SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 febbraio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 gennaio 2000, n. **17.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakstan, fatto ad Almaty il 16 settembre 1997 . . . . Pag. 5

DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2000, n. **18.**

Disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della S.r.l. «Case di cura riunite», di Bari . . . . Pag. 9

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Corato . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Gairo . . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Vizzolo Predabissi. Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Pietrabruna Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Montauro Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Montenero di Bisaccia . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Ispani . . . Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Clusone . . Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Bassignana Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Cinquefrondi. Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 2000.

Revoca dello scioglimento del consiglio comunale di Monterosso Calabro . . . . Pag. 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

DECRETO 1° febbraio 2000.

Proroga dello stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica della Croazia dei cittadini italiani ivi residenti . Pag. 17

DECRETO 1° febbraio 2000.

Proroga dello stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica della Bosnia-Erzegovina dei cittadini italiani ivi residenti. Pag. 17

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 25 novembre 1999.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'avvento dell'anno 2000, nel valore di L. 4.800 - € 2,48 . . . . Pag. 18

DECRETO 27 gennaio 2000.

Estensione del servizio di corriere prioritario al traffico internazionale . . . . Pag. 19

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 6 dicembre 1999.

Approvazione del piano di riparto del fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana . . . . Pag. 21

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.p.a. G.B. Erre Como. (Decreto n. 27602) . . . . Pag. 23

DECRETO 27 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deriver, in Milano, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 27577). Pag. 24

DECRETO 27 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Società cooperativa Gran Sasso, in Roma, unità di Arezzo. (Decreto n. 27578) . . . . Pag. 25

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Biomedica Foscama, in Ferentino, unità di Ferentino. (Decreto n. 27579) . . . . Pag. 25

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Novacoop, in Galliate, unità di Trino Vercellese. (Decreto n. 27580) . . . . Pag. 26

DECRETO 27 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie meccaniche siciliane, in Priolo Gargallo, unità di Priolo Gargallo. (Decreto n. 27581) . . . . Pag. 27

DECRETO 27 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pharmacia e Upjohn, in Milano, unità di Milano. (Decreto n. 27582) . . . . Pag. 27

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sinterama Tespiana associate, in Sandigliano, unità di S. Angelo Lodigiano. (Decreto n. 27583) . . . . Pag. 28

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Legnano, in Legnano, unità di Cerro Maggiore. (Decreto n. 27584) . . . . Pag. 29

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conflevante, in Trani, unità di Trani. (Decreto n. 27585). Pag. 29

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnogas, in Gualtieri, unità di Gualtieri. (Decreto n. 27586). Pag. 30

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servola, in Trieste, unità di Trieste. (Decreto n. 27587). Pag. 30

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prestige, in Chiaiano, unità di Napoli. (Decreto n. 27588). Pag. 31

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Aerospace, in Milano, unità di Brugherio e Milano. (Decreto n. 27589) . . . . Pag. 32

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saint Gobain Vetro Italia, in Pisa, unità di Pisa. (Decreto n. 27590) . . . . Pag. 32

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Page Europa, in Roma, unità di Roma e Monterotondo. (Decreto n. 27591) . . . . Pag. 33

DECRETO 27 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesame - Ceramica sanitaria del Mediterraneo, in Catania, unità di Catania (Cesame 1 e Cesame 2). (Decreto n. 27592). Pag. 34

DECRETO 27 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selene Calabria, in Pellaro, unità di zona industriale S. Gregorio. (Decreto n. 27593) . . . . Pag. 34

DECRETO 27 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cablauto, in Torino, stabilimento di Casalnuovo di Napoli. (Decreto n. 27594) . . . . Pag. 35

DECRETO 27 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sai.Ge.Se., in Cosenza, unità di Cosenza. (Decreto n. 27595). Pag. 36

DECRETO 27 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria farmaceutica Serono - Gruppo Serono, in Roma, unità di Roma, Guidonia Montecelio e Todi. (Decreto n. 27596). Pag. 36

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fintel, in Napoli, unità di Marcianise. (Decreto n. 27597). Pag. 37

DECRETO 27 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Valduggia, in Borgosesia, unità di Borgosesia. (Decreto n. 27598) . . . . Pag. 38

DECRETO 27 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tectubi, in Milano, unità di Podenzano - Castel San Giovanni. (Decreto n. 27599) . . . . Pag. 38

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mistral, in Sermoneta, unità di Sermoneta. (Decreto n. 27600) . . . . Pag. 39

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto universitario orientale di Napoli

DECRETO RETTORALE 27 dicembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 40

DECRETO RETTORALE 28 dicembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 40

CIRCOLARI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

CIRCOLARE 4 febbraio 2000, n. **4.**

«Patto di stabilità interno» per le province e i comuni. Art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 . . . . . . Pag. 41

Ministero per i beni e le attività culturali

CIRCOLARE 4 febbraio 2000, n. **340.**

Premi nazionali per la traduzione - Edizione 2000. Pag. 63

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento dell'11 febbraio 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 64

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Accordo di programma del 30 dicembre 1999, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nella regione Toscana . . . . Pag. 64

Accordo di programma del 30 dicembre 1999, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi. Pag. 66

Accordo di programma del 29 dicembre 1999, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi. . . . . Pag. 70

Accordo di programma del 29 dicembre 1999, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nella regione Sardegna . . . . Pag. 73

Accordo di programma del 21 dicembre 1999, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Piemonte per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi. Pag. 75

Accordo di programma del 20 dicembre 1999, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Piemonte per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi. Pag. 78

Regione Friuli-Venezia Giulia: Provvedimenti concernenti le società cooperative . . . . Pag. 80

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 30/L

LEGGE 27 gennaio 2000, n. **16.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996.

00G0047

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 gennaio 2000, n. **17.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakstan, fatto ad Almaty il 16 settembre 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakstan, fatto ad Almaty il 16 settembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 365 milioni per l'anno 1999, in lire 354 milioni per l'anno 2000 e in lire 365 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKSTAN

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakstan (qui di seguito denominate Parti),

desiderosi di rafforzare e sviluppare i rapporti di amicizia tra i due Paesi ed i loro Popoli,

convinti che gli scambi e la cooperazione in materia di istruzione, cultura, scienza e tecnologia possano contribuire alla comprensione tra i due Popoli,

animati dalla volontà di dare attuazione agli articoli 10, 14 e 15 del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakstan firmato a Almaty il 5 maggio 1997,

hanno convenuto quanto segue.

ART. 1

Le Parti, nell'ambito di un processo di intensificazione dei rapporti culturali e scientifici, concordano di sviluppare in particolare la collaborazione nei seguenti settori prioritari: istruzione ed insegnamento della lingua, cooperazione interuniversitaria, partecipazione a manifestazioni culturali e scambi di artisti, cooperazione archeologica.

ART. 2

In materia di studio ed insegnamento della lingua le Parti favoriranno:
- lo studio delle rispettive lingue e letterature, specialmente mediante corsi, lettorati e cattedre;
- la cooperazione diretta e gli scambi tra individui, istituzioni ed organizzazioni collegate con l'istruzione nei due Paesi;
- la collaborazione e gli scambi sui metodi, materiali didattici e programmi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

ART. 3

Nel campo della cooperazione interuniversitaria, le Parti favoriranno la conclusione di accordi, lo scambio di professori e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte su temi di interesse comune e l'organizzazione di seminari e simposi.

Esse si scambieranno informazioni sulle intese interuniversitarie già operanti e su quelle che si accingono a concludere al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

ART. 4

Le Parti svilupperanno la collaborazione nei settori della letteratura, cinema, musica, danza, teatro, attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a spettacoli, festival cinematografici, fiere del libro, simposi ed attività simili.

Le Parti effettueranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

ART. 5

La collaborazione archeologica sarà favorita dalle Parti mediante scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Le Parti faciliteranno inoltre l'attività delle missioni archeologiche dell'altro Paese operanti nel proprio territorio.

Ciascuna delle due Parti incoraggerà la cooperazione fra gli esperti e le Amministrazioni competenti nel campo della conservazione, salvaguardia, valorizzazione, ripristino, utilizzo e sostegno alla gestione del patrimonio archeologico mediante lo scambio di informazioni, esperienze, pubblicazioni e visite di esperti.

ART. 6

Le Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per studi e ricerche scientifiche a livello universitario e postuniversitario, con particolare riferimento ai settori prioritari di cui ai precedenti articoli.

ART. 7

Le Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra istituti scientifici, centri di ricerca ed università dei due Paesi. A tal fine esse incoraggeranno:
- lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;
- le visite reciproche di esperti e di specialisti per incrementare gli studi e gli scambi di esperienze;
- l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici;
- la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate.

ART. 8

Ciascuna delle due Parti faciliterà l'insediamento e l'attività sul suo territorio di istituzioni culturali dell'altro Paese, quali istituti di cultura, associazioni culturali ed istituzioni scolastiche.

ART. 9

Le Parti collaboreranno per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e beni culturali.

ART. 10

Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi organismi, anche attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti, nei seguenti campi:
- stampa;
- sport;
- gioventù;
- archivi;
- biblioteche;
- musei.

ART. 11

Al fine di dare applicazione al presente Accordo le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista con il compito di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e scientifica tra i due Paesi e di redigere programmi esecutivi pluriennali. Tale Commissione si riunirà alternativamente nelle Capitali dei due Paesi

ART. 12

Al presente Accordo potranno essere apportate modifiche e aggiunte con il consenso comune delle Parti.

Le controversie legate all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo si risolveranno tramite consultazioni o trattative tra le Parti interessate.

ART. 13

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica relativa agli adempimenti delle Parti secondo le procedure nazionali necessarie all'attuazione del presente Accordo.

ART. 14

Il presente Accordo rimarrà valido per un periodo di tempo illimitato. Ciascuna Parte potrà denunciarlo per le vie diplomatiche. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Almaty il 16.09.1997 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, russa e kazaka, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
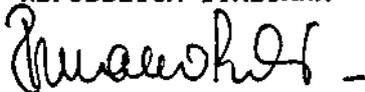
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKSTAN
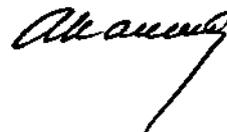
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5189):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 30 luglio 1998.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 ottobre 1998, con pareri delle commissioni I, V, VII.

Esaminato dalla III commissione il 9 marzo 1999.

Esaminato in aula il 17 settembre 1999 ed approvato il 7 ottobre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4255):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 ottobre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1° dicembre 1999.

Relazione scritta annunciata il 7 gennaio 2000 (atto n. 4255/*A* - relatore sen. VOLCIC).

Esaminato in aula ed approvato il 18 gennaio 2000.

00G0046

DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2000, n. **18.**

Disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della S.r.l. «Case di cura riunite» di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, in base alla normativa vigente, la S.r.l. «Case di cura riunite» di Bari è stata posta in amministrazione straordinaria e che la continuazione dell'esercizio di impresa per la stessa società è stata prorogata fino al 14 febbraio 2000;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente la autorizzazione predetta alla continuazione dell'esercizio di impresa della S.r.l. «Case di cura riunite» di Bari, al fine di assicurare continuità alle particolari prestazioni sanitarie svolte dalla medesima società;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro della sanità;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di evitare l'interruzione delle prestazioni sanitarie assicurate in Bari dalle strutture della S.r.l. «Case di cura riunite» di Bari in amministrazione straordinaria, il termine di scadenza della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di detta impresa, disposto ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è differito al 14 maggio 2000.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

00G0056

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Corato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Corato (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2, dell'art. 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Corato (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Giuditta Montanari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Corato (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 14 dicembre 1999, da sedici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Bari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2, dell'art. 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 99/670/13.1/Gab. del 16 dicembre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corato (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Giuditta Montanari.

Roma, 20 gennaio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A1442

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Gairo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996 sono stati eletti il consiglio comunale di Gairo (Nuoro) ed il sindaco nella persona del sig. Paolo Loddo;

Considerato che, in data 29 novembre 1999, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20, della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gairo (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo D'Angelo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cairo (Nuoro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Paolo Loddo.

Il citato amministratore, in data 29 novembre 1999, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è configurata, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il prefetto di Nuoro, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1202/13.1/Gab. del 21 dicembre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gairo (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo D'Angelo.

Roma, 20 gennaio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A1443

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Vizzolo Predabissi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996 sono stati eletti il consiglio comunale di Vizzolo Predabissi (Milano) ed il sindaco, nella persona del sig. Domenico Cartini;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 70 del 10 dicembre 1999, da undici consiglieri su sedici assegnati al comune di Vizzolo Predabissi;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vizzolo Predabissi (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Aversa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vizzolo Predabissi (Milano) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Domenico Cartini.

Successivamente, in data 17 novembre 1999, otto consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 70 del 10 dicembre 1999 da undici componenti.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 37, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39, della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09904203/Gab. dell'11 dicembre 1999, adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vizzolo Predabissi (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Aversa.

Roma, 20 gennaio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A1444

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Pietrabruna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Pietrabruna (Imperia) ed il sindaco nella persona del dott. Giovanni Roggero;

Considerato che, in data 26 novembre 1999, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20, della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pietrabruna (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Censi Buffarini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pietrabruna (Imperia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giovanni Reggere.

Il citato amministratore, in data 26 novembre 1999, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è configurata, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il prefetto di Imperia, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2012.13/Gab. del 17 dicembre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pietrabruna (Imperia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Censi Buffarini.

Roma, 20 gennaio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A1445

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Montauro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Montauro (Catanzaro) non è riuscito a provvedere all'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario del 1999, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dallo stesso articolo di legge alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *c)*, e 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montauro (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Magno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montauro (Catanzaro), al quale la legge assegna dodici membri oltre il sindaco, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 1999.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comitato regionale di controllo, sezione decentrata di Catanzaro, con provvedimento in data 11 novembre 1999, diffidava il consiglio comunale ad approvare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 1999 entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Scaduto infruttuosamente il termine assegnato al consiglio comunale, l'organo di controllo, con atto n. 108/S.F. del 13 dicembre 1999, nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, deli-

berava i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri del bilancio per l'esercizio finanziario 1999, ai sensi dell'art. 36, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nella seduta del 22 dicembre 1999.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal sopracitato articolo alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, con applicazione della procedura prevista dal comma 2, del medesimo articolo di legge, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Montauro (Catanzaro), disponendone, nelle more, con provvedimento n. 2087/76/Gab. del 14 dicembre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montauro (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Magno.

Roma, 26 gennaio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A1446

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Montenero di Bisaccia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Montenero di Bisaccia (Campobasso) ed il sindaco nella persona del sig. Sandro Panicciari;

Considerato che, in data 23 novembre 1999, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al pesente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montenero di Bisaccia (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Piero Ucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montenero di Bisaccia (Campobasso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Sandro Panicciari.

Il citato amministratore, in data 23 novembre 1999, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è configurata, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20, della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il prefetto di Campobasso, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2380/13-3/46/Gab. del 14 dicembre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montenero di Bisaccia (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Piero Ucci.

Roma, 26 gennaio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A1447

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1º febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Ispani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ispani (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ispani (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Salvatore Tedesco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1º febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ispani (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto acquisito al protocollo dell'ente in data 3 gennaio 2000.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Salerno, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 107.13.4/Sett.II/Sez.I/EE.LL. dell'8 gennaio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ispani (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Salvatore Tedesco.

Roma, 26 gennaio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A1448

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1º febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Clusone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Clusone (Bergamo) ed il sindaco, nella persona del sig. Carlo Caffi;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 78 del 4 dicembre 1999, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune di Clusone;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Clusone (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Angelo Radassao è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1º febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Clusone (Bergamo) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Carlo Caffi.

Successivamente, in data 4 novembre 1999, dieci consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 78 del 4 dicembre 1999, da nove componenti.

Il prefetto di Bergamo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 37, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39, della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2295/13.3/Gab. del 9 dicembre 1999 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Clusone (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Angelo Radassao.

Roma, 26 gennaio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A1449

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Bassignana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Bassignana (Alessandria) ed il sindaco nella persona del prof. Isidoro Fracchia;

Considerato che, in data 9 luglio 1999, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Bassignana (Alessandria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bassignana (Alessandria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Isidoro Fracchia.

Il citato amministratore, in data 9 luglio 1999, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20, della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bassignana (Alessandria).

Roma, 26 gennaio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A1450

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Cinquefrondi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cinquefrondi (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2, dell'art. 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cinquefrondi (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Di Tullio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cinquefrondi (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove membri del corpo consiliare, con atto acquisito al protocollo dell'ente in data 29 dicembre 1999.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Reggio Calabria, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2, dell'art. 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3180/99/Gab. del 31 dicembre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cinquefrondi (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Domenico Di Tullio.

Roma, 26 gennaio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A1451

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 2000.

Revoca dello scioglimento del consiglio comunale di Monterosso Calabro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, datato 7 settembre 1999, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Monterosso Calabro (Vibo Valentia), per effetto della dichiarazione di decadenza del dott. Ubaldo Domenico Galati dalla carica di sindaco, pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro, con sentenza esecutiva a norma di legge (art. 337 codice di procedura civile);

Visto che la Corte di cassazione, decidendo nel merito, con pronuncia in data 14 dicembre 1999, n. 14204/99 ha cassato la predetta sentenza;

Rilevato che, per l'effetto, è venuto meno il presupposto di legge in base al quale era stato disposto, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Monterosso Calabro (Vibo Valentia);

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il provvedimento, in data 7 settembre 1999, di scioglimento del consiglio comunale di Monterosso Calabro (Vibo Valentia) è revocato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monterosso Calabro (Vibo Valentia), rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Ubaldo Domenico Galati, è stato sciolto ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, con provvedimento del Presidente della Repubblica, in data 7 settembre 1999, a causa della decadenza del sindaco del predetto comune, dichiarata dalla Corte di appello di Catanzaro, in data 29 giugno 1999, con sentenza esecutiva a norma di legge (art. 337 codice di procedura civile).

Successivamente, in accoglimento del ricorso proposto dal dott. Ubaldo Domenico Galati, la Corte di cassazione, decidendo nel merito, con pronuncia in data 14 dicembre 1999, n. 1204/99 ha cassato la sentenza impugnata.

Considerato che è venuto meno il presupposto in base al quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche successive, era stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Monterosso Calabro (Vibo Valentia), si reputa necessario provvedere a revocare il provvedimento di rigore.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla revoca del decreto di scioglimento del comune di Monterosso Calabro (Vibo Valentia).

Roma, 26 gennaio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A1452

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 1° febbraio 2000.

Proroga dello stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica della Croazia dei cittadini italiani ivi residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

ED

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1991, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Jugoslavia a partire dal 15 novembre 1991;

Visti i decreti ministeriali 17 gennaio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 1994), 15 novembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1995) e 13 novembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1997) con i quali è stato prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica della Croazia, l'esclusione delle contee istriana (capoluogo Pisino) e litoraneo-montana (capoluogo Fiume);

Ritenuto che, a seguito del persistere in Croazia di una situazione di instabilità, permangono sul territorio di detto Paese le circostanze di carattere eccezionale che hanno costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a partire dalla data del 15 novembre 1991;

Considerate le segnalazioni a tal riguardo pervenute dall'ambasciata d'Italia in Zagabria;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica della Croazia, con esclusione delle contee istriana (capoluogo Pisino) e litoraneo-montana (capoluogo Fiume), dei cittadini italiani ivi residenti, per un ulteriore anno, a decorrere dal 16 novembre 1999.

Roma, 1° febbraio 2000

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
FERRARIN

Il direttore generale dei servizi civili
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

00A1501

DECRETO 1° febbraio 2000.

Proroga dello stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica della Bosnia-Erzegovina dei cittadini italiani ivi residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

ED

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1991, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Jugoslavia a partire dal 15 novembre 1991;

Visti i decreti ministeriali 17 gennaio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1994), 15 novembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1995) e 13 novembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1997) con i quali è stato prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica della Bosnia-Erzegovina;

Ritenuto che, a seguito del persistere in Bosnia-Erzegovina di una situazione di instabilità, permangono sul territorio di detto Paese le circostanze di carattere eccezionale che hanno costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a partire dalla data del 15 novembre 1991;

Considerate le segnalazioni a tal riguardo pervenute dall'ambasciata d'Italia in Sarajevo;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica della Bosnia-Erzegovina dei cittadini italiani ivi residenti, per un ulteriore anno, a decorrere dal 16 novembre 1999.

Roma, 1° febbraio 2000

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
FERRARIN

Il direttore generale dei servizi civili
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

00A1502

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 25 novembre 1999.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'avvento dell'anno 2000, nel valore di L. 4.800 - € 2,48.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1999 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi dell'avvento dell'anno duemila;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1999, un francobollo celebrativo dell'avvento dell'anno duemila, nel valore di L. 4.800 - € 2,48.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 240.000» «€ 123,95».

La vignetta raffigura, sullo sfondo di un cielo stellato, la mano dell'uomo che incontra quella di un robot, a rappresentare il passato e il futuro, immagine ispirata alla «Creazione di Adamo», l'affresco di Michelangelo della volta della Cappella Sistina. Completano il francobollo la leggenda «VERSO IL DUEMILA», la scritta «ITALIA» ed il valore «4800» «€ 2,48».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1999

Il segretario generale
GUIDARELLI MATTIOLI

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A1469

DECRETO 27 gennaio 2000.

Estensione del servizio di corriere prioritario al traffico internazionale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;

Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, riguardante l'istituzione dello Spazio economico europeo (SEE);

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 2, comma 17;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la direttiva 14 novembre 1997 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «linee guida per il miglioramento dell'efficienza del servizio postale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 1997;

Visti il manuale della convenzione dell'Unione postale universale ed il suo regolamento di esecuzione;

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha individuato nel Ministero delle comunicazioni l'Autorità di regolamentazione del settore postale, nonché l'art. 13, concernente la determinazione delle tariffe mediante provvedimenti dell'Autorità di regolamentazione;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1999, di istituzione del servizio di corriere prioritario e conseguente rimodulazione delle tariffe del corriere ordinario per l'area nazionale e, conseguentemente, per i Paesi dello Spazio economico europeo (S.E.E.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999;

Ritenuto necessario di procedere alla armonizzazione dei prodotti e dei livelli dell'offerta dei servizi postali mediante l'estensione del servizio di corriere prioritario al traffico postale con i Paesi diversi da quelli appartenenti allo S.E.E. ed alla contemporanea rimodulazione degli scaglioni tariffari degli invii di corrispondenza ordinari nonché alla riduzione delle zone geografiche di destinazione da 5 a 3;

Visto il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità (N.A.R.S.) reso nella seduta del 3 novembre 1999;

Ritenuta opportuna l'adozione delle proposte contenute nel citato parere del N.A.R.S. circa la determinazione della nuova struttura tariffaria per i servizi postali riservati prevista dal combinato disposto dell'art. 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del servizio di corriere prioritario per il traffico internazionale

1. Il servizio di corriere prioritario internazionale, da intendersi quale servizio di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali fino a 2 kg della categoria normalizzata più rapida, è esteso al traffico postale con i Paesi diversi da quelli appartenenti allo S.E.E. con obiettivi medi di recapito specificati per aree geografiche nell'allegato 1.

2. Gli indicatori di qualità contenuti nell'allegato 1 sono da intendersi quale risultante della ponderazione dei diversi flussi di traffico con destinazioni internazionali e sono, da parte della società Poste Italiane, oggetto di mera garanzia di tipo statistico.

3. Poste Italiane S.p.a. è tenuta a rendere noti i risultati di qualità del traffico internazionale prioritario ove disponibili e certificati da enti o società internazionali impegnandosi, per la parte di servizio svolto in via diretta, al rispetto degli standard di qualità fissati per le spedizioni nazionali di invii di corrispondenza prioritaria ed ordinaria.

4. Poste Italiane S.p.a. è tenuta a relazionare periodicamente al Ministero delle comunicazioni circa il conseguimento degli obiettivi di qualità ed a tenere a disposizione del medesimo Ministero i dati relativi alla contabilità analitica del prodotto.

5. Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di avviare autonome verifiche circa il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente decreto.

Art. 2.

Tariffe del corriere prioritario internazionale

1. Le tariffe del servizio di corriere prioritario internazionale sono stabilite nell'allegato 2 al presente decreto secondo cinque scaglioni fino al peso massimo di chilogrammi 2.

2. Le tariffe del corriere prioritario internazionale sono rideterminate in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 24 maggio 1999, citato nelle premesse.

3. Sono fatte salve eventuali revisioni a seguito della applicazione della contabilità analitica del prodotto.

Art. 3.

Rideterminazione delle tariffe del corriere ordinario internazionale

1. Le tariffe del servizio di corriere ordinario internazionale sono rideterminate nell'allegato 2 al presente decreto secondo cinque scaglioni fino al peso massimo di chilogrammi 2.

2. La rideterminazione di cui al comma 1, decorre dalla data di attivazione del servizio del corriere prioritario internazionale.

3. Gli obiettivi di qualità del corriere ordinario internazionale sono determinati nella misura prevista dall'allegato 1 al presente decreto.

4. Gli indicatori di qualità contenuti nell'allegato 1 sono da intendersi quale risultante della ponderazione dei diversi flussi di traffico con destinazioni internazionali e sono, da parte della società Poste Italiane, oggetto di mera garanzia di tipo statistico.

5. Poste Italiane S.p.a. è tenuta a rendere noti i risultati di qualità del traffico internazionale ordinario ove disponibili e certificati da enti e società internazionali impegnandosi, per la parte di servizio svolto in via diretta, al rispetto degli standard di qualità fissati per le spedizioni nazionali di invii di corrispondenza prioritaria ed ordinaria.

Art. 4.

Tariffe

1. Le tariffe di cui agli articoli 2 e 3 sono considerate quali prezzi massimi unitari dei servizi secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 17, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché dall'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

2. La sovrattassa aerea per le corrispondenze internazionali è abolita.

Art. 5.

Attivazione del servizio di corriere prioritario internazionale

1. Poste Italiane S.p.a. dà notizia all'utenza dell'attivazione del servizio di corriere prioritario internazionale, della rimodulazione tariffaria del corriere ordinario internazionale nonché della semplificazione degli scaglioni di peso con congruo anticipo ricorrendo ad ogni opportuna forma di comunicazione. Poste Italiane S.p.a. è, altresì, tenuta a rendere pubblici presso gli uffici postali gli obiettivi di qualità dei servizi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Poste Italiane S.p.a. assicura, attraverso l'attivazione di adeguate installazioni presso la propria rete postale, modalità distinte di raccolta per il corriere ordinario internazionale e per il corriere prioritario internazionale con l'indicazione dell'ora ultima di levata del corriere che rileva ai fini degli idicatori di qualità sui tempi di recapito.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, che è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2000

Il Ministro: CARDINALE

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2000
Registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 400

ALLEGATO 1

INDICI DI QUALITÀ SUI TEMPI DI RECAPITO
DEGLI INVII DI CORRISPONDENZE INTERNAZIONALI
IN PARTENZA DALL' ITALIA

Corriere prioritario internazionale

AREA	PAESE	STANDARD	
		GIORNI	%
1	Europa	G+3	85
	Bacino Mediterraneo	G+4/5	85
2	Nord America	G+5/6	85
	Resto d'America	G+7/8	85
	Africa	G+8/9	85
	Asia	G+7/8	85
3	Oceania	G+7/8	85

Corriere ordinario internazionale

AREA	PAESE	STANDARD	
		GIORNI	%
1	Europa	G+6	85
	Bacino Mediterraneo	G+10	85
2	Nord America	G+14	85
	Resto d'America	G+15/20	85
	Africa	G+15/20	85
	Asia	G+15/20	85
3	Oceania	G+14	85

ALLEGATO 2

TARIFFE PER GLI INVII DI CORRIERE PRIORITARIO INTERNAZIONALE

PESO	ZONA 1 Europa e bacino mediterraneo		ZONA 2 America, Africa **, Asia **		ZONA 3 Oceania	
	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro
fino a 20 g. normalizzato *	1.200	0.62	1.500	0.77	1.500	0.77
fino a 100 g	2.400	1.24	3.000	1.55	3.500	1.81
da 101 g fino a 349 g	3.600	1.86	8.000	4.13	8.500	4.39
da 350 g fino a 1000 g	9.600	4.96	16.000	8.26	20.000	10.33
da 1001 g fino a 2000 g	15.600	8.06	32.000	16.53	40.000	20.66

* Agli invii non normalizzati fino a 20 gr si applicano le tariffe del secondo scaglione di peso.
** Escluso bacino del Mediterraneo.

TARIFFE PER GLI INVII DI CORRIERE ORDINARIO INTERNAZIONALE

PESO	ZONA 1 Europa e bacino mediterraneo		ZONA 2 America, Africa **, Asia **		ZONA 3 Oceania	
	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro
fino a 20 g normalizzato *	800	0.41	1.000	0.52	1.000	0.52
da 21 g fino a 100 g	1.500	0.77	2.000	1.03	2.400	1.24
da 101 g fino a 349 g	3.000	1.55	4.500	2.32	5.000	2.58
da 350 g fino a 1000 g	7.000	3.62	7.500	3.87	8.000	4.13
da 1001 g fino a 2000 g	12.000	6.20	13.000	6.71	14.000	7.23

* Agli invii non normalizzati fino a 20 gr si applicano le tariffe del secondo scaglione di peso.
** Escluso bacino del Mediterraneo.

00A1470

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 6 dicembre 1999.

Approvazione del piano di riparto del fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DELEGATO PER IL TURISMO

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 303/1999;

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1997 e 17 gennaio 1999, con il quale il dott. Stefano Landi è stato nominato capo del Dipartimento del turismo e successivamente confermato nell'incarico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1995, istitutivo del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 1997 di modificazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 7 aprile 1999 n. 128863, registrato dalla Corte dei conti il 16 aprile 1999, registro n. 2, foglio n. 29, con il quale è stata disposta una variazione in aumento sul capitolo 7844;

Vista la conservazione in bilancio della somma di lire 25.400.000 sul capitolo 7844;

Ritenuto che il Fondo ripartibile ascende a L. 4.315.800.000;

Visto l'art. 12, comma 5, lettera *b),* della legge n. 400/1988;

Vista la proposta relativa al piano di riparto predisposta dagli uffici;

Visto il parere favorevole in merito alla proposta suddetta espresso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 4 novembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il piano di riparto del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana di cui al parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 6 dicembre 1999

Il Ministro: BERSANI

CONFERENZA STATO-REGIONI
(Seduta del 4 novembre 1999)

Proposta di assegnazione alle regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo per la riqualificazione turistica italiana per l'anno 1999 (Repertorio atti n. 780 del 4 novembre 1999).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO.

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» che all'art. 1, comma 6, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita questa Conferenza, l'istituzione del Fondo per la riqualificazione turistica italiana, nonché l'effettuazione del riparto annuale delle relative risorse;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1995, recante «Istituzione del Fondo per la riqualificazione turistica italiana», attuativo del citato art. 6 della legge n. 203/1995, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 1997;

Vista la proposta di assegnazione alle regioni a statuto ordinario del Fondo per la riqualificazione turistica italiana, per l'anno 1999, trasmessa dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Dipartimento del turismo, con nota dell'8 ottobre 1999, pervenuta alla segreteria di questa Conferenza l'11 ottobre 1999;

Considerato che nell'incontro tecnico del 25 ottobre 1999 i rappresentanti delle regioni hanno espresso avviso favorevole sulla citata proposta di riparto, effettuata sulla scorta dei criteri già utilizzati nei precedenti riparti e previsti dal primo comma dell'art. 4 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1995, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 1997;

Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1995, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 1997, che nel dettare le modalità di ripartizione delle risorse del citato Fondo tra le regioni a statuto ordinario, dispone che la relativa proposta venga sottoposta al parere di questa Conferenza;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1995, recante «Istituzione del Fondo per la riqualificazione turistica italiana», come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 20 maggio 1997, sulla proposta di assegnazione alle regioni a statuto ordinario del Fondo per la riqualificazione turistica italiana, per l'anno 1999, trasmessa dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Dipartimento del turismo, con nota prot. n. 64/95/203/A dell'8 ottobre 1999 che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Presidente
BELLILLO

Il segretario
CARPANI

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Esercizi ricettivi 1997	Ripartiz. esercizi ricettivi	Ind. util. 1995-7	Ripartiz. indice utilizzaz.	Movim. turisti triennio	Riparto movimento turisti	TOTALE
Piemonte	1.509	87.298.323,1	22,9	74.889.611,3	5.430.364	48.863.797,4	211.051.730
Lombardia	2.885	166.902.360,6	34,7	113.479.018,0	18.453.009	166.044.871,7	446.426.250
Veneto	3.217	186.109.148,7	39,1	127.868.288,2	25.436.383	228.883.048,4	542.860.490
Liguria	1.994	115.356.432,2	39,4	128.849.374,9	12.001.681	107.994.180,3	352.199.990
E. Romagna	5.251	303.779.651,7	29,9	97.781.632,2	28.572.661	257.104.076,1	658.665.360
Toscana	2.917	168.753.617,2	35,9	117.403.364,4	19.315.586	173.806.559,1	459.963.540
Umbria	486	28.115.960,9	35,9	117.403.364,4	3.033.533	27.296.502,0	172.815.830
Marche	1.055	61.033.618,9	25,3	82.738.304,2	5.416.765	48.741.430,2	192.513.350
Lazio	1.749	101.182.748,2	42	137.352.125,5	17.712.882	159.385.020,6	397.919.890
Abruzzo	769	44.488.012,2	21,0	68.676.062,7	3.497.660	31.472.834,9	144.636.910
Molise	98	5.669.473,7	19	62.135.485,3	329.901	2.968.533,2	70.773.490
Campania	1.421	82.207.367,2	39,3	128.522.345,9	12.664.495	113.958.349,4	324.688.060
Puglia	633	36.620.171,3	23,8	77.832.871,1	4.249.949	38.242.122,8	152.695.170
Basilicata	223	12.900.945,0	16,6	54.286.792,5	533.610	4.801.576,5	71.989.310
Calabria	660	38.182.169,1	15,1	49.381.359,4	3.226.970	29.037.097,4	116.600.630
TOTALI	24.867	1.438.600.000,0	439,9	1.438.600.000,0	159.875.451	1.438.600.000,0	4.315.800.000

00A1430

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.p.a. G.B. Erre Como. (Decreto n. 27602).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della S.p.a. G.B. Erre Como;

Visto il decreto direttoriale datato 5 agosto 1999, con il quale è stato concesso il trattamento CIGS per il periodo 1° febbraio 1999 - 31 luglio 1999 in favore di 50 dipendenti;

Vista la nota con la quale la predetta società ha fatto presente che ha dovuto sospendere dal lavoro 62 lavoratori nel mese di maggio 1999, 53 lavoratori nel mese di giugno 1999 e 52 lavoratori nel mese di luglio 1999, in quanto, contrariamente alla iniziale impossibilità, è stato introdotto un concetto di rotazione tra i lavoratori;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'autorizzazione della corresponsione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, già disposta con il predetto decreto direttoriale del 5 agosto 1999, n. 26862, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società in questione, sospesi dal lavoro secondo le modalità riportate nella nota aziendale, trasmessa dalla direzione provinciale del lavoro di Como in data 7 ottobre 1999, che fa parte integrante del presente provvedimento;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.p.a. G.B. Erre Como, già disposta con il decreto direttoriale del 5 agosto 1999, n. 26862, dalla S.p.a. G.B. Erre Como secondo le modalità riportate nell'allegata nota aziendale, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

Al Ministero del lavoro - Direzione previdenza e assistenza

OGGETTO: *Richiesta di adeguamento dell'autorizzazione al pagamento delle integrazioni sindacali straordinarie.*

Il sottoscritto Gian Battista Rubino, nella sua qualità di amministratore della società GBR in amministrazione controllata, con sede in Turate, via Isonzo, 6B,

Premesso:

che in data 10 febbraio 1999 la società G.B. Erre ha avviato, a codesto spettabile Ministero, domanda di ammissione al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale;

che il Comitato tecnico ha approvato tale domanda;

che il Ministero del lavoro, con decreto n. 26862 del 5 agosto 1999, ha autorizzato il pagamento per il periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 luglio 1999;

che nel corso della procedura di consultazione sindacale svoltasi presso la Direzione provinciale del lavoro di Como e conclusasi con accordo del 15 gennaio 1999, l'azienda ha indicato orientativamente in 50 i dipendenti interessati alla sospensione dell'orario di lavoro;

che il decreto sopra citato ha autorizzato la locale sede INPS a pagare il trattamento di integrazione salariale per un numero massimo di 50 lavoratori;

che nel corso dell'attuazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria il numero di 50 è stato superato, in quanto nel mese di maggio 1999 la cassa integrazione guadagni ha interessato 62 lavoratori, nel mese di giugno 1999 53 lavoratori, e nel mese di luglio 1999 52 lavoratori; questo in quanto, contrariamente alla iniziale impossibilità, si è introdotto un concetto di rotazione tra i lavoratori;

che, comunque, nel corso del primo semestre, il numero medio di lavoratori posti in cassa integrazione guadagni non ha superato le 50 unità inizialmente previste.

Tutto quanto sopra premesso, si chiede a codesto spettabile Ministero di autorizzare la locale sede INPS alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale anche in deroga al numero massimo di 50, unicamente per i tre mesi indicati.

Nell'eventualità contraria, ci si troverebbe nella disagevole situazione di dover identificare, non è chiaro con quali criteri, i lavoratori da escludere dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria con loro notevole danno.

Confidando nell'accoglimento positivo della richiesta, dichiarandoci a disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione di documenti, porgiamo doverosi ossequi.

00A1431

DECRETO 27 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deriver, in Milano, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 27577).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utili, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 30 marzo 1999, con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 6 unità lavorative, per il periodo dal 23 febbraio 1999 al 2 maggio 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1343

DECRETO 27 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Società cooperativa Gran Sasso, in Roma, unità di Arezzo. (Decreto n. 27578).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.c. a r.l. - Società cooperativa Gran Sasso;

Visto il decreto ministeriale datato 26 febbraio 1999 e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1º giugno 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Società cooperativa Gran Sasso, con sede in Roma e unità di Arezzo (NID 9909AR0008), per un massimo di una unità lavorativa; Roma (NID 9912RM0033), per un massimo di 35 unità lavorative; Trieste (NID 9907TS0022), per un massimo di 3 unità lavorative, per il periodo dal 1º giugno 1999 al 30 novembre 1999.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del 22 maggio 1998.

Contributo addizionale: no - Liquidazione coatta amministrativa.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1344

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Biomedica Foscama, in Ferentino, unità di Ferentino. (Decreto n. 27579).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Biomedica Foscama tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Biomedica Foscama, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone) (NID 9912FR0021), per un massimo di 125 unità lavorative, per il periodo dal 23 agosto 1999 al 22 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1999 con decorrenza 23 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1345

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Novacoop, in Galliate, unità di Trino Vercellese. (Decreto n. 27580).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.c. a r.l. Novacoop tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.c. a r.l. Novacoop, con sede in Galliate (Novara) e unità di Trino Vercellese (Vicenza) (NID 9901VC0005), per un massimo di 9 unità lavorative, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 30 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 9 aprile 1999 con decorrenza 1° marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1346

DECRETO 27 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie meccaniche siciliane, in Priolo Gargallo, unità di Priolo Gargallo. (Decreto n. 27581).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Industrie meccaniche siciliane tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Industrie meccaniche siciliane, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e unità di Priolo Gargallo (Siracusa) (NID 9919SR0008), per un massimo di 266 unità lavorative, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 26 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1999 con decorrenza 1° marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 luglio 1999, n. 26618.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1347

DECRETO 27 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pharmacia e Upjohn, in Milano, unità di Milano. (Decreto n. 27582).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Pharmacia e Upjohn tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 maggio 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 14 ottobre 1996, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 10 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 28 ottobre 1999

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Pharmacia e Upjohn, con sede in Milano e unità di Milano (NID 9803MI0163), per un massimo di 20 unità lavorative; Nerviano (Milano) (NID 9803MI0163), per un massimo di 7 unità lavorative, per il periodo dal 14 aprile 1999 al 13 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1999 con decorrenza 14 aprile 1999.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1348

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sinterama Tespiana associate, in Sandigliano, unità di S. Angelo Lodigiano. (Decreto n. 27583).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Sinterama Tespiana associate, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sinterama Tespiana associate, con sede in Sandigliano (Biella) e unità di S. Angelo Lodigiano (Biella) (NID 9903LO0024), per un massimo di 40 unità lavorative, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1999 con decorrenza 4 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1349

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Legnano, in Legnano, unità di Cerro Maggiore. (Decreto n. 27584).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Manifattura di Legnano tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Legnano, con sede in Legnano (Milano) e unità di Cerro Maggiore (Milano) (NID 9903MI0049), per un massimo di 40 unità lavorative, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 31 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1999 con decorrenza 1° marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1350

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conflevante, in Trani, unità di Trani. (Decreto n. 27585).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Conflevante, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conflevante, con sede in Trani (Bari), unità di Trani (Bari) (NID 9916BA0033), per un massimo di 27 unità lavorative, per il periodo dal 3 maggio 1999 al 2 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1999 con decorrenza 3 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1351

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnogas, in Gualtieri, unità di Gualtieri. (Decreto n. 27586).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Tecnogas, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnogas, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia), unità di Gualtieri (Reggio Emilia) (NID 9908RE0009), per un massimo di 40 unità lavorative, per il periodo dal 28 giugno 1999 al 27 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1999 con decorrenza 28 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1352

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servola, in Trieste, unità di Trieste. (Decreto n. 27587).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Servola, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servola, con sede in Trieste, unità di Trieste (NID 9907000014), per un massimo di 300 unità lavorative, per il periodo dal 28 giugno 1999 al 27 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1999 con decorrenza 28 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1353

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prestige, in Chiaiano, unità di Napoli. (Decreto n. 27588).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Prestige, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prestige, con sede in Chiaiano (Napoli), unità di Napoli (NID 9915NA0056), per un massimo di 20 unità lavorative, per il periodo dal 12 luglio 1999 all'11 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1999 con decorrenza 12 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1354

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Aerospace, in Milano, unità di Brugherio e Milano. (Decreto n. 27589).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Magnaghi Aerospace, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Aerospace, con sede in Milano, unità di Brugherio (Milano) (NID 9903MI0023), per un massimo di 12 unità lavorative; Milano (NID 9903MI0023), per un massimo di 23 unità lavorative, per il periodo dal 5 gennaio 1999 al 4 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1999 con decorrenza 5 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1355

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saint Gobain Vetro Italia, in Pisa, unità di Pisa. (Decreto n. 27590).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Saint Gobain Vetro Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Saint Gobain Vetro Italia, con sede in Pisa, unità di Pisa (NID 9909PI0003), per un massimo di 100 unità lavorative, per il periodo dal 24 febbraio 1999 al 23 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1999 con decorrenza 24 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1356

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Page Europa, in Roma, unità di Roma e Monterotondo. (Decreto n. 27591).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Page Europa, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Page Europa, con sede in Roma, unità di Roma e Monterotondo (Roma) (NID 9912RM0039), per un massimo di 26 unità lavorative, per il periodo dall'8 marzo 1999 al 7 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1999 con decorrenza 8 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1357

DECRETO 27 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesame - Ceramica sanitaria del Mediterraneo, in Catania, unità di Catania (Cesame 1 e Cesame 2). (Decreto n. 27592).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cesame - Ceramica sanitaria del Mediterraneo, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 4 gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesame - Ceramiche sanitaria del Mediterraneo, con sede in Catania, unità di Catania (Cesame 1 e Cesame 2) (NID 9919CT0024), per un massimo di 120 unità lavorative, per il periodo dal 4 luglio 1999 al 3 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1999 con decorrenza 4 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1358

DECRETO 27 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selene Calabria, in Pellaro, unità di zona industriale S. Gregorio. (Decreto n. 27593).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Selene Calabria, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 18 dicembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selene Calabria, con sede in Pellaro (Reggio Calabria), unità di zona industriale S. Gregorio (Reggio Calabria) (NID 9918RC0010), per un massimo di 19 unità lavorative, per il periodo dal 18 giugno 1999 al 17 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1999 con decorrenza 18 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1359

DECRETO 27 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cablauto, in Torino, stabilimento di Casalnuovo di Napoli. (Decreto n. 27594).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Cablauto, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 3 novembre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cablauto, con sede in Torino, stabilimento di Casalnuovo di Napoli (Napoli) (NID 9815NA0061), per un massimo di 150 unità lavorative, per il periodo dal 3 novembre 1998 al 2 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1998 con decorrenza 3 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1360

DECRETO 27 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sai.Ge.Se., in Cosenza, unità di Cosenza. (Decreto n. 27595).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sai.Ge.Se., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 6 dicembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 18 gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sai.Ge.Se., con sede in Cosenza, unità di Cosenza (NID 9918CS0023), per un massimo di 13 unità lavorative, per il periodo dal 18 luglio 1999 al 17 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1999 con decorrenza 18 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1361

DECRETO 27 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria farmaceutica Serono - Gruppo Serono, in Roma, unità di Roma, Guidonia Montecelio e Todi. (Decreto n. 27596).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Industria farmaceutica Serono - Gruppo Serono, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 15 febbraio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Industria farmaceutica Serono - Gruppo Serono, con sede in Roma, unità di Roma e Guidonia Montecelio (Roma) (NID 9912RM0096), per un massimo di 177 unità lavorative, Todi (Perugia) (NID 9904PG0010), per un massimo di 9 unità lavorative, per il periodo dal 15 agosto 1999 al 14 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1999 con decorrenza 15 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1362

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fintel, in Napoli, unità di Marcianise. (Decreto n. 27597).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Fintel, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fintel, con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta) (NID 9915CE0010), per un massimo di 98 unità lavorative, per il periodo dal 10 maggio 1999 al 9 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1999 con decorrenza 10 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 26929.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1363

DECRETO 27 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Valduggia, in Borgosesia, unità di Borgosesia. (Decreto n. 27598).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Manifattura di Valduggia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 3 dicembre 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dall'11 gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Manifattura di Valduggia, con sede in Borgosesia (Vercelli), unità di Borgosesia (Vercelli) (NID 9901VC0008), per un massimo di 30 unità lavorative, per il periodo dall'11 luglio 1999 al 10 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1999 con decorrenza 11 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1364

DECRETO 27 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tectubi, in Milano, unità di Podenzano - Castel San Giovanni. (Decreto n. 27599).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Tectubi;

Visto il decreto ministeriale datato 14 gennaio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 13 novembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Tectubi, con sede in Milano, unità di Podenzano - Castel San Giovanni (Piacenza) (NID 9908PC0011), per un massimo di 31 unità lavorative, per il periodo dal 13 novembre 1999 al 12 maggio 2000.

Articolo 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto tribunale del 12 novembre 1998, contributo addizio-
nale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedre al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1365

DECRETO 27 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mistral, in Sermoneta, unità di Sermoneta. (Decreto n. 27600).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova Mistral, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), unità di Sermoneta (Latina) (NID 9912LT0014), per un massimo di 159 unità lavorative per il periodo dal 1° luglio 1998 al 16 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1998 con decorrenza 1° luglio 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1366

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 27 dicembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168/1989 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario orientale pubblicato nel supplemento ordinario n. 206 della *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1996, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di lettere e filosofia del 26 gennaio 1999, sulla programmazione didattica del nuovo corso di laurea in studi comparatistici «Lingue, culture e istituzioni dei Paesi del Mediterraneo»;

Visto il parere favorevole, sull'attivazione del corso di laurea in lingue, culture e istituzioni dei Paesi del Mediterraneo, espresso dal nucleo di valutazione dell'Istituto universitario orientale, in data 4 giugno 1999;

Vista la delibera del senato accademico del 9 giugno 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 16 giugno 1999;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di lettere e filosofia del 23 giugno 1999, concernente la proposta di istituzione di un nuovo corso di laurea, denominato «Lingue, culture e istituzione dei Paesi del Mediterraneo»;

Vista la nota del Consiglio universitario nazionale del 25 giugno 1999, prot. n. 1001;

Visto il parere del Comitato regionale di coordinamento universitario per la Campania del 2 agosto 1999, con cui si esprime parere favorevole sulla richiesta di istituzione di un corso di laurea in «Lingue, culture ed istituzioni dei Paesi del Mediterraneo», presso la facoltà di lettere e filosofia;

Vista la lettera del rettore dell'Istituto universitario orientale del 24 agosto 1999, prot. n. 12121, inviata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed al Consiglio universitario nazionale, riguardante la proposta di istituzione del nuovo corso di laurea in lingue, culture e istituzioni dei Paesi del Mediterraneo;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca sicentifica e tecnologica in data 7 settembre 1999, prot. n. 1560;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 30 settembre 1999, prot. n. 1296, contenente la precisazione secondo cui agli studenti iscritti debba essere garantita la possibilità di completare il ciclo di formazione, nonché altre raccomandazioni;

Visto il decreto ministeriale dell'8 novembre 1999, con il quale l'Istituto universitario orientale «è autorizzato ad attivare, conformemente ai pareri del Consiglio universitario nazionale, a decorrere dall'anno accademico 1999/2000 e per la durata di tre cicli didattici, il corso di laurea in, lingue culture e istituzioni dei Paesi del Mediterraneo»;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 novembre 1999, prot. n. 1761;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il corso di laurea in lingue, culture e istituzioni dei Paesi del Mediterraneo.

Art. 2.

Al vigente statuto dell'Istituto universitario orientale sono apportate le seguenti integrazioni:

alla tabella *A* - Facoltà di lettere e filosofia è aggiunto, in «via sperimentale e per una durata limitata» il:

7) corso di laurea in lingue, culture ed istituzioni dei Paesi del Mediterraneo:

1) indirizzo linguistico-storico-culturale;

2) indirizzo socio-economico-istituzionale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 27 dicembre 1999

Il rettore: AGRIMI

00A1457

DECRETO RETTORALE 28 dicembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168/1989 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di lettere e filosofia del 15 dicembre 1998, con cui si approvava la proposta di ridenominazione del corso di laurea in filologia e storia dell'Europa orientale in corso di laurea in lingue e culture dell'Europa orientale;

Vista la delibera del senato accademico dell'8 marzo 1999, con cui si approvava la proposta;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 aprile 1999, con cui si esprimeva parere favorevole in merito alla suddetta proposta;

Vista l'adunanza del Consiglio universitario nazionale del 17 giugno 1999;

Vista la nota dell'Istituto Universitario Orientale del 23 luglio 1999 indirizzata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al Consiglio universitario nazionale, dell'8 settembre 1999;

Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale universitario, espresso nell'adunanza del 16 settembre 1999, contenente alcune raccomandazioni;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 novembre 1999, con cui si trasmetteva il decreto ministeriale 8 novembre 1999 di autorizzazione ad istituire il corso di laurea in lingue e culture dell'Europa orientale in sostituzione del corso di laurea in filologia e storia dell'Europa orientale;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1999, con il quale l'Istituto Universitario Orientale è autorizzato ad attivare, conformemente ai pareri del Consiglio universitario nazionale, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, per la durata di tre cicli didattici, il corso di laurea in «Lingue e culture dell'Europa orientale»;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il corso di laurea in lingue e culture dell'Europa orientale.

Art. 2.

Al vigente statuto dell'Istituto Universitario Orientale sono apportate le seguenti integrazioni:

alla tabella *A* - Facoltà di lettere e filosofia è sostituito in «via sperimentale e per una durata limitata» al corso di laurea in filologia e storia dell'Europa orientale il:

4) corso di laurea in lingue e culture dell'Europa orientale:

1) indirizzo - cultura delle informazioni;

2) indirizzo - linguistico-letterario;

3) indirizzo - storico-religioso-artistico.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 28 dicembre 1999

Il rettore: AGRIMI

00A1458

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 4 febbraio 2000, n. **4.**

«Patto di stabilità interno» per le province e i comuni. Art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Alle province

Ai comuni

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Al Ministero dell'interno - Direzione centrale finanza locale

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

PREMESSA.

Com'è noto, l'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), nello spirito di far concorrere gli enti territoriali alla politica di risanamento della finanza pubblica, ha profondamente innovato le disposizioni contenute nell'art. 28, comma 1, della legge n. 448 del 1998 concernente il «patto di stabilità interno».

In attesa dell'emanazione (entro il 30 aprile 2000) del decreto interministeriale Tesoro-Interno di determinazione delle modalità tecniche di computo del disavanzo, si ritiene opportuno emanare la seguente circolare al fine di porre in grado gli enti locali di predisporre i documenti di bilancio 2000 in linea con le disposizioni dell'art. 30 della citata legge n. 488, restando inteso che potranno essere fornite indicazioni correttive all'atto dell'emanazione del predetto decreto che, tra l'altro, richiede il preventivo parere della conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Per il momento, vengono qui precisati alcuni contenuti innovativi rispetto a quelli a suo tempo definiti con la precedente circolare n. 11 del 12 marzo 1999 di questo ufficio (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1999) e ai cui contenuti si fa rinvio per tutto ciò che in questa sede non è stato diversamente disciplinato.

Le principali innovazioni legislative si possono così riassumere:

una ulteriore riduzione del disavanzo per il 2000 di almeno 0,1 punti percentuali del P.I.L. previsto nel D.P.E.F. rispetto all'obiettivo già indicato per lo stesso anno dall'art. 28, comma 2, della legge n. 448 del 1998;

il recupero nel 2000 della quota di disavanzo programmatico eventualmente non realizzato nel corso del 1999;

la costanza per i tre anni successivi dell'importo della riduzione realizzata per l'anno 2000;

una diversa formulazione della definizione di disavanzo;

la facoltà da parte degli enti di calcolare il disavanzo 1999 con i criteri previsti dalla normativa 2000 o di cumulare i dati 1999 e 2000 per perseguire una riduzione complessiva di 0,2 punti percentuali del P.I.L.;

l'individuazione di nuove azioni correttive per ottenere il miglioramento del disavanzo.

Gli effetti finanziari che si intendono conseguire con la nuova versione del «patto di stabilità interno» possono valutarsi, così come per il 1999, in 820 miliardi a carico degli enti locali, pari ad almeno l'1,1% della spesa corrente rilevante ai fini del saldo oppure ad almeno il 3% del saldo finanziario.

Al fine di conseguire tale risparmio di 820 miliardi a livello aggregato, ciascun ente concorre al risanamento migliorando il proprio saldo tendenziale nel 2000, riducendolo se è negativo, aumentandolo se è positivo. La riduzione del disavanzo complessivo coinvolge quindi tutti gli enti locali e deve intendersi come correzione del disavanzo tendenziale (il disavanzo che si avrebbe in assenza di interventi correttivi).

Sulla base di valutazioni macroeconomiche di previsione delle spese correnti e delle entrate proprie degli enti locali, la crescita del disavanzo tendenziale per l'anno 2000 è stata stimata pari a circa il 3% (pari all'80% del tasso di crescita del P.I.L. al valore nominale indicato nella misura del 3,8% dal D.P.E.F. per gli anni 2000-2003).

1. NUOVA DEFINIZIONE DEL DISAVANZO DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 28 DELLA LEGGE N. 448 del 1998.

Di particolare rilievo, ai fini del calcolo del saldo di ciascun ente, è il comma 2 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999 che prevede una diversa definizione di saldo rispetto a quella adottata nel «patto di stabilità interno» per l'anno 1999.

Il saldo viene calcolato quale differenza tra le riscossioni per entrate finali e i pagamenti correnti al netto degli interessi passivi (come in passato) e di ulteriori voci da detrarre sia per l'entrata che per la spesa.

Relativamente ai dati da prendere in considerazione, si precisa che per entrate effettivamente riscosse e uscite effettivamente pagate si intendono, rispettivamente, gli incassi e i pagamenti (in conto competenza e in conto residui) registrati dal tesoriere dell'ente.

Qualora nel corso dell'esercizio il tesoriere registri incassi senza reversale o pagamenti senza mandato (carte contabili) è necessario in ogni caso che l'ente provveda ad una rapida regolarizzazione dei sospesi di tesoreria o quanto meno, ai fini del monitoraggio, operi le necessarie stime per una corretta allocazione di detti sospesi.

1.1. *Definizioni delle voci.*

Alla luce dei numerosi quesiti pervenuti allo scrivente ufficio, si ritiene opportuno fornire precisazioni sulle singole voci:

1.1.1. *Per le entrate.*

Per entrate finali si intendono le entrate relative ai primi quattro titoli di bilancio dell'entrata (così come definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996).

Per trasferimenti correnti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al «patto di stabilità interno» si intendono gli incassi registrati:

per lo Stato, al titolo 2°, categoria 1ª;

per l'Unione europea, al titolo 2°, categoria 4ª;

per gli enti che partecipano al «patto di stabilità interno», al titolo 2°, categoria 2ª e 3ª (regioni), categoria 5ª solo per la parte riguardante gli altri enti del settore pubblico che partecipano al patto (comuni, province).

Per proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari si intendono le riscossioni registrate al titolo 4°, categoria 1ª.

Per trasferimenti in conto capitale dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al «patto di stabilità interno» si intendono gli incassi registrati:

per lo Stato, al titolo 4°, categoria 2ª;

per l'Unione europea, a titolo 4°, categoria 4ª (o 5ª qualora ivi registrati) solo per la parte riguardante le entrate di parte capitale dall'Unione europea;

per gli enti che partecipano a «patto di stabilità interno», al titolo 4°, categoria 3ª (regioni), categoria 4ª solo per la parte riguardante gli altri enti del settore pubblico che partecipano al patto (comuni, province).

1.1.2. *Per le spese.*

Per spese correnti si intendono le spese afferenti il primo titolo di bilancio della spesa (così come definito dall'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996).

Per interessi passivi si intendono le spese afferenti l'intervento 6° del titolo 1°.

Per spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al «patto di stabilità interno» si intendono i pagamenti afferenti a quegli interventi di spesa corrente in cui le risorse di copertura abbiano la stessa specifica destinazione.

1.2. Per entrate e spese che rivestono il carattere dell'eccezionalità non si rinviene, nell'attuale normativa, una definizione puntuale per tale tipologia, per cui l'in-

dividuazione di tali entrate e spese deve essere vista nel contesto della finalità del «patto di stabilità interno»: nell'ambito, cioè, della programmazione finanziaria che deve essere adottata per raggiungere l'obiettivo programmatico del «patto».

L'ente potrà far rientrare nel carattere dell'eccezionalità gli eventi straordinari (ad esempio: quelli calamitosi, quelli a seguito di sentenze esecutive, ecc.) ma non dovrà fare riferimento a tutte quelle risorse e a quegli interventi che siano prevedibili, anche se non in via continuativa.

1.3. *Riscossione di crediti.*

Così come avvenuto per il precedente «patto di stabilità interno», anche questa volta non si dovranno conteggiare tra le entrate le riscossioni di crediti, (titolo 4°, categoria 6ª) in quanto, trattandosi di partite finanziarie, dette voci non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni: parametro questo preso a base per verificare il rispetto del «patto di stabilità e crescita» sottoscritto dall'Italia con l'Unione europea e a cui si correla il «patto di stabilità interno».

* *
*

Poiché la norma prevede la facoltà per gli enti locali di adottare diverse modalità di calcolo del saldo programmatico e di verifica del proprio obiettivo, si ritiene utile impartire istruzioni differenziate per gli:

enti che non si avvalgono della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri;

enti che si avvalgono della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri;

enti che si avvalgono della facoltà di calcolare cumulativamente l'obiettivo programmatico per il biennio 1999-2000 con i nuovi criteri.

In ogni caso, ogni ente deve concorrere al risanamento finanziario migliorando, così come era già previsto dal «patto di stabilità interno» versione 1999, il proprio saldo tendenziale per il 2000: se tale saldo è negativo, esso deve essere ridotto dell'intervento correttivo, se è positivo, esso deve essere aumentato dell'intervento correttivo.

2. Enti che non si avvalgono della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri.

Per la determinazione del saldo programmatico 2000 tali enti dovranno seguire il seguente procedimento metodologico:

2.1. *Ricalcolo del saldo finanziario 1999.*

Gli enti che, per l'anno 1999, decidono di valutare la propria conformità al «patto di stabilità interno» sulla base dei criteri fissati dalla precedente normativa (art. 28, legge n. 448 del 1998), ferma restando la validità del risultato per il 1999 così conseguito, devono, ai soli fini del calcolo del saldo programmatico 2000, ricalcolare il proprio saldo finanziario 1999 secondo i nuovi criteri previsti dall'art. 30 della legge n. 488 del 1999, utilizzando i dati delle riscossioni e dei pagamenti dell'anno 1999 rilevabili dal conto del tesoriere, se disponibile, o dai flussi trimestrali di cassa opportunamente rettificati (anche attraverso stime) in presenza di sospesi di tesoreria.

2.2. *Calcolo del saldo tendenziale 2000.*

Tale saldo deve essere pari:

per gli enti con saldo finanziario 1999 positivo, al saldo finanziario 1999 (di cui a precedente punto 2.1) ridotto del 3% (pari all'80% del tasso di crescita tra 1999 e 2000 del P.I.L. al valore nominale);

per gli enti con saldo finanziario 1999 negativo, al saldo finanziario 1999 (di cui al precedente punto 2.1) aumentato del 3% (pari all'80% del tasso di crescita tra 1999 e 2000 del P.I.L. al valore nominale).

2.3. *Calcolo dell'intervento correttivo per il 2000.*

Per l'anno 2000 gli enti devono operare un'ulteriore riduzione del saldo tendenziale (di cui al precedente punto 2.2) di almeno 0,1 punti percentuali del P.I.L. Gli effetti finanziari che si intendono conseguire possono valutarsi, per il comparto degli enti locali, così come per il 1999, in 820 miliardi, pari ad almeno l'1,1% della spesa corrente rilevante ai fini del saldo oppure ad almeno il 3% del saldo finanziario.

L'intervento correttivo, pertanto, dovrà essere almeno pari alla maggiore cifra tra l'1,1% della spesa corrente 1999 rilevante ai fini del saldo e il 3% del saldo tendenziale 2000 (inteso in valore assoluto) di cui al precedente punto 2.2.

2.4. *Recupero differenziale non raggiunto nel 1999.*

L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999 prevede il recupero nell'anno 2000 della quota di obiettivo programmatico eventualmente non realizzato nel corso del 1999.

2.5. *Calcolo del saldo programmatico per il 2000.*

Il saldo programmatico per l'anno 2000 è pari alla somma algebrica tra il saldo tendenziale (di cui al punto 2.2), l'intervento correttivo (di cui al punto 2.3) e l'eventuale recupero del differenziale (di cui al punto 2.4).

Per la soluzione di alcuni casi concreti si vedano gli esempi (n. 1 e n. 2) riportati alla fine della presente circolare.

3. Enti che si avvalgono della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri.

Per la determinazione del saldo programmatico 2000 tali enti dovranno seguire il seguente procedimento metodologico:

3.1. *Ricalcolo del saldo programmatico 1999.*

Gli enti che si avvalgono della facoltà concessa dalla legge finanziaria 2000 di ricalcolare il saldo programmatico per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati dall'art. 30 della legge n. 488 del 1999, devono provvedere

a ricalcolare il saldo finanziario 1998, con i nuovi criteri previsti dal suddetto art. 30 (e meglio definiti nel punto 1 e seguenti) e applicare la procedura metodologica espressa nella citata circolare n. 11 del 1999 (punto 4).

3.2. *Calcolo del saldo tendenziale 2000.*

Tale saldo deve essere pari:

per gli enti con saldo programmatico 1999 positivo, al saldo programmatico 1999 (di cui al precedente punto 3.1) ridotto del 3% (pari all'80% del tasso di crescita tra 1999 e 2000 del P.I.L. monetario);

per gli enti con saldo programmatico 1999 negativo, al saldo programmatico 1999 (di cui al precedente punto 3.1.) aumentato del 3% (pari all'80% del tasso di crescita tra 1999 e 2000 del P.I.L. monetario).

3.3. *Calcolo dell'intervento correttivo per il 2000.*

Per l'anno 2000 gli enti devono operare un'ulteriore riduzione del saldo tendenziale (di cui al precedente punto 3.2) di almeno 0,1 punti percentuali del P.I.L. Gli effetti finanziari che si intendono conseguire possono valutarsi, per il comparto degli enti locali, così come per il 1999, in 820 miliardi, pari ad almeno l'1,1% della spesa corrente rilevante ai fini del saldo oppure ad almeno il 3% del saldo finanziario.

L'intervento correttivo, pertanto, dovrà essere pari almeno alla maggiore cifra tra l'1,1% della spesa corrente 1999 rilevante ai fin del saldo e il 3% del saldo tendenziale 2000 (inteso in valore assoluto) di cui al precedente punto 3.2.

3.4. *Recupero differenziale non raggiunto nel 1999.*

Si dovrà seguire la procedura illustrata al precedente punto 2.4.

3.5. *Calcolo del saldo programmatico per il 2000.*

Il saldo programmatico per l'anno 2000 è pari alla somma algebrica tra il saldo tendenziale (di cui al punto 3.2), l'intervento correttivo (di cui al punto 3.3.) e l'eventuale recupero del differenziale (di cui al punto 3.4).

3.6. *Disposizioni specifiche per le province.*

Com'è noto, gli articoli 56, 60 e 61 del decreto legislativo n. 446/1997 hanno previsto, a decorrere dal 1999:

l'istituzione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione al P.R.A. in sostituzione dell'imposta erariale di trascrizione al P.R.A.;

l'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile;

una riduzione dei trasferimenti erariali corrispondente al gettito riscosso nel 1998 per l'imposta sulle assicurazioni.

Al fine di operare un raffronto omogeneo che tenga conto delle predette innovazioni, si ritiene necessario che, nella determinazione del saldo finanziario per gli anni 1999 e 2000, le province non considerino, per il momento, le entrate derivanti dai nuovi tributi, così come previsto dalla circolare n. 11 del 1999 (punto 2).

Per la soluzione di alcuni casi concreti si vedano gli esempi (numeri 3, 4, 5, 6 e 7) riportati alla fine della presente circolare.

4. Enti che si avvalgono della facoltà di calcolare cumulativamente l'obiettivo programmatico per il biennio 1999-2000 con i nuovi criteri.

Gli Enti possono, altresì, avvalersi della facoltà di valutare la propria conformità al «patto di stabilità interno» sulla base del saldo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000: in tale caso il miglioramento del saldo aggregato programmatico dovrà produrre cumulativamente una riduzione del saldo aggregato pari allo 0,2 per cento del P.I.L. per il 1999.

La verifica del raggiungimento di tale obiettivo sarà effettuata attraverso il raffronto tra la somma algebrica dei saldi finanziari realizzatisi nel 1999 e nel 2000 (calcolati secondo i nuovi criteri) e la somma algebrica tra il saldo programmatico 1999 e quello 2000 (punti 3.1 e 3.5).

5. Calcolo dei saldi programmatici per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Poiché la norma prevede che la riduzione dovrà avere effetto anche nei tre anni successivi, si rende necessario mantenere costante l'intervento correttivo applicato nel 2000 ai saldi tendenziali 2001, 2002 e 2003 determinati con i nuovi criteri.

Pertanto, per calcolare il saldo tendenziale 2001 (e degli anni successivi) sarà sufficiente far crescere il disavanzo o ridurre l'avanzo finanziario, di cui ai punti 2.5 o 3.5, relativo al 2000 (e degli anni successivi), dell'80% del tasso di crescita del P.I.L. nominale programmato (vedi D.P.E.F. 2000-2003) e le cui variazioni percentuali sono qui riportate:

80% della variazione tra P.I.L. 2000-2001: 3,3%;

80% della variazione tra P.I.L. 2001-2002: 3,6%;

80% della variazione tra P.I.L. 2002-2003: 3,6%.

Per calcolare il saldo programmatico, una volta determinato (come sopra precisato) il saldo tendenziale, si applicherà a quest'ultimo lo stesso ammontare dell'intervento correttivo applicato nell'anno 2000 (punti 2.3 o 3.3).

6. Relazione illustrativa sulle misure adottate.

La relazione illustrativa (prevista dall'art. 30, comma 3, della legge n. 488/1999) sulle misure adottate o che si intendano adottare per conseguire l'obiettivo di riduzione del saldo tendenziale per l'anno 2000 o, nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo fissato per il 1999, del recupero del differenziale nell'anno 2000, è necessario che fornisca anche indicazioni sulle partite escluse dal calcolo del saldo, posto che le stesse sono comunque rilevanti ai fini dell'indebitamento netto e del debito delle pubbliche amministrazioni.

La relazione dovrà essere inviata al Ministero del tesoro esclusivamente dalle province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e dai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti mentre tale obbligo di trasmissione non sussiste per gli altri enti locali con una popolazione inferiore.

7. MONITORAGGIO.

7.1. *Chiarimenti.*

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti in ordine al monitoraggio, si precisa che:

per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini dei vari adempimenti connessi con il «patto di stabilità interno», si applica il criterio previsto dall'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni (popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT);

i prospetti da trasmettere al Ministero del tesoro non necessitano di sottoscrizioni congiunte del responsabile dell'ente e del suo tesoriere e ciò perché, così come già precisato nella citata circolare n. 11 del 1999, il patto di stabilità interno impone oneri e non obblighi, con un coinvolgimento delle responsabilità del sistema delle autonomie locali solo in caso di mancato raggiungimento dei risultati desiderati: le indicazioni contenute nel «patto di stabilità interno», infatti, non hanno valenza di legittimità dei documenti di bilancio e delle deliberazioni delle amministrazioni interessate (si veda punto 8.1 della presente circolare);

l'invio dei prospetti ai competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato potrà avvenire, così come indicato dalla circolare n. 11 del 1999, anche per il tramite del proprio tesoriere. Tuttavia, si precisa che tale adempimento deve scaturire da un rapporto di collaborazione tra l'ente e il proprio tesoriere e non da un obbligo formale a carico dello stesso: pertanto, qualora non si dovessero verificare le condizioni per tale collaborazione, il prospetto relativo al monitoraggio dovrà essere inviato direttamente dall'ente, purché vengano rispettati i riferimenti agli effettivi dati di cassa (come sopra precisato) e i tempi per la trasmissione;

dal monitoraggio sui dati del 1999 è emerso che molti enti locali trasmettono erroneamente i loro dati in lire o in migliaia di lire. Si ribadisce la direttiva impartita nella citata circolare n. 11 del 1999 che gli allegati devono essere compilati in milioni di lire;

fatta salva la facoltà di rideterminare i saldi finanziari secondo quanto disposto dall'art. 30 della legge finanziaria 2000, gli enti sono in ogni caso tenuti, qualora non abbiano già provveduto, all'invio degli allegati 3, 4 e 5, così come risultano definiti (senza alcuna variazione) dalla circolare n. 11 del 1999, contenenti le riscossioni e i pagamenti al 31 dicembre 1998 e 1999. Si coglie l'occasione per ribadire che l'invio deve essere effettuato:

allegato 3 all'indirizzo di cui al punto 7.3 della presente circolare;

allegati 4 e 5 alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.

Nel caso in cui l'invio sia stato già effettuato ad indirizzi diversi da quelli sopra indicati, si pregano gli enti di provvedere ad un nuovo invio dei prospetti.

7.2. *Adempimenti.*

Le profonde innovazioni introdotte dalla legge Finanziaria 2000, in ordine al «patto di stabilità interno», comportano la necessità di una revisione totale degli allegati necessari per la determinazione dei saldi programmatici e per la verifica in corso d'anno dell'allineamento agli stessi.

Gli allegati, infatti, sono stati ridisegnati nei contenuti e ridenominati anche per tenere conto della facoltà di ricalcolare gli obiettivi programmatici 1999, come previsto dalla citata normativa.

Pertanto, a corredo della presente circolare (di cui ne fanno parte integrante), si trovano i seguenti prospetti da utilizzare:

allegato *A1* (gestione di cassa) per gli enti che non si avvalgono della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri, da allegare al bilancio di previsione 2000, se non ancora deliberato, o al primo utile provvedimento di variazione di bilancio;

allegato *A2* (gestione di cassa) per gli enti che si avvalgono della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri e per gli enti che decidono di valutare la propria conformità al «patto» sulla base del saldo aggregato 1999-2000, da allegare al bilancio di previsione 2000, se non ancora deliberato, o al primo utile provvedimento di variazione di bilancio;

allegato *B1* (gestione di competenza) per gli enti che non si avvalgono della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri, da allegare al bilancio di previsione 2000, se non ancora deliberato, o al primo utile provvedimento di variazione di bilancio;

allegato *B2* (gestione di competenza) per gli enti che si avvalgono della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri e per gli enti che decidono di valutare la propria conformità al «patto» sulla base del saldo aggregato 1999-2000, da allegare al bilancio di previsione 2000, se non ancora deliberato, o al primo utile provvedimento di variazione di bilancio;

allegato *C* (monitoraggio della gestione di cassa) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, da inviare entro il 20 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre secondo le indicazioni di cui al successivo punto 7.2.1;

allegato *D* (monitoraggio della gestione di cassa) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e i 60.000 abitanti, da inviare entro il mese successivo a quello di scadenza del trimestre (e per quello di fine anno entro il 20 gennaio 2001) secondo le indicazioni di cui al successivo punto 7.2.2;

allegato *E* (monitoraggio della gestione di cassa) per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, da inviare entro il 20 gennaio 2001, secondo le indicazioni di cui al successivo punto 7.2.3.

7.2.1. *Province con popolazione superiore a 400.000 abitanti - Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti.*

Come sopra accennato, la possibilità di ricalcolare i saldi con le nuove regole determina di fatto una serie di difficoltà nella compilazione e nella acquisizione dei prospetti destinati al monitoraggio, anche per la presenza di procedure informatiche ormai a regime sia da parte degli enti locali che del Ministero del tesoro.

È di tutta evidenza, pertanto, come sia opportuno modificare la cadenza temporale per la verifica dell'andamento dei conti, anche alla luce della disposizione introdotta dal comma 5, dell'art. 30, della citata legge n. 488/1999, dove è previsto che il Ministero del tesoro riferisca trimestralmente alla conferenza Stato-città ed autonomie locali e successivamente al Parlamento.

Per quanto sopra esposto, si comunica che gli enti previsti in questo paragrafo 7.2.1. non sono più soggetti al monitoraggio mensile ma ad un monitoraggio trimestrale (allegato *C*) entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre (i dati relativi al periodo 1° gennaio-31 marzo 1999 e 2000 devono essere inviati entro il 20 aprile 2000).

Si sta sempre più affermando, inoltre, la necessità che il monitoraggio della finanza locale consenta di acquisire informazioni in termini di conto economico delle pubbliche amministrazioni con cadenza trimestrale. Le attuali informazioni trimestrali che gli enti locali producono (flussi trimestrali di cassa, monitoraggio per il «patto di stabilità interno», ecc.) non sempre sono sufficienti per la costruzione di conti in termini di contabilità nazionale, per cui si invitano le province e i comuni appartenenti a questa classe di popolazione a compilare trimestralmente l'allegato *C1* alla presente circolare con cui dovranno essere comunicati i dati (riscossioni e pagamenti) relativi alle voci ivi indicate.

A rettifica di quanto stabilito nella circolare n. 11 del 1999, gli enti locali appartenenti a tale classe di popolazione, una volta compilati gli allegati annuali della gestione di competenza (gli attuali allegati *B1* o *B2*) non sono più tenuti al loro invio al Ministero del tesoro.

Pertanto, tali enti dovranno inviare al Ministero del tesoro esclusivamente via e-mail o via fax (si veda punto 7.3):

gli allegati *A1* o *A2* non appena disponibili;

gli allegati *C* e *C1* con cadenza trimestrale;

la relazione illustrativa di cui al precedente punto 6 (per posta elettronica o ordinaria), non appena disponibile.

7.2.2. *Province con popolazione sino a 400.000 abitanti - Comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e i 60.000 abitanti.*

Detti enti dovranno inviare il prospetto del monitoraggio trimestrale (allegato *D* alla presente circolare) esclusivamente alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio alle medesime scadenze previste per l'invio dei flussi trimestrali di cassa di cui all'art. 30 della legge n. 468/1978 (entro il mese successivo alla scadenza del trimestre e per quello di dicembre 2000 entro il 20 gennaio 2001), potendosi avvalere, per la compilazione e per la trasmissione, anche della collaborazione del proprio tesoriere che alla stessa scadenza deve trasmettere il prospetto dei flussi trimestrali di cassa.

Mentre, a rettifica di quanto stabilito nella circolare n. 11 del 1999, gli enti locali appartenenti a tale classe di popolazione, una volta compilati gli allegati annuali della gestione di cassa e di competenza (gli attuali allegati *A1* o *A2* e *B1* o *B2*) non sono più tenuti al loro invio a nessun ufficio del Ministero del tesoro.

7.2.3. *Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.*

Detti enti dovranno inviare il prospetto del monitoraggio annuale (allegato *E* alla presente circolare) esclusivamente alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio entro il 20 gennaio 2001 potendosi avvalere, per la compilazione e per la trasmissione, anche della collaborazione del proprio tesoriere che, alla stessa scadenza, deve trasmettere il prospetto dei flussi trimestrali di cassa.

Si ribadisce (così come era previsto dalla circolare n. 11 del 1999 per gli allegati 1 e 2) che gli attuali allegati annuali della gestione di cassa e di competenza (allegati *A1* o *A2* e *B1* o *B2*) una volta compilati non devono essere trasmessi a nessun ufficio del Ministero del tesoro.

7.3. *Indirizzi di riferimento.*

I recapiti a cui fare riferimento per l'invio degli allegati (da parte degli enti di cui al precedente punto 7.2.1) sono: Ministero del tesoro - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - Divisione VI - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma - fax 06/47613522 - 06/4814027 - E-mail: pattostab@tesoro.it

Gli enti locali di cui al punto 7.2.1 che intendano avvalersi della posta elettronica potranno acquisire il «file» contenente i prospetti degli allegati *A1* o *A2, C* e *C1* predisposti da questo ufficio, prelevandolo dal seguente sito Internet: www.tesoro.it

8. ULTERIORI CHIARIMENTI.

8.1. *Valenza giuridica del «patto di stabilità interno».*

Anche per l'anno 2000 si riconfermano i contenuti della direttiva emanata il 18 febbraio 1999 con la circolare congiunta del Ministero dell'interno e lo scrivente, circa la mancata rilevanza sotto il profilo della legittimità delle norme del «patto» sull'approvazione delle deliberazioni di bilancio degli enti.

8.2. *Enti in situazione di dissesto finanziario.*

Qualora un ente locale si trovi in una situazione di dissesto finanziario (art. 77 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive integrazioni e modificazioni), ai fini della determinazione del saldo finanziario, potrà dedurre dalle spese correnti i pagamenti effettuati a favore dell'Organo straordinario della liquidazione, in quanto per questa tipologia di spese può ravvisarsi il carattere dell'eccezionalità (si veda punto 1.2).

8.3. *Riduzione dei tassi di interesse dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti.*

Il comma 6 dell'art. 30 della legge n. 488/1999 ha previsto, per gli enti che raggiungono l'obiettivo, una riduzione sui tassi di interesse applicati sui mutui della Cassa depositi e prestiti già in ammortamento. Per l'applicazione delle modalità tecniche e operative di questa disposizione, così come per le direttive sulla certificazione di cui al comma 7 dello stesso art. 30, si fa rinvio ai decreti ministeriali citati nella stessa normativa da emanarsi entro il 30 aprile 2000.

8.4. *Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente circolare.*

Le numerose innovazioni introdotte nel «patto di stabilità interno» per l'anno 2000 potrebbero generare da parte degli enti locali una serie di richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalità del lavoro di questo ufficio, è necessario pervengano esclusivamente via e-mail o via fax (e non via telefono) agli indirizzi di riferimento di cui al punto 7.3.

A dette richieste verrà risposto sollecitamente con lo stesso mezzo di comunicazione usato.

Il Ministro: AMATO

ALLEGATI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI

L'esame degli allegati (da 1 a 5) della circolare n. 11 del 1999, ha posto in evidenza alcune anomalie nella compilazione dei prospetti per cui, in questa sede, si richiama la puntuale osservanza da parte degli enti ad una corretta compilazione dei nuovi allegati (da *A* ad *E*).

1. Indicazioni di carattere generale.

Mancanza della denominazione dell'ente. Sui prospetti inviati deve essere obbligatoriamente riportata l'indicazione della denominazione dell'ente cui si riferisce e, per i comuni non capoluogo, anche della provincia di appartenenza.

Dati espressi in unità di misura diversa. I dati vanno espressi in milioni di lire e arrotondati al milione per difetto o per eccesso senza riportare l'indicazione di valori decimali.

Prospetti e direttive non conformi a quelli riportati nella circolare. Si è riscontrato in numerosi casi (in particolare per l'allegato 5) che è stata usata modulistica, predisposta da alcune case editrici, non conforme alle direttive e ai contenuti stabiliti nella circolare n. 11 del 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Si raccomanda, pertanto, agli enti di porre la massima attenzione, nell'applicazione del nuovo «patto», sulla conformità della nuova modulistica con le direttive ufficiali.

Mancanza di referenti e di recapiti a cui rivolgersi per la rilevazione. Dato l'elevato numero di enti da gestire, è necessario che unitamente agli allegati vengano trasmesse, ai vari uffici del Ministero del tesoro, le informazioni sui referenti della rilevazione e sui recapiti ai quali rivolgersi in caso di chiarimenti (e-mail, fax, telefono).

2. Indicazioni riferite ai singoli allegati.

Allegati *A1* e *A2* (cassa).

Per la gestione di cassa si deve far riferimento alle riscossioni ed ai pagamenti (competenza + residui), così come definiti al punto 1 della presente circolare, relativi a tutto il periodo di riferimento. Tra le riscossioni non deve essere compreso il fondo di cassa.

Il punto 14 del prospetto *A2* rappresenta l'obiettivo programmatico per quegli enti che intendono valutare la propria conformità al «patto di stabilità interno» sulla base del saldo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000.

Allegati *B1* e *B2* (competenza).

Per la gestione di competenza si deve far riferimento agli accertamenti e agli impegni in conto competenza relativi all'anno di riferimento. Qualora l'ente si trovi nell'impossibilità di quantificare, per l'esercizio '99, tali importi in modo sufficientemente significativo, potrà, in prima approssimazione, far riferimento alle previsioni definitive relative al medesimo esercizio e, successivamente, confrontare gli accertamenti e gli impegni. Tra le entrate non deve essere compreso l'avanzo di amministrazione.

Il punto 14 del prospetto *B2* rappresenta l'obiettivo programmatico per quegli enti che intendono valutare la propria conformità al «patto di stabilità interno» sulla base del saldo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000.

Allegati *C, D* ed *E* (monitoraggio di cassa).

Per questi allegati occorre far riferimento alle riscossioni e ai pagamenti (competenza + residui), così come definiti al punto 1 della presente circolare.

Nella compilazione degli allegati *C* e *D*, occorre far riferimento, per entrambi gli esercizi 1999 e 2000 posti a confronto, a dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il primo trimestre dovranno essere riferiti al periodo dal 1° gennaio al 31 marzo; i dati a tutto il mese di giugno dovranno essere riferiti al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno, e così via).

Nella compilazione dell'allegato *E*, occorre far riferimento, per entrambi gli esercizi 1999 e 2000 posti a confronto, alle riscossioni e ai pagamenti di tutto l'anno.

Patto di stabilità interno - Art. 30 della legge n. 488 del 1999

ALLEGATO A1 - **GESTIONE DI CASSA**

Il presente prospetto deve essere compilato da tutti gli **Enti che non si avvalgono** della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri (punto 2 della circolare)

SALDO PROGRAMMATICO 2000

ENTE LOCALE: ______________________ (Prov. ____________)

(valori in milioni di lire)

	INCASSI VOCI	Riferimenti al bilancio o alla presente circolare	1999
A	Entrate finali	Titolo 1°-2°-3°-4°	
a detrarre:	*B Trasferimenti correnti da Stato*	*Titolo 2°- cat.1^*	
	C Trasferimenti correnti dalla UE	*Titolo 2° - cat. 4^*	
	D Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto	*Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^*	
	E Proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari	*Titolo 4° - cat. 1^*	
	F Trasferimenti in conto capitale dallo Stato	*Titolo 4° - cat. 2^*	
	G Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.	*Titolo 4° - parte cat. 4^ (o 5^)*	
	H Trasferim. in c/ cap.le dagli altri enti partecipanti al patto	*Titolo 4° - cat. 3^- parte 4^*	
	I Riscossione di crediti	*Titolo 4° - cat. 6^*	
	L Entrate con carattere di eccezionalità	*Punto 1.2. Circolare*	
M	**Incassi netti (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L)**		
	PAGAMENTI VOCI	Riferimenti al bilancio o alla presente circolare	**1999**
N	Spese correnti	Titolo 1°	
a detrarre:	*O Interessi passivi*	*Titolo 1° - intervento 6°*	
	P Spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione da Stato, da UE e da enti partecipanti al patto	*Punto 1.1.2. Circolare*	
	Q Spese con carattere di eccezionalità	*Punto 1.2. Circolare*	
R	**Pagamenti netti (N-O-P-Q)**		
S	**SALDO FINANZIARIO (M-R): Incassi netti - Pagamenti netti**	+/-	
1	***Incremento tendenziale*** *valore assoluto di: S x 3%*	+	
2	**SALDO TENDENZIALE stimato per il 2000** *somma algebrica di: S - (punto n.1)*	+/-	
3	*R x 1,1%* +		
4	*valore assoluto di: Saldo Tend 2000 (punto n.2) x 3%* +		
5	**Intervento correttivo 2000** *pari al valore maggiore tra (punto n.3) e (punto n.4)*	+	
6	**Eventuale recupero su obiettivo '99** *(in valore assoluto)*	+	
7	**SALDO PROGRAMMATICO 2000** *somma algebrica di: (punto n.2) + (punto n.5) + (punto n.6)*	+/-	

Patto di stabilità interno - Art. 30 della legge n. 488 del 1999

ALLEGATO B1 - **GESTIONE DI COMPETENZA**

Il presente prospetto deve essere compilato da tutti gli **Enti che non si avvalgono** della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri (punto 2 della circolare)

SALDO PROGRAMMATICO 2000

ENTE LOCALE: ______________________ (Prov. __________)

(valori in milioni di lire)

	ENTRATE VOCI	Riferimenti al bilancio o alla presente circolare	1999
A	Entrate finali	Titolo 1°-2°-3°-4°	
a detrarre: B	*Trasferimenti correnti da Stato*	*Titolo 2°- cat. 1^*	
C	*Trasferimenti correnti dalla UE*	*Titolo 2° - cat. 4^*	
D	*Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto*	*Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^*	
E	*Proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari*	*Titolo 4° - cat. 1^*	
F	*Trasferimenti in conto capitale dallo Stato*	*Titolo 4° - cat. 2^*	
G	*Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.*	*Titolo 4° - parte cat. 4^ (o 5^)*	
H	*Trasferim. in c/ cap.le dagli altri enti partecipanti al patto*	*Titolo 4° - cat. 3^- parte 4^*	
I	*Riscossione di crediti*	*Titolo 4° - cat. 6^*	
L	*Entrate con carattere di eccezionalità*	*Punto 1.2. Circolare*	
M	**Entrate nette (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L)**		

	SPESE VOCI	Riferimenti al bilancio o alla presente circolare	1999
N	Spese correnti	Titolo 1°	
a detrarre: O	*Interessi passivi*	*Titolo 1° - intervento 6°*	
P	*Spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione da Stato, da UE e da enti partecipanti al patto*	*Punto 1.1.2. Circolare*	
Q	*Spese con carattere di eccezionalità*	*Punto 1.2. Circolare*	
R	**Spese nette (N-O-P-Q)**		
S	**SALDO FINANZIARIO (M-R): Entrate nette - Spese nette**	+/-	
1	***Incremento tendenziale*** *valore assoluto di: S x 3%*	+	
2	**SALDO TENDENZIALE stimato per il 2000** *somma algebrica di: S - (punto n.1)*	+/-	
3	*R x 1,1%* +		
4	*valore assoluto di: Saldo Tend 2000 (punto n.2) x 3%* +		
5	**Intervento correttivo 2000** *pari al valore maggiore tra (punto n.3) e (punto n.4)*	+	
6	**Eventuale recupero su obiettivo '99** *(in valore assoluto)*	+	
7	**SALDO PROGRAMMATICO 2000** *somma algebrica di: (punto n.2) + (punto n.5) + (punto n.6)*	+/-	

Patto di stabilità interno - Art. 30 della legge n. 488 del 1999

ALLEGATO A2 - **GESTIONE DI CASSA**

Il presente prospetto deve essere compilato da tutti gli **Enti che si avvalgono** della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri o della facoltà di calcolare cumulativamente l'obiettivo programmatico per il biennio 1999-2000 con i nuovi criteri (punti 3 e 4 della circolare)

Ricalcolo del SALDO PROGRAMMATICO 1999 e SALDO PROGRAMMATICO 2000 / SALDO PROGRAMMATICO CUMULATO 1999-2000

ENTE LOCALE: ________________________ (Prov. __________)

(valori in milioni di lire)

		INCASSI VOCI	Riferimenti al bilancio o alla presente circolare	1998	1999
A		Entrate finali	Titolo 1°-2°-3°-4°		
a detrarre:	*B*	*Trasferimenti correnti da Stato*	*Titolo 2°- cat.1^*		
	C	*Trasferimenti correnti dalla UE*	*Titolo 2° - cat. 4^*		
	D	*Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto*	*Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^*		
	E	*Proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari*	*Titolo 4° - cat. 1^*		
	F	*Trasferimenti in conto capitale dallo Stato*	*Titolo 4° - cat. 2^*		
	G	*Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.*	*Titolo 4° - parte cat. 4^ (o 5^)*		
	H	*Trasferim. in c/ cap.le dagli altri enti partecipanti al patto*	*Titolo 4° - cat. 3^-parte 4^*		
	I	*Riscossione di crediti*	*Titolo 4° - cat. 6^*		
	L	*Entrate con carattere di eccezionalità*	*Punto 1.2. Circolare*		
M		**Incassi netti (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L)**			

		PAGAMENTI VOCI	Riferimenti al bilancio o alla presente circolare	1998	1999
N		Spese correnti	Titolo 1°		
a detrarre:	*O*	*Interessi passivi*	*Titolo 1° - Intervento 6°*		
	P	*Spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione da Stato, da UE e da enti partecipanti al patto*	*Punto 1.1.2. Circolare*		
	Q	*Spese con carattere di eccezionalità*	*Punto 1.2. Circolare*		
R		**Pagamenti netti (N-O-P-Q)**			
S		**SALDO FINANZIARIO (M-R): Incassi netti - Pagamenti netti**	+/-		
1		***Incremento tendenziale stimato per il 1999*** *valore assoluto di: S x 3,6%*	+		
2		**SALDO TENDENZIALE stimato per il 1999** *somma algebrica di: S - (punto n.1)*	+/-		
3		*dati '98: R x 1,1%*	+		
4		*valore assoluto di: Saldo Tend '99 (punto n.2) x 3%*	+		
5		**Intervento correttivo 1999** *pari al valore maggiore tra (punto n.3) e (punto n.4)*	+		
6		**SALDO PROGRAMMATICO 1999** *somma algebrica di: (punto n.2) + (punto n.5)*	+/-		
7		***Incremento tendenziale stimato per il 2000*** *valore assoluto di: Saldo Progr '99 (punto n.6) x 3%*	+		
8		**SALDO TENDENZIALE stimato per il 2000** *somma algebrica di: (punto n.6) - (punto n.7)*	+/-		
9		*dati '99: R x 1,1%*	+		
10		*valore assoluto di: Saldo Tend 2000 (punto n.8) x 3%*	+		
11		**Intervento correttivo 2000** *pari al valore maggiore tra (punto n.9) e (punto n.10)*	+		
12		**Eventuale recupero su obiettivo '99** ***(in valore assoluto)*** *da compilare come differenza tra il Saldo Progr. '99 (punto n 6) e il Saldo Finanz. '99 (punto S - dati '99)* *solo nel caso in cui tale differenza risulti positiva*	+		
13		**SALDO PROGRAMMATICO 2000** *somma algebrica di: (punto n.8) + (punto n.11) + (punto n.12)*	+/-		

14		**SALDO PROGRAMMATICO per il biennio 1999-2000** *somma algebrica di: (punto n.6) + (punto n.13)*	+/-	

Patto di stabilità interno - Art. 30 della legge n. 488 del 1999

ALLEGATO B2 - **GESTIONE DI COMPETENZA**

Il presente prospetto deve essere compilato da tutti gli **Enti che si avvalgono** della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri o della facoltà di calcolare cumulativamente l'obiettivo programmatico per il biennio 1999-2000 con i nuovi criteri (punti 3 e 4 della circolare)

Ricalcolo del SALDO PROGRAMMATICO 1999 e SALDO PROGRAMMATICO 2000 / SALDO PROGRAMMATICO CUMULATO 1999-2000

ENTE LOCALE: ______________________ (Prov. __________)

(valori in milioni di lire)

		ENTRATE VOCI	Riferimenti al bilancio o alla presente circolare	1998	1999
A		Entrate finali	Titolo 1°-2°-3°-4°		
a detrarre.	*B*	*Trasferimenti correnti da Stato*	*Titolo 2°- cat.1^*		
	C	*Trasferimenti correnti dalla UE*	*Titolo 2° - cat. 4^*		
	D	*Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto*	*Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^*		
	E	*Proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari*	*Titolo 4° - cat. 1^*		
	F	*Trasferimenti in conto capitale dallo Stato*	*Titolo 4° - cat. 2^*		
	G	*Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.*	*Titolo 4° - parte cat. 4^ (o 5^)*		
	H	*Trasferim. in c/ cap.le dagli altri enti partecipanti al patto*	*Titolo 4° - cat. 3^-parte 4^*		
	I	*Riscossione di crediti*	*Titolo 4° - cat. 6^*		
	L	*Entrate con carattere di eccezionalità*	*Punto 1.2. Circolare*		
M		**Entrate nette (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L)**			
		SPESE **VOCI**	Riferimenti al bilancio o alla presente circolare	**1998**	**1999**
N		Spese correnti	Titolo 1°		
a detrarre	*O*	*Interessi passivi*	*Titolo 1° - intervento 6°*		
	P	*Spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione da Stato, da UE e da enti partecipanti al patto*	*Punto 1.1.2. Circolare*		
	Q	*Spese con carattere di eccezionalità*	*Punto 1.2. Circolare*		
R		**Spese nette (N-O-P-Q)**			
S		**SALDO FINANZIARIO (M-R): Entrate nette - Spese nette**	+/-		
1		***Incremento tendenziale stimato per il 1999*** *valore assoluto di: S x 3,6%*	+		
2		**SALDO TENDENZIALE stimato per il 1999** *somma algebrica di: S - (punto n.1)*	+/-		
3		*dati '98: R x 1,1%*	+		
4		*valore assoluto di: Saldo Tend '99 (punto n.2) x 3%*	+		
5		**Intervento correttivo 1999** *pari al valore maggiore tra (punto n.3) e (punto n.4)*	+		
6		**SALDO PROGRAMMATICO 1999** *somma algebrica di: (punto n.2) + (punto n.5)*	+/-		
7		***Incremento tendenziale stimato per il 2000*** *valore assoluto di: Saldo Progr '99 (punto n.6) x 3%*	+		
8		**SALDO TENDENZIALE stimato per il 2000** *somma algebrica di: (punto n.6) - (punto n.7)*	+/-		
9		*dati '99: R x 1,1%*	+		
10		*valore assoluto di: Saldo Tend 2000 (punto n.8) x 3%*	+		
11		**Intervento correttivo 2000** *pari al valore maggiore tra (punto n.9) e (punto n.10)*	+		
12		**Eventuale recupero su obiettivo '99** ***(in valore assoluto)*** *da compilare come differenza tra il Saldo Progr '99 (punto n.6) e il Saldo Finanz. '99 (punto S - dati '99)* *solo nel caso in cui tale differenza risulti positiva*	+		
13		**SALDO PROGRAMMATICO 2000** *somma algebrica di: (punto n.8) + (punto n.11) + (punto n.12)*	+/-		

14	**SALDO PROGRAMMATICO per il biennio 1999-2000** *somma algebrica di: (punto n.6) + (punto n.13)*	+/-	

Patto di stabilità interno - Art. 30 della legge n. 488 del 1999

ALLEGATO C

Monitoraggio trimestrale di cassa

Province superiori a 400.000 abitanti
Comuni superiori a 60.000 abitanti

ENTE: ______________________ (Prov. ________)

DATI A TUTTO IL _____ TRIMESTRE

(valori in milioni di lire)

		INCASSI – VOCI	Riferimenti al bilancio o alla presente circolare	A tutto il ....trimestre 1999	2000
A		Entrate finali	Titolo 1°-2°-3°-4°		
a detrarre:	B	*Trasferimenti correnti da Stato*	*Titolo 2°- cat. 1^*		
	C	*Trasferimenti correnti dalla UE*	*Titolo 2° - cat. 4^*		
	D	*Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto*	*Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^*		
	E	*Proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari*	*Titolo 4° - cat. 1^*		
	F	*Trasferimenti in conto capitale dallo Stato*	*Titolo 4° - cat. 2^*		
	G	*Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.*	*Titolo 4° - parte cat. 4^ (o 5^)*		
	H	*Trasferim. in c/ cap.le dagli altri enti partecipanti al patto*	*Titolo 4° - cat. 3^-parte 4^*		
	I	*Riscossione di crediti*	*Titolo 4° - cat. 6^*		
	L	*Entrate con carattere di eccezionalità*	*Punto 1.2. Circolare*		
M		**Incassi netti (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L)**			

		PAGAMENTI – VOCI	Riferimenti al bilancio o alla presente circolare	A tutto il ....trimestre 1999	2000
N		Spese correnti	Titolo 1°		
a detrarre:	O	*Interessi passivi*	*Titolo 1° - intervento 6°*		
	P	*Spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione da Stato, da UE e da enti partecipanti al patto*	*Punto 1.1.2. Circolare*		
	Q	*Spese con carattere di eccezionalità*	*Punto 1.2. Circolare*		
R		**Pagamenti netti (N-O-P-Q)**			
S		**SALDO FINANZIARIO (M-R): Incassi netti - Pagamenti netti**	+/-		

N.B. Il presente prospetto deve essere trasmesso trimestralmente (via e-mail o via fax) al Ministero del Tesoro (all'indirizzo di cui al punto 7.3 della circolare)

Patto di stabilità interno - Art. 30 della legge n. 488 del 1999

ALLEGATO C 1

Province superiori a 400.000 abitanti
Comuni superiori a 60.000 abitanti

Informazioni aggiuntive per il calcolo dell'indebitamento netto

ENTE: ______________________ (Prov. __________)

(valori in milioni di lire)

INCASSI VOCI		A tutto il ....trimestre 1999	2000
I.C.I.	(per comuni)		
Addizionale I.R.P.E.F.	(per comuni e province)		
Imposta provinciale di trascrizione	(per province)		
Imposta sulle assicurazioni R.C. auto	(per province)		
Tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani	(per comuni)		
Compartecipazione I.R.A.P.	(per comuni e province)		
Proventi per attività finanziarie	(per comuni e province)		
Proventi per concessioni edilizie e condono edilizio	(per comuni)		

PAGAMENTI VOCI		A tutto il ....trimestre 1999	2000
I.R.A.P. (quale datore di lavoro)			
I.R.A.P. (per attività produttive)			
Altre imposte			

FLUSSI CON LE AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI (incassi e pagamenti)	A tutto il ....trimestre 1999	2000
Riscossioni di crediti da Aziende per regolazione anticipazioni		
Mutui a ripiano disavanzi Aziende		
Trasferimenti correnti ad Aziende per regolazione anticipazioni		
Trasferimenti correnti ad Aziende per contributi in conto esercizio		
Concessioni di crediti ad Aziende per anticipazioni		

N.B. - Il presente prospetto deve essere trasmesso trimestralmente (via e-mail o via fax) al Ministero del Tesoro (all'indirizzo di cui al punto 7.3 della circolare) congiuntamente all'allegato C

Patto di stabilità interno - Art. 30 della legge n. 488 del 1999

ALLEGATO D **Monitoraggio trimestrale di cassa** **Province sino a 400.000 abitanti**
Comuni tra i 15.000 e i 60.000 abitanti

ENTE: ______________ (Prov. ______)

DATI A TUTTO IL _____ TRIMESTRE

(valori in milioni di lire)

	INCASSI VOCI	Riferimenti al bilancio o alla presente circolare	A tutto il ....trimestre 1999	2000
A	Entrate finali	Titolo 1°-2°-3°-4°		
a detrarre:	*B Trasferimenti correnti da Stato*	*Titolo 2°- cat.1^*		
	C Trasferimenti correnti dalla UE	*Titolo 2° - cat. 4^*		
	D Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto	*Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^*		
	E Proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari	*Titolo 4° - cat. 1^*		
	F Trasferimenti in conto capitale dallo Stato	*Titolo 4° - cat. 2^*		
	G Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.	*Titolo 4° - parte cat. 4^ (o 5^)*		
	H Trasferim. in c/ cap.le dagli altri enti partecipanti al patto	*Titolo 4° - cat. 3^-parte 4^*		
	I Riscossione di crediti	*Titolo 4° - cat. 6^*		
	L Entrate con carattere di eccezionalità	*Punto 1.2. Circolare*		
M	**Incassi netti (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L)**			

	PAGAMENTI VOCI	Riferimenti al bilancio o alla presente circolare	A tutto il ....trimestre 1999	2000
N	Spese correnti	Titolo 1°		
a detrarre:	*O Interessi passivi*	*Titolo 1° - intervento 6°*		
	P Spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione da Stato, da UE e da enti partecipanti al patto	*Punto 1.1.2. Circolare*		
	Q Spese con carattere di eccezionalità	*Punto 1.2. Circolare*		
R	**Pagamenti netti (N-O-P-Q)**			
S	**SALDO FINANZIARIO (M-R): Incassi netti - Pagamenti netti** +/-			

N.B. Il presente prospetto deve essere trasmesso trimestralmente (preferibilmente via fax) esclusivamente alla Ragioneria Provinciale dello Stato competente per territorio (vedi punto 7.2.2 della circolare)

Patto di stabilità interno - Art. 30 della legge n. 488 del 1999

ALLEGATO E

Monitoraggio annuale di cassa

Comuni inferiori a 15.000 abitanti

ENTE: ____________________ (Prov. __________)

DATI A TUTTO L'ANNO 1999 E 2000

(valori in milioni di lire)

	INCASSI	Riferimenti al bilancio o	A tutto l'anno	
	VOCI	alla presente circolare	1999	2000
A	Entrate finali	Titolo 1°-2°-3°-4°		
a detrarre:	*B Trasferimenti correnti da Stato*	*Titolo 2°- cat. 1^*		
	C Trasferimenti correnti dalla UE	*Titolo 2° - cat. 4^*		
	D Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto	*Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^*		
	E Proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari	*Titolo 4° - cat. 1^*		
	F Trasferimenti in conto capitale dallo Stato	*Titolo 4° - cat. 2^*		
	G Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.	*Titolo 4° - parte cat. 4^ (o 5^)*		
	H Trasferim. in c/ cap.le dagli altri enti partecipanti al patto	*Titolo 4° - cat. 3^-parte 4^*		
	I Riscossione di crediti	*Titolo 4° - cat. 6^*		
	L Entrate con carattere di eccezionalità	*Punto 1.2. Circolare*		
M	**Incassi netti (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L)**			

	PAGAMENTI	Riferimenti al bilancio o	A tutto l'anno	
	VOCI	alla presente circolare	1999	2000
N	Spese correnti	Titolo 1°		
a detrarre:	*O Interessi passivi*	*Titolo 1° - intervento 6°*		
	P Spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione da Stato, da UE e da enti partecipanti al patto	*Punto 1.1.2. Circolare*		
	Q Spese con carattere di eccezionalità	*Punto 1.2. Circolare*		
R	**Pagamenti netti (N-O-P-Q)**			
S	**SALDO FINANZIARIO (M-R): Incassi netti - Pagamenti netti**	+/-		

N.B. Il presente prospetto deve essere trasmesso annualmente (preferibilmente via fax) esclusivamente alla Ragioneria Provinciale dello Stato competente per territorio (vedi punto 7.2.3 della circolare)

ESEMPI

ESEMPIO N. 1 - Calcolo del Saldo Programmatico 2000, partendo da un Saldo Finanziario 1999 negativo

ALLEGATO A1 - **GESTIONE DI CASSA**

Il presente prospetto deve essere compilato da tutti gli **Enti che non si avvalgono** della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri (punto 2 della circolare)

SALDO PROGRAMMATICO 2000

ENTE LOCALE: ____________________ (Prov. __________)

(valori in milioni di lire)

	INCASSI VOCI	Riferimenti al bilancio o alla presente circolare	1999
A	Entrate finali	Titolo 1°-2°-3°-4°	2.000
a detrarre: B	*Trasferimenti correnti da Stato*	*Titolo 2°- cat.1^*	300
C	*Trasferimenti correnti dalla UE*	*Titolo 2° - cat. 4^*	50
D	*Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto*	*Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^*	100
E	*Proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari*	*Titolo 4° - cat. 1^*	150
F	*Trasferimenti in conto capitale dallo Stato*	*Titolo 4° - cat. 2^*	50
G	*Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.*	*Titolo 4° - parte cat. 4^ (o 5^)*	0
H	*Trasferim. in c/ cap.le dagli altri enti partecipanti al patto*	*Titolo 4° - cat. 3^- parte 4^*	100
I	*Riscossione di crediti*	*Titolo 4° - cat. 6^*	250
L	*Entrate con carattere di eccezionalità*	*Punto 1.2. Circolare*	0
M	**Incassi netti (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L)**		**1.000**

	PAGAMENTI VOCI	Riferimenti al bilancio o alla presente circolare	1999
N	Spese correnti	Titolo 1°	2.500
a detrarre: O	*Interessi passivi*	*Titolo 1° - intervento 6°*	500
P	*Spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione da Stato, da UE e da enti partecipanti al patto*	*Punto 1.1.2. Circolare*	150
Q	*Spese con carattere di eccezionalità*	*Punto 1.2. Circolare*	0
R	**Pagamenti netti (N-O-P-Q)**		**1.850**
S	**SALDO FINANZIARIO (M-R): Incassi netti - Pagamenti netti**	+/-	**-850**
1	***Incremento tendenziale*** *valore assoluto di: S x 3%: (850 x 3%) = 26*	+	*26*
2	**SALDO TENDENZIALE stimato per il 2000** *somma algebrica di: S - (punto n.1): (-850 - 26) = -876*	+/-	**-876**
3	*R x 1,1%: (1.850 x 1,1%) = 20*	+ *20*	
4	*valore assoluto di: Saldo Tend 2000 (punto n.2) x 3%: (876 x 3%) =26*	+ *26*	
5	**Intervento correttivo 2000** *pari al valore maggiore tra (punto n.3) e (punto n.4)*	+	**26**
6	**Eventuale recupero su obiettivo '99** *(in valore assoluto): valore ipotizzato*	+	**2**
7	**SALDO PROGRAMMATICO 2000** *somma algebrica di: (punto 2)+(punto 5)+(punto 6): (-876)+(+26)+(+2) = -848*	+/-	**-848**

ESEMPIO N. 2 - Calcolo del Saldo Programmatico 2000, partendo da un Saldo Finanziario 1999 positivo

ALLEGATO A1 **- GESTIONE DI CASSA**

Il presente prospetto deve essere compilato da tutti gli **Enti che non si avvalgono** della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri (punto 2 della circolare)

SALDO PROGRAMMATICO 2000

ENTE LOCALE: ______________________ (Prov. ____________)

(valori in milioni di lire)

	INCASSI VOCI	Riferimenti al bilancio o alla presente circolare	1999
A	Entrate finali	Titolo 1°-2°-3°-4°	3.000
a detrarre:	*B Trasferimenti correnti da Stato*	*Titolo 2° - cat. 1^*	300
	C Trasferimenti correnti dalla UE	*Titolo 2° - cat. 4^*	50
	D Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto	*Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^*	100
	E Proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari	*Titolo 4° - cat. 1^*	150
	F Trasferimenti in conto capitale dallo Stato	*Titolo 4° - cat. 2^*	50
	G Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.	*Titolo 4° - parte cat. 4^ (o 5^)*	0
	H Trasferim. in c/cap.le dagli altri enti partecipanti al patto	*Titolo 4° - cat. 3^- parte 4^*	100
	I Riscossione di crediti	*Titolo 4° - cat. 6^*	250
	L Entrate con carattere di eccezionalità	*Punto 1.2. Circolare*	0
M	**Incassi netti (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L)**		**2.000**

	PAGAMENTI VOCI	Riferimenti al bilancio o alla presente circolare	1999
N	Spese correnti	Titolo 1°	2.500
a detrarre:	*O Interessi passivi*	*Titolo 1° - intervento 6°*	600
	P Spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione da Stato, da UE e da enti partecipanti al patto	*Punto 1.1.2. Circolare*	150
	Q Spese con carattere di eccezionalità	*Punto 1.2. Circolare*	0
R	**Pagamenti netti (N-O-P-Q)**		**1.750**
S	SALDO FINANZIARIO (M-R): Incassi netti - Pagamenti netti	+/-	**250**
1	***Incremento tendenziale*** *valore assoluto di: S x 3%: (250 x 3%) = 8*	+	*8*
2	**SALDO TENDENZIALE stimato per il 2000** *somma algebrica di: S - (punto n.1): (250 - 8) = 242*	+/-	**242**
3	*R x 1,1%: (1.750 x 1,1%) = 19* +	*19*	
4	*valore assoluto di: Saldo Tend 2000 (punto n.2) x 3%: (242 x 3%) = 7* +	7	
5	**Intervento correttivo 2000** *pari al valore maggiore tra (punto n.3) e (punto n.4)*	+	**19**
6	**Eventuale recupero su obiettivo '99** *(in valore assoluto): valore ipotizzato*	+	**2**
7	**SALDO PROGRAMMATICO 2000** *somma algebrica di: (punto 2)+(punto 5)+(punto 6): (+242)+(+19)+(+2) = 263*	+/-	**263**

ESEMPIO N. 3 - Calcolo del saldo programmatico 2000, partendo da un saldo finanziario 1998 negativo ed ipotizzando per il 1999 un saldo finanziario positivo in linea con l'obiettivo '99 ricalcolato con i nuovi criteri (ipotesi dell'assenza di un recupero nel 2000 di una parte dell'obiettivo '99)

ALLEGATO A2 - **GESTIONE DI CASSA**

Il presente prospetto deve essere compilato da tutti gli **Enti che si avvalgono** della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri o della facoltà di calcolare cumulativamente l'obiettivo programmatico per il biennio 1999-2000 con i nuovi criteri (punti 3 e 4 della circolare)

Ricalcolo del SALDO PROGRAMMATICO 1999 e SALDO PROGRAMMATICO 2000 / SALDO PROGRAMMATICO CUMULATO 1999-2000

ENTE LOCALE: ______________________ (Prov. ____________)

(valori in milioni di lire)

		INCASSI VOCI	Riferimenti al bilancio o alla presente circolare	1998	1999
A		Entrate finali	Titolo 1°-2°-3°-4°	1.900	2.400
a detrarre:	*B*	*Trasferimenti correnti da Stato*	*Titolo 2°- cat.1^*	100	110
	C	*Trasferimenti correnti dalla UE*	*Titolo 2° - cat. 4^*	80	90
	D	*Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto*	*Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^*	200	250
	E	*Proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari*	*Titolo 4° - cat. 1^*	0	0
	F	*Trasferimenti in conto capitale dallo Stato*	*Titolo 4° - cat. 2^*	60	70
	G	*Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.*	*Titolo 4° - parte cat. 4^ (o 5^)*	0	0
	H	*Trasferim. in c/ cap.le dagli altri enti partecipanti al patto*	*Titolo 4° - cat. 3^-parte 4^*	20	30
	I	*Riscossione di crediti*	*Titolo 4° - cat. 6^*	40	50
	L	*Entrate con carattere di eccezionalità*	*Punto 1.2. Circolare*	0	0
M		**Incassi netti (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L)**		**1.400**	**1.800**
		PAGAMENTI **VOCI**	**Riferimenti al bilancio o alla presente circolare**	**1998**	**1999**
N		Spese correnti	Titolo 1°	2.000	2.150
a detrarre:	*O*	*Interessi passivi*	*Titolo 1° - intervento 6°*	200	250
	P	*Spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione da Stato, da UE e da enti partecipanti al patto*	*Punto 1.1.2. Circolare*	160	200
	Q	*Spese con carattere di eccezionalità*	*Punto 1.2. Circolare*	0	0
R		**Pagamenti netti (N-O-P-Q)**		**1.640**	**1.700**
S		**SALDO FINANZIARIO (M-R): Incassi netti - Pagamenti netti**	+/-	**-240**	**100**
1		***Incremento tendenziale stimato per il 1999*** *valore assoluto di: S x 3,6%: (240 x 3,6%) = 9*	+	9	###
2		**SALDO TENDENZIALE stimato per il 1999** *somma algebrica di: S - (punto n.1): (-240 - 9) = -249*	+/-	**-249**	###
3		*dati '98: R x 1,1%: (1.640 x 1,1%) = 18*	+	*18*	###
4		*valore assoluto di: Saldo Tend '99 (punto n.2) x 3%: (249 x 3%) = 7*	+	*7*	###
5		**Intervento correttivo 1999** *pari al valore maggiore tra (punto n.3) e (punto n.4)*	+	**18**	###
6		**SALDO PROGRAMMATICO 1999** *somma algebrica di: (punto n.2) + (punto n.5): (-249 + 18) = -231*	+/-	###	**-231**
7		***Incremento tendenziale stimato per il 2000*** *valore assoluto di: Saldo Progr '99 (punto n.6) x 3%: (231 x 3%) = 7*	+	###	*7*
8		**SALDO TENDENZIALE stimato per il 2000** *somma algebrica di: (punto n.6) - (punto n.7): (-231 - 7) = -238*	+/-	###	**-238**
9		*dati '99: R x 1,1%: (1.700 x 1,1%) = 19*	+	###	*19*
10		*valore assoluto di: Saldo Tend 2000 (punto n.8) x 3%: (238 x 3%) = 7*	+	###	*7*
11		**Intervento correttivo 2000** *pari al valore maggiore tra (punto n.9) e (punto n.10)*	+	###	**19**
12		**Eventuale recupero su obiettivo '99** *(in valore assoluto)* *da compilare come differenza tra il Saldo Progr. '99 (punto n.6) e il Saldo Finanz. '99 (punto S - dati '99) solo nel caso in cui tale differenza risulti positiva*	+	###	-
13		**SALDO PROGRAMMATICO 2000** *somma algebrica di: (punto 8)+(punto 11)+(punto 12): (-238) + (+19) + (0) = -219*	+/-	###	**-219**

14	**SALDO PROGRAMMATICO per il biennio 1999-2000** *somma algebrica di: (punto n.6) + (punto n.13): (-231) + (-219) = -450*	+/-		**-450**

ESEMPIO N. 4 - Calcolo del saldo programmatico 2000, partendo da un saldo finanziario 1998 positivo ed ipotizzando per il 1999 un saldo finanziario positivo ma non in linea con l'obiettivo '99 ricalcolato con i nuovi criteri (ipotesi dell'esistenza di un recupero nel 2000 di una parte dell'obiettivo '99)

ALLEGATO A2 - GESTIONE DI CASSA

Il presente prospetto deve essere compilato da tutti gli **Enti che si avvalgono** della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri o della facoltà di calcolare cumulativamente l'obiettivo programmatico per il biennio 1999-2000 con i nuovi criteri (punti 3 e 4 della circolare)

Ricalcolo del SALDO PROGRAMMATICO 1999 e SALDO PROGRAMMATICO 2000 / SALDO PROGRAMMATICO CUMULATO 1999-2000

ENTE LOCALE: ______________________ (Prov. __________)

(valori in milioni di lire)

	INCASSI VOCI	Riferimenti al bilancio o alla presente circolare	1998	1999
A	Entrate finali	Titolo 1°-2°-3°-4°	2.500	2.900
a detrarre: B	*Trasferimenti correnti da Stato*	*Titolo 2° - cat.1^*	280	400
C	*Trasferimenti correnti dalla UE*	*Titolo 2° - cat. 4^*	60	70
D	*Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto*	*Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^*	100	150
E	*Proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari*	*Titolo 4° - cat. 1^*	0	0
F	*Trasferimenti in conto capitale dallo Stato*	*Titolo 4° - cat. 2^*	30	40
G	*Trasferimenti in conto capitale dalle U.E.*	*Titolo 4° - parte cat. 4^ (o 5^)*	0	0
H	*Trasferim. in c/ cap.le dagli altri enti partecipanti al patto*	*Titolo 4° - cat. 3^-parte 4^*	10	10
I	*Riscossione di crediti*	*Titolo 4° - cat. 6^*	20	30
L	*Entrate con carattere di eccezionalità*	*Punto 1.2. Circolare*	0	0
M	**Incassi netti (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L)**		**2.000**	**2.200**
	PAGAMENTI **VOCI**	**Riferimenti al bilancio o alla presente circolare**	**1998**	**1999**
N	Spese correnti	Titolo 1°	2.200	2.600
a detrarre: O	*Interessi passivi*	*Titolo 1° - Intervento 6°*	450	500
P	*Spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione da Stato, da UE e da enti partecipanti al patto*	*Punto 1.1.2. Circolare*	200	200
Q	*Spese con carattere di eccezionalità*	*Punto 1.2. Circolare*	0	0
R	**Pagamenti netti (N-O-P-Q)**		**1.550**	**1.900**
S	**SALDO FINANZIARIO (M-R): Incassi netti - Pagamenti netti**	+/-	**450**	**300**
1	***Incremento tendenziale stimato per il 1999*** *valore assoluto di: S x 3,6%: (450 x 3,6%) = 16*	+	*16*	####
2	**SALDO TENDENZIALE stimato per il 1999** *somma algebrica di: S - (punto n.1): (450 - 16) = 434*	+/-	**434**	####
3	*dati '98: R x 1,1%: (1.550 x 1,1%) = 17*	+	*17*	####
4	*valore assoluto di: Saldo Tend '99 (punto n.2) x 3%: (434 x 3%) = 13*	+	*13*	####
5	**Intervento correttivo 1999** *pari al valore maggiore tra (punto n.3) e (punto n.4)*	+	**17**	####
6	**SALDO PROGRAMMATICO 1999** *somma algebrica di: (punto n.2) + (punto n.5): (434 + 17) = 451*	+/-	####	**451**
7	***Incremento tendenziale stimato per il 2000*** *valore assoluto di: Saldo Progr '99 (punto n.6) x 3%: (451 x 3%) = 14*	+	####	*14*
8	**SALDO TENDENZIALE stimato per il 2000** *somma algebrica di: (punto n.6) - (punto n.7): (451 - 14) = 437*	+/-	####	**437**
9	*dati '99: R x 1,1%: (1.900 x 1,1%) = 21*	+	####	*21*
10	*valore assoluto di: Saldo Tend 2000 (punto n.8) x 3%: (437 x 3%) = 13*	+	####	*13*
11	**Intervento correttivo 2000** *pari al valore maggiore tra (punto n.9) e (punto n.10)*	+	####	**21**
12	**Eventuale recupero su obiettivo '99** *(in Valore assoluto)* *da compilare come differenza tra il Saldo Progr. '99 (punto n.6) e il Saldo Finanz. '99 (punto S - dati '99)* *solo nel caso in cui tale differenza risulti positiva: (451 - 300) = 151 (positivo)*	+	####	**151**
13	**SALDO PROGRAMMATICO 2000** *somma algebrica di: (punto 8)+(punto 11)+(punto 12): (+437)+(+21)+(+151) = 609*	+/-	####	**609**

14	**SALDO PROGRAMMATICO per il biennio 1999-2000** *somma algebrica di: (punto n.6) + (punto n.13): (+451) + (+609) = 1.060*	+/-	**1.060**

ESEMPIO N. 5 - **Calcolo del saldo programmatico 2000, partendo da un saldo finanziario per il 1998 positivo ed ipotizzando per il 1999 un saldo finanziario ancora positivo in linea con l'obiettivo '99 ricalcolato con i nuovi criteri (ipotesi di assenza di un recupero nel 2000 di una parte dell'obiettivo '99)**

ALLEGATO A2 - GESTIONE DI CASSA

Il presente prospetto deve essere compilato da tutti gli **Enti che si avvalgono** della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri o della facoltà di calcolare cumulativamente l'obiettivo programmatico per il biennio 1999-2000 con i nuovi criteri (punti 3 e 4 della circolare)

Ricalcolo del SALDO PROGRAMMATICO 1999 e SALDO PROGRAMMATICO 2000 / SALDO PROGRAMMATICO CUMULATO 1999-2000

ENTE LOCALE: ______________________ (Prov. __________)

(valori in milioni di lire)

	INCASSI VOCI	Riferimenti al bilancio o alla presente circolare	1998	1999
A	Entrate finali	Titolo 1°-2°-3°-4°	2.500	2.900
a detrarre: B	*Trasferimenti correnti da Stato*	*Titolo 2° - cat. 1^*	280	400
C	*Trasferimenti correnti dalla UE*	*Titolo 2° - cat. 4^*	60	70
D	*Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto*	*Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^*	100	150
E	*Proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari*	*Titolo 4° - cat. 1^*	0	0
F	*Trasferimenti in conto capitale dallo Stato*	*Titolo 4° - cat. 2^*	30	40
G	*Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.*	*Titolo 4° - parte cat. 4^ (o 5^)*	0	0
H	*Trasferim. in c/ cap.le dagli altri enti partecipanti al patto*	*Titolo 4° - cat. 3^-parte 4^*	10	10
I	*Riscossione di crediti*	*Titolo 4° - cat. 6^*	20	30
L	*Entrate con carattere di eccezionalità*	*Punto 1.2. Circolare*	0	0
M	Incassi netti (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L)		**2.000**	**2.200**
	PAGAMENTI VOCI	Riferimenti al bilancio o alla presente circolare	1998	1999
N	Spese correnti	Titolo 1°	2.200	2.500
a detrarre: O	*Interessi passivi*	*Titolo 1° - Intervento 6°*	450	600
P	*Spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione da Stato, da UE e da enti partecipanti al patto*	*Punto 1.1.2. Circolare*	200	200
Q	*Spese con carattere di eccezionalità*	*Punto 1.2. Circolare*	0	0
R	Pagamenti netti (N-O-P-Q)		**1.550**	**1.700**
S	SALDO FINANZIARIO (M-R): Incassi netti - Pagamenti netti	+/-	**450**	**500**
1	***Incremento tendenziale stimato per il 1999*** *valore assoluto di: S x 3,6%: (450 x 3,6%) = 16*	+	*16*	###
2	**SALDO TENDENZIALE stimato per il 1999** *somma algebrica di: S - (punto n.1): (450 - 16) = 434*	+/-	**434**	###
3	*dati '98: R x 1,1%: (1.550 x 1,1%) = 17*	+	*17*	###
4	*valore assoluto di: Saldo Tend '99 (punto n.2) x 3%: (434 x 3%) = 13*	+	*13*	###
5	**Intervento correttivo 1999** *pari al valore maggiore tra (punto n.3) e (punto n.4)*	+	**17**	###
6	**SALDO PROGRAMMATICO 1999** *somma algebrica di: (punto n.2) + (punto n.5): (434 + 17) = 451*	+/-	###	**451**
7	***Incremento tendenziale stimato per il 2000*** *valore assoluto di: Saldo Progr '99 (punto n.6) x 3%: (451 x 3%) = 14*	+	###	*14*
8	**SALDO TENDENZIALE stimato per il 2000** *somma algebrica di: (punto n.6) - (punto n.7): (451 - 14) = 437*	+/-	###	**437**
9	*dati '99: R x 1,1%: (1.700 x 1,1%) = 19*	+	###	*19*
10	*valore assoluto di: Saldo Tend 2000 (punto n.8) x 3%: (437 x 3%) = 13*	+	###	*13*
11	**Intervento correttivo 2000** *pari al valore maggiore tra (punto n.9) e (punto n.10)*	+	###	**19**
12	**Eventuale recupero su obiettivo '99** *(in valore assoluto)* *da compilare come differenza tra il Saldo Progr. '99 (punto n.6) e il Saldo Finanz. '99 (punto S - dati '99)* *solo nel caso in cui tale differenza risulti positiva*	+	###	-
13	**SALDO PROGRAMMATICO 2000** *somma algebrica di: (punto 8)+(punto 11)+(punto 12): (+437)+(+19)+(0) = 456*	+/-	###	**456**

14	**SALDO PROGRAMMATICO per il biennio 1999-2000** *somma algebrica di: (punto n.6) + (punto n.13): (+451) + (+456) = 907*	+/-	**907**

ESEMPIO N. 6 - Calcolo del saldo programmatico 2000, partendo da un saldo finanziario per il 1998 negativo ed ipotizzando per il 1999 un saldo finanziario ancora negativo ma in linea con l'obiettivo '99 ricalcolato con i nuovi criteri (ipotesi di assenza recupero '99)

ALLEGATO A2 - **GESTIONE DI CASSA**

Il presente prospetto deve essere compilato da tutti gli **Enti che si avvalgono** della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri o della facoltà di calcolare cumulativamente l'obiettivo programmatico per il biennio 1999-2000 con i nuovi criteri (punti 3 e 4 della circolare)

Ricalcolo del SALDO PROGRAMMATICO 1999 e SALDO PROGRAMMATICO 2000 / SALDO PROGRAMMATICO CUMULATO 1999-2000

ENTE LOCALE: ______________________ (Prov. __________)

(valori in milioni di lire)

	INCASSI VOCI	Riferimenti al bilancio o alla presente circolare	1998	1999
A	Entrate finali	Titolo 1°-2°-3°-4°	1.900	2.400
a detrarre: *B*	*Trasferimenti correnti da Stato*	*Titolo 2°- cat.1^*	100	110
C	*Trasferimenti correnti dalla UE*	*Titolo 2° - cat. 4^*	80	90
D	*Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto*	*Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5^*	200	250
E	*Proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari*	*Titolo 4° - cat. 1^*	0	0
F	*Trasferimenti in conto capitale dallo Stato*	*Titolo 4° - cat. 2^*	60	70
G	*Trasferimenti in conto capitale dalle U.E.*	*Titolo 4° - parte cat. 4^ (o 5^)*	0	0
H	*Trasferim. in c/ cap.le degli altri enti partecipanti al patto*	*Titolo 4° - cat. 3^-parte 4^*	20	30
I	*Riscossione di crediti*	*Titolo 4° - cat. 6^*	40	50
L	*Entrate con carattere di eccezionalità*	*Punto 1.2. Circolare*	0	0
M	**Incassi netti (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L)**		**1.400**	**1.800**

	PAGAMENTI VOCI	Riferimenti al bilancio o alla presente circolare	1998	1999
N	Spese correnti	Titolo 1°	2.000	2.500
a detrarre: *O*	*Interessi passivi*	*Titolo 1° - intervento 6°*	200	300
P	*Spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione da Stato, da UE e da enti partecipanti al patto*	*Punto 1.1.2. Circolare*	160	200
Q	*Spese con carattere di eccezionalità*	*Punto 1.2. Circolare*	0	0
R	Pagamenti netti (N-O-P-Q)		**1.640**	**2.000**
S	**SALDO FINANZIARIO (M-R): Incassi netti - Pagamenti netti**	+/-	**-240**	**-200**
1	***Incremento tendenziale stimato per il 1999*** *valore assoluto di: S x 3,6%: (240 x 3,6%) = 9*	+	*9*	###
2	**SALDO TENDENZIALE stimato per il 1999** *somma algebrica di: S - (punto n.1): (-240 - 9) = -249*	+/-	**-249**	###
3	*dati '98: R x 1,1%: (1.640 x 1,1%) = 18*	+	*18*	###
4	*valore assoluto di: Saldo Tend '99 (punto n.2) x 3%: (249 x 3%) = 7*	+	*7*	###
5	**Intervento correttivo 1999** *pari al valore maggiore tra (punto n.3) e (punto n.4)*	+	**18**	###
6	**SALDO PROGRAMMATICO 1999** *somma algebrica di: (punto n.2) + (punto n.5): (-249 + 18) = -231*	+/-	###	**-231**
7	***Incremento tendenziale stimato per il 2000*** *valore assoluto di: Saldo Progr '99 (punto n.6) x 3%: (231 x 3%) = 7*	+	###	**7**
8	**SALDO TENDENZIALE stimato per il 2000** *somma algebrica di: (punto n.6) - (punto n.7): (-231 - 7) = -238*	+/-	###	**-238**
9	*dati '99: R x 1,1%: (2.000 x 1,1%) = 22*	+	###	22
10	*valore assoluto di: Saldo Tend 2000 (punto n.8) x 3%: (238 x 3%) = 7*	+	###	7
11	**Intervento correttivo 2000** *pari al valore maggiore tra (punto n.9) e (punto n.10)*	+	###	**22**
12	**Eventuale recupero su obiettivo '99** *(in valore assoluto)* *da compilare come differenza tra il Saldo Progr '99 (punto n 6) e il Saldo Finanz. '99 (punto S - dati '99) solo nel caso in cui tale differenza risulti positiva*	+	###	-
13	**SALDO PROGRAMMATICO 2000** *somma algebrica di: (punto 8)+(punto 11)+(punto 12): (-238)+(+22)+(0) = -216*	+/-	###	**-216**

14	**SALDO PROGRAMMATICO per il biennio 1999-2000** *somma algebrica di: (punto n.6) + (punto n.13): (-231) + (-216) = -447*	+/-	**-447**

ESEMPIO N. 7 - **Calcolo del saldo programmatico 2000, partendo da un saldo finanziario per il 1998 positivo ed ipotizzando per il 1999 un saldo finanziario negativo (ipotesi dell'esistenza di un recupero nel 2000 di una parte dell'obiettivo '99)**

ALLEGATO A2 - GESTIONE DI CASSA

Il presente prospetto deve essere compilato da tutti gli **Enti che si avvalgono** della facoltà di ricalcolare l'obiettivo programmatico 1999 con i nuovi criteri o della facoltà di calcolare cumulativamente l'obiettivo programmatico per il biennio 1999-2000 con i nuovi criteri (punti 3 e 4 della circolare)

Ricalcolo del SALDO PROGRAMMATICO 1999 e SALDO PROGRAMMATICO 2000 / SALDO PROGRAMMATICO CUMULATO 1999-2000

ENTE LOCALE: ______________________ (Prov. __________)

(valori in milioni di lire)

	INCASSI VOCI	Riferimenti al bilancio o alla presente circolare	1998	1999
A	Entrate finali	Titolo 1°-2°-3°-4°	2.500	2.900
a detrarre: B	*Trasferimenti correnti da Stato*	*Titolo 2°- cat. 1^*	280	400
C	*Trasferimenti correnti dalla UE*	*Titolo 2° - cat. 4^*	60	70
D	*Trasferim.corr. dagli altri enti partecipanti al patto*	*Titolo 2° - cat. 2^-3^-parte 5*	100	150
E	*Proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari*	*Titolo 4° - cat. 1^*	0	0
F	*Trasferimenti in conto capitale dallo Stato*	*Titolo 4° - cat. 2^*	30	40
G	*Trasferimenti in conto capitale dalla U.E.*	*Titolo 4°-parte cat.4^ (o 5^)*	0	0
H	*Trasferim. in c/ cap.le dagli altri enti partecipanti al patto*	*Titolo 4° - cat. 3^-parte 4^*	10	10
I	*Riscossione di crediti*	*Titolo 4° - cat. 6^*	20	30
L	*Entrate con carattere di eccezionalità*	*Punto 1.2. Circolare*	0	0
M	**Incassi netti (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L)**		**2.000**	**2.200**
	PAGAMENTI **VOCI**	**Riferimenti al bilancio o alla presente circolare**	**1998**	**1999**
N	Spese correnti	Titolo 1°	2.200	3.000
a detrarre: O	*Interessi passivi*	*Titolo 1° - Intervento 6°*	450	500
P	*Spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione da Stato, da UE e da enti partecipanti al patto*	*Punto 1.1.2. Circolare*	200	200
Q	*Spese con carattere di eccezionalità*	*Punto 1.2. Circolare*	0	0
R	**Pagamenti netti (N-O-P-Q)**		**1.550**	**2.300**
S	**SALDO FINANZIARIO (M-R): Incassi netti - Pagamenti netti**	+/-	**450**	**-100**
1	***Incremento tendenziale stimato per il 1999*** *valore assoluto di: S x 3,6%: (450 x 3,6%) = 16*	+	*16*	
2	**SALDO TENDENZIALE stimato per il 1999** *somma algebrica di: S - (punto n.1): (450 - 16) = 434*	+/-	**434**	
3	*dati '98: R x 1,1%: (1.550 x 1,1%) = 17*	+	*17*	
4	*valore assoluto di: Saldo Tend '99 (punto n.2) x 3%: (434 x 3%) = 13*	+	*13*	
5	**Intervento correttivo 1999** *pari al valore maggiore tra (punto n.3) e (punto n.4)*	+	**17**	
6	**SALDO PROGRAMMATICO 1999** *somma algebrica di: (punto n.2) + (punto n.5): (434 + 17) = 451*	+/-		**451**
7	***Incremento tendenziale stimato per il 2000*** *valore assoluto di: Saldo Progr '99 (punto n.6) x 3%: (451 x 3%) = 14*	+		*14*
8	**SALDO TENDENZIALE stimato per il 2000** *somma algebrica di: (punto n.6) - (punto n.7): (451 - 14) = 437*	+/-		**437**
9	*dati '99: R x 1,1%: (2.300 x 1,1%) = 25*	+		25
10	*valore assoluto di: Saldo Tend 2000 (punto n.8) x 3%: (437 x 3%) = 13*	+		*13*
11	**Intervento correttivo 2000** *pari al valore maggiore tra (punto n.9) e (punto n.10)*	+		**25**
12	**Eventuale recupero su obiettivo '99** *(in valore assoluto)* *da compilare come differenza tra il Saldo Progr. '99 (punto n.6) e il Saldo Finanz '99 (punto S - dati '99)* *solo nel caso in cui tale differenza risulti positiva: (451 - (-100)) = 551 (positivo)*	+		**551**
13	**SALDO PROGRAMMATICO 2000** *somma algebrica di: (punto 8)+(punto 11)+(punto 12): (+437)+(+25)+(+551) = 1.013*	+/-		**1.013**

14	**SALDO PROGRAMMATICO per il biennio 1999-2000** *somma algebrica di: (punto n.6) + (punto n.13): (+451) + (+1.013) = 1.464*	+/-		**1.464**

00A1459

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 4 febbraio 2000, n. **340.**

Premi nazionali per la traduzione - Edizione 2000.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Al Ministero degli affari esteri - Direzione generale relazioni culturali - Uff. R.S.P.
Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale scambi culturali
Al Ministero del commercio estero - Direzione generale sviluppo scambi
Al Dipartimento per lo spettacolo
Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica - Gabinetto
All'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
Al Sindacato italiano traduttori letterari
All'Associazione italiana traduttori interpreti
All'Associazione italiana editori
All'UNIGEC CONFAPI
All'A.I.P.E.
All'Associazione librai italiani
All'Unione stampa periodica italiana
Alla Federazione italiana editori giornali
Alla Federazione nazionale stampa italiana
Al Sindacato nazionale scrittori
All'Unione nazionale scrittori
Al Sindacato libero scrittori
All'Associazione italiana dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi
e, per conoscenza:
Al Gabinetto dell'on. Ministro

Si informa che, nell'ambito delle misure a favore della traduzione disposte da questo Ministero con decreto 4 febbraio 1988 (soggiorni di studio per traduttori, organizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari, incontri, informazione, studio, ricerca e documentazione sui problemi della traduzione e sulla professionalità dei traduttori), sono stati istituiti i «Premi nazionali per la traduzione».

Una commissione di esperti presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali esprimerà pareri sulla assegnazione dei premi e sulla programmazione delle altre iniziative sopra menzionate che si avvarranno dei supporti operativi di un apposito «Centro per i traduttori e per le iniziative a favore delle traduzioni», già operante presso la stessa divisione editoria.

Si riportano qui di seguito le norme del regolamento relativo ai «Premi», con preghiera di volerle diffondere negli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 1.

«I Premi nazionali per la traduzione» sono conferiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, su conforme e motivato parere della commissione di cui sopra, per l'importo complessivo di centoventi milioni di lire (*) e con la seguente articolazione:

a) quattro premi indivisibili dell'importo di venticinque milioni di lire ciascuno da conferire, quale riconoscimento di superiore merito per l'attività svolta, rispettivamente a:

1) un traduttore in italiano di una o più opere da altra lingua (classica o moderna) o dialetto;

2) un traduttore in lingua straniera di una o più opere in italiano (o in dialetto);

3) un editore italiano per opere tradotte da altre lingue (classiche o moderne) o dialetto;

4) un editore straniero per opere in italiano (o dialetto) tradotte in altre lingue;

b) fino a quattro premi speciali indivisibili di importo non inferiore a cinque milioni di lire ciascuno, da conferire in riconoscimento degli elevati apporti culturali o professionali o tecnici o metodologici, realizzati nell'ambito e in supporto del tradurre informazioni, messaggi, normative già concepiti in altra lingua o dialetto, o nella traduzione di testi non primariamente destinati alla pubblicazione o che afferiscano a mezzi della comunicazione di ogni altra specie, acquisiti per iniziativa individuale o nell'ambito di attività di imprese, enti, amministrazioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

Art. 2.

Agli effetti della deliberazione sul conferimento dei premi, la commissione si atterrà ai criteri qui di seguito indicati:

le espressioni «editore», «traduttore», «traduzione», sono riferite non soltanto a prodotti editoriali convenzionalmente resi pubblici per mezzo della stampa, ma ad ogni attività intesa a riformulare, per opera dell'ingegno, il testo di qualsivoglia informazione o messaggio in ulteriori e differenti linguaggi, indipendentemente dalla loro natura (letteraria, scientifica, pragmatica) e dai mezzi di comunicazione cui vengano affidati;

per i traduttori si ritengono meritevoli di riconoscimento le opere che consentono di rilevarne la spiccata personalità e la funzione di mediatori culturali. La figura del traduttore si contraddistingue per l'acutezza delle analisi e la consapevolezza di percorsi metodologici, che si fondino su scelte motivate all'interno di due sistemi — non solo di ordine linguistico e tecnico — dal cui confronto scaturiscano significative corrispondenze e adeguati esiti omologici;

per gli editori sono rilevanti l'impegno culturale e promozionale delle iniziative o caratterizzate, se stranieri, da una particolare attenzione per la diffusione della ricerca scientifica e della cultura italiana all'estero; se italiani, da linee e programmi nei quali le

(*) La suddetta somma potrà essere ridotta con riferimento alla disponibilità di bilancio.

traduzioni, anche in rapporto alle dimensioni dell'impresa ed alle condizioni nelle quali essa operi, rivestano un ruolo particolarmente significativo.

Art. 3.

La commissione procede con motivate delibere in ordine al conferimento dei premi sulla base delle proposte, degli orientamenti e delle valutazioni autonomamente elaborati nel proprio seno, attenendosi ai criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento, anche in assenza di domanda o formale atto di candidatura. Proposte concernenti operatori, opere ed attività relative alla traduzione, che si ritengano meritevoli di riconoscimento, potranno essere inviate, anche a cura degli interessati, entro il 31 marzo di ciascun anno, corredate di ogni elemento ed informazione atti a facilitarne la valutazione.

Le proposte devono essere inviate al Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione editoria - Segreteria della commissione per i premi nazionali per la traduzione - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma.

Art. 4.

La commissione delibera in ordine al conferimento dei premi sulla base delle articolate proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico composto dagli esperti.

Per ciascuna edizione dei premi, il comitato elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei votanti, un relatore che, con mandato annuale non rinnovabile, ne coordina altresì i lavori.

Il Ministero degli affari esteri è pregato di voler inviare copia della presente circolare, oltre che alle rappresentanze italiane all'estero ed alle rappresentanze diplomatiche straniere accreditate presso la Repubblica italiana, anche agli Istituti italiani di cultura, alla rappresentanza italiana presso l'Unione europea ed alla Commissione dell'Unione europea - Unità X - Cultura.

Il direttore generale
dell'ufficio centrale per i beni librari
le istituzioni culturali e l'editoria
SICILIA

00A1460

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 febbraio 2000

Dollaro USA	0,9801
Yen giapponese	107,42
Dracma greca	332,95
Corona danese	7,4448
Corona svedese	8,4425
Sterlina	0,61360
Corona norvegese	8,0395
Corona ceca	35,630
Lira cipriota	0,57594
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,78
Zloty polacco	4,0707
Tallero sloveno	201,1378
Franco svizzero	1,6056
Dollaro canadese	1,4173
Dollaro australiano	1,5526
Dollaro neozelandese	1,9905
Rand sudafricano	6,2628

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A1683

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Accordo di programma del 30 dicembre 1999, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nella regione Toscana.

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

LA REGIONE TOSCANA

Premesso che:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 76, ha approvato il Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121 convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario».

Le finalità del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della Regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria.

L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonché la disponibilità di un quadro informativo completo

e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia.

L'art. 1 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che il Piano, finanziato con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, venga attuato mediante accordi di programma e contratti di programma.

Il Piano prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa.

In attuazione del Piano sono stati già stipulati, in data 27 agosto 1996, 31 dicembre 1996, 23 dicembre 1997 e 28 dicembre 1998, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana, accordi di programma relativi ad interventi per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, e per programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nella regione Toscana, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge 23 giugno 1993, n. 204.

L'art. 1, comma 4, della citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che i programmi di recupero ambientale, di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie debbano essere destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi.

Il punto 2.4) del Piano ricomprende, tra gli interventi per la tutela ambientale da promuovere con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalla legge n. 204/1993, quelli per il recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, già dismesso o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi, attraverso progetti di valorizzazione del territorio e delle sue risorse.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1999 sono disponibili per l'intero territorio nazionale, quale competenza dell'esercizio corrente - sul piano di gestione n. 05 del capitolo n. 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fondi statali per lire 36.260.000.000 per la concessione di contributi a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, secondo quanto previsto dalla stessa legge 30 luglio 1990, n. 221.

Con nota prot. n. 971621 del 21 luglio 1999 trasmessa alla regione Toscana, alla regione Sardegna e alla regione Piemonte, la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha stabilito le modalità di presentazione delle domande di contributo ed i requisiti minimi dei progetti di intervento per il recupero ambientale dei predetti compendi immobiliari.

A seguito di intese con dette regioni, si è ritenuto di procedere alla stipula di accordi di programma per la determinazione dei progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari, da promuovere con i fondi statali all'uopo disponibili fino a tutto l'esercizio finanziario 1999, concordando altresì di utilizzare, per la determinazione della quota parte di fondi spettanti alle stesse regioni, il metodo già impiegato in occasione del perfezionamento dei sopra citati accordi di programma già stipulati.

Considerato che:

Sono pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 8 domande di contributo per interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari da realizzare nelle aree della regione Toscana interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria.

A seguito delle istruttorie effettuate dai competenti uffici della direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i progetti risultati in atto ammissibili sono i seguenti:

a) progetto presentato dal comune di Gavorrano (Grosseto), per la realizzazione del 4º lotto (completamento) dei lavori di recupero delle strutture minerarie dismesse - miniera di Ravi, per un costo preventivato di L. 995.660.000, ritenuto ammissibile per L. 985.660.00 percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

b) progetto presentato dal comune di Massa Marittima (Grosseto) per il recupero di edifici della miniera di Niccioleta a fini museali e produttivi - 2º stralcio funzionale: recupero della ex officina per la realizzazione di un'area espositiva, per un costo preventivato di L. 1.271.000.000, ritenuto ammissibile per L. 1.179.090.000, percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

c) progetto presentato dal comune di Massa Marittima (Grosseto) per il recupero dei percorsi degli antichi pozzini Valle Stregaio-Monte Gai, per un costo preventivato di L. 348.700.000, ritenuto ammissibile per L. 321.490.000, percentuale di contributo pari al 100%;

d) progetto presentato dalcomune di Cavriglia (Arezzo), soggetto attuatore Valdarno Sviluppo S.p.a. - di recupero ambientale dell'area della miniera di S. Barbara per la realizzazione di un polo industriale - 2º lotto (completamento), per un costo preventivato di L. 11.800.000.000, ritenuto ammissibile - al netto dell'I.V.A. - per L. 6.225.170.000, percentuale di contributo richiesta pari al 100%.

L'importo complessivo dei costi ammissibili di detti progetti risulta pari a L. 8.711.410.000.

Il comune di Gavorrano ha chiesto la rimodulazione ed unificazione dei due programmi di intervento riferiti ai siti di «Ravi-Marchi» e «Valmaggiore», già approvati con l'accordo di programma sottoscritto con la regione Toscana in data 23 dicembre 1997 e per i quali sono stati concessi allo stesso ente locale, con decreti ministeriali del 24 dicembre 1997, contributi totali per L. 2.569.200.000.

Gli uffici della direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato hanno acquisito in istruttoria la documentazione necessaria a comprovare l'effettiva cantierabilità dei lavori nei suddetti compendi minerari, nonché i progetti definitivi dei primi tre lotti, fermo restando l'ammontare della oridinaria ripartizione dell'importo totale in capitoli di spesa, stabilito in L. 2.352.000.000 (compresa I.V.A.) per lavori e L. 217.200.000 (compresa I.V.A.) per progettazione esecutiva e direzione lavori.

È pertanto possibile approvare la rimodulazione e l'unificazione dei due programmi di intervento riferiti ai siti di «Ravi-Marchi» e «Valmaggiore», al fine di riformare i suddetti decreti di concessione del 24 dicembre 1997, con una integrazione del citato accordo di programma del 23 dicembre 1997, che preveda, in sostituzione dei programmi definiti alle lettere *b)* e *c)* di esso, il cofinanziamento di parte del programma unitario proposto in cinque lotti funzionali, limitatamente ai primi tre, per un importo totale di L. 6.758.200.000, di cui L. 2.569.200.000 a carico del Ministero dell'industria (pari al 38.0%) e L. 4.100.000.000 a carico della regione Toscana (pari al 60.7%). La restante copertura, per un importo di L. 89.000.000, sarà a carico dell'Amministrazione comunale beneficiaria del contributo. L'ulteriore lotto 4 potrà essere finanziato con il presente accordo mentre il rimanente lotto 5 potrà essere successivamente finanziato in base alle risorse effettivamente disponibili.

La giunta regionale della regione Toscana, con propria deliberazione del 28 dicembre1999, ha espresso la propria intesa in merito ai risultati delle istruttorie svolte dagli uffici della direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al presente atto, designando alla stipula il proprio presidente pro-tempore.

Per fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria toscana è opportuno proseguire nell'attuazione del Piano di riconversione produttiva citato in premessa per ciò che riguarda gli interventi, di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, con la concessione di contributi statali, nei limiti dei fondi disponibili a tutto l'esercizio finanziario 1999, ai progetti finora presentati e ritenuti ammissibili.

Altri interventi o stralci operativi di progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle stesse aree della regione Toscana, ivi compresi quelli previsti dai progetti già presentati e ritenuti attualmente non ammissibili, potranno beneficiare di contributi con ricorso ai fondi statali eventualmente disponibili nei successivi esercizi finaniari, per la quota parte che competerà alla stessa regione sulla base delle intese citate in premessa nonché a risorse regionali e comunitarie, come previsto dall'art. 1 della citata legge n. 204/1993.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore mine-

rario», per proseguire nell'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente accordo, per programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nei bacini minerari caratterizzati da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di riconversione produttiva delle aree della stessa regione destinato a favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla crisi mineraria.

Art. 2.

Gli interventi che costituiscono l'ulteriore fase di attuazione del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana per la parte relativa al recupero ambientale dei compendi immobiliari sono costituiti dai progetti citati nella premessa ai punti contraddistinti con le lettere *a), b), c),* e *d).*

Per la realizzazione di tali interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari, verranno erogati contributi statali fino alla concorrenza dell'importo di L. 8.711.410.000.

L'impegno della relativa somma avverrà, con successivi provvedimenti, sul piano di gestione n. 05 del capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999, in conto competenza dell'esercizio corrente.

Art. 3.

I programmi di intervento riferiti ai siti di «Ravi-Marchi» e «Valmaggiore», già approvati con l'accordo di programma sottoscritto con la regione Toscana in data 23 dicembre 1997 e per i quali sono stati concessi allo stesso ente locale, con decreti ministeriali del 24 dicembre 1997, contributi totali per L. 2.569.200.000, vengono rimodulati ed unificati, prevedendo, in sostituzione dei programmi definiti alle lettere *b)* e *c)* di detto accordo del 23 dicembre 1997, il cofinanziamento di parte del programma unitario proposto in cinque lotti funzionali, limitatamente ai primi tre, per un importo totale di L. 6.758.200.000, di cui 2.569.200.000 a carico del Ministero dell'industria (pari al 38.0%) e L. 4.100.000.000 a carico della regione Toscana (pari al 60.7%).

La restante copertura, per un importo di L. 89.000.000, sarà a carico dell'amministrazione comunale beneficiaria del contributo.

L'ulteriore lotto 4 potrà essere finanziato con il presente accordo, mentre il rimanente lotto 5 potrà essere successivamente finanziato in base alle risorse effettivamente disponibili.

Art. 4.

In attuazione del presente accordo di programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana si impegnano:

a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'accordo stesso;

ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo;

ad indirizzare secondo le linee del presente accordo le società, le aziende e gli enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'accordo stesso;

a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di riconversione produttiva e del presente accordo di programma, con particolare riguardo alla situazione economica occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonché allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'accordo.

La regione Toscana si impegna ad assicurare ai soggetti destinatari dei contributi le concessioni e gli affidamenti eventualmente necessari per l'attuazione degli interventi previsti nel presente accordo.

Art. 5.

I contributi per gli interventi di cui all'art. 2 verranno concessi ai soggetti attuatori con decreti emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le norme vigenti.

La rimodulazione ed unificazione dei progetti, già approvati e programmati nell'accordo di programma del 23 dicembre 1997 citato nelle premesse e di cui al precedente art. 3 verrà parimenti effettuata con specifico decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

Il presente accordo di programma ha validità fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.

Art. 7.

Sono fatte salve le competenze delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, quelle riguardanti i temi della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori.

Art. 8.

Per la completa attuazione del Piano di riconversione produttiva, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana stipulano altri accordi di programma tenendo conto della disponibilità dei fondi relativamente agli esercizi finanziari successivi, nonché delle domande di contributo e dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel Piano stesso.

Il presente accordo di programma sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1999

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il presidente della giunta regionale della Toscana
GINANNESCHI

00A1245

Accordo di programma del 30 dicembre 1999, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi.

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

LA REGIONE TOSCANA

Premesso che:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 76, ha approvato il Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario».

Le finalità del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria.

L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonché la disponibilità di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia.

La citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che il Piano di riconversione produttiva venga attuato mediante accordi e contratti di programma.

Il Piano di riconversione produttiva prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa.

La legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attività sostitutive nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione.

La deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per attività sostitutive di quelle minerarie.

Le delibrazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi mineraria ed i comuni in esse compresi.

Il Piano di riconversione produttiva comprende, tra l'altro, la promozione di nuove attività sostitutive, con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1999 sono disponibili per l'intero territorio nazionale, quali residui degli esercizi precedenti e quale competenza dell'esercizio corrente - sul piano di gestione n. 05 del capitolo n. 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fondi statali per lire 40.000.000.000 per la concessione di contributi a programmi di investimento per attività sostitutive di quelle minerarie, secondo quanto previsto dalla stessa legge 30 luglio 1990, n. 221.

I contributi ex legge n. 41/1989 e legge n. 221/1990 sono assoggettati alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI, approvata dalla Commissione dell'Unione europea il 20 maggio 1992, ed alla decisione della Commissione dell'Unione europea in data 1º marzo 1995.

In applicazione dei criteri e degli elementi stabiliti dalla citata deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proceduto alla graduazione delle iniziative proposte dalle imprese mediante il calcolo di un punteggio complessivo composto dagli indicatori più avanti dettagliati, i primi 4 calcolati secondo le consolidate procedure adottate pro-tempore dal Consiglio superiore delle miniere ed il quinto mutuato dalla più recente normativa in materia di aiuti alle piccole e medie imprese:

indicatore 1 - settore di appartenenza: 10 punti per l'industria estrattiva, 9 punti per le attività manifatturiere, 8 punti per le attività turistico-ricettive, 6 punti per il terziario avanzato, 4 punti per il commercio, 2 punti per i servizi;

indicatore 2 - rapporto tra capitale investito e mezzi propri: 10 punti se maggiore del 27,50%, 9 punti tra 25,01 e 27,50%, 8 punti tra 22,51% e 25,00%, 7 punti tra 20,01% e 22,50%, 6 punti tra 17,51% e 20,00%, 5 punti tra 15,01% e 17,50%, 0 punti se inferiore al 15%;

indicatore 3 - entità dell'occupazione: composto da due addendi, di cui il primo è pari ad un massimo di 10 punti, rapportati al numero complessivo degli occupati incrementali, ed il secondo è pari ad un massimo di 20 punti, rapportati alla quota di occupati incrementali rappresentata dagli ex minatori reimpiegati a seguito dell'investimento;

indicatore 4 - situazione economica dell'area (parametrata al reddito pro-capite del comune in cui e ubicata l'iniziativa, dedotto dai rilevamenti ISTAT 1991): 10 punti se inferiore a 12 Ml lire, 8 punti tra 12,01 Ml lire e 15,00 Ml lire, 6 punti tra 15,01 Ml lire e 18,00 Ml lire, 3 punti tra 18,01 Ml lire e 21 Ml lire, 1 punto se superiore a 21,00 Ml lire;

indicatore 5 - compatibilità ambientale: da 0 a 10 punti, attribuiti conformemente a quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 237 della *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1997, n. 291, recante «modalità per l'individuazione delle prestazioni ambientali e per l'attribuzione del relativo punteggio utili per la determinazione dell'indicatore ambientale di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a),* punto 5, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche ed integrazioni», relativo alla legge n. 488/1992.

Considerato che:

La direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha redatto, a seguito delle istruttorie compiute, la graduatoria delle iniziative sostitutive proposte nell'ambito del territorio della regione Toscana e valutabili, in quanto presentate all'Amministrazione entro il 15 settembre 1999 - in osservanza a quanto stabilito con il decreto ministeriale 11 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1999, ed in regola con la documentazione prescritta, per l'erogazione di contributi a valere sulle sopra citate disponibilità di bilancio.

La giunta regionale della regione Toscana, con propria deliberazione del 28 dicembre 1999, ha espresso la propria intesa in merito alla suddetta graduatoria, conferendo mandato al presidente protempore per la stipula del presente atto.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario», per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente accordo, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana, avente la finalità di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla crisi mineraria.

Art. 2.

Gli interventi che costituiscono la presente fase di attuazione del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana sono quelli per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie relative ai programmi di investimento proposti nell'ambito del territorio della regione Toscana elencati, dal numero 1 al numero 19, al successivo art. 4.

Per la realizzazione di tali interventi, verranno erogati contributi statali fino a concorrenza di L. 18.035.020.840, pari ad euro 9.314.310,94, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.

L'impegno della relativa somma avverrà, con successivi provvedimenti, sul piano di gestione n. 05 del capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999, in conto competenza dell'esercizio corrente.

Art. 3.

È approvata l'allegata graduatoria di merito relativa alla valutazione delle iniziative sostitutive delle attività minerarie dismesse ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione nell'ambito del territorio della regione Toscana, e valutabili per l'erogazione di contributi a valere sulle disponibilità del bilancio 1999.

Art. 4.

Saranno ammesse a contributo le prime 19 delle seguenti iniziative sostitutive ubicate in bacini minerari di crisi della regione Toscana:

N° ord.	Denominazione della Società / Ditta	Localizzazione dell'iniziativa sostitutiva			Tipo di impresa	Deroga 62.3.c	Increm. occupaz.	reimpiego minerario	Punteggio riportato	Investimento ammesso	Contributo da concedere	Contributi cumulati
		Comune	Prov.	Bacino minerario								
1	NUOVA RIVART S.p.A.	Radicofani	SI	Amiata	GI	SI	14	4	41,84	7.578.580.000	787.659.000	787.659.000
2	BORGO BUOPETO S.r.l.	Castelnuovo B.	SI	S. Barbara	PI	NO	15	8	41,30	6.000.500.000	900.075.000	1.687.734.000
3	TERRAFLORA di Bartolini Giancarlo D.I.	Pergine Valdarno	AR	S. Barbara	PI	NO	12	3	40,45	6.062.100.000	909.315.000	2.597.049.000
4	BERTOLOTTI S.p.A.	Incisa Valdarno	FI	S. Barbara	PI	NO	8	2	38,95	2.942.100.000	441.315.000	3.038.364.000
5	METAL DECO S.r.l.	Montevarchi	AR	S. Barbara	PI	NO	20	2	38,10	2.495.000.000	384.000.000	3.422.364.000
6	CASTAGNO AMIATA S.r.l.	Castel del Piano	GR	Amiata	PI	SI	6	5	37,82	1.850.000.000	360.000.000	3.782.364.000
7	ITLA S.p.A.	Casole d'Elsa	SI	S. Barbara	PI	NO	3	3	37,52	2.968.480.000	445.272.000	4.227.636.000
8	TOSCANA VERDE S.r.l.	Laterina	AR	S. Barbara	PI	NO	7	4	37,42	6.917.000.000	1.037.499.000	5.265.135.000
9	LE MACINAIE S.a.s.	Castel del Piano	GR	Amiata	PI	SI	6	3	37,16	621.248.000	104.249.000	5.369.384.000
10	LINARI UMBERTO D.I.	Massa Marittima	GR	Colline metallifere	PI	SI	2	1	37,03	670.000.000	124.000.000	5.493.384.000
11	ALTETRURIA S.r.l.	Grosseto	GR	Colline metallifere	PI	SI	11	7	36,44	6.585.150.000	1.317.030.000	6.810.414.000
12	PRO.MO.MAR. S.p.A.	Scarlino	GR	Colline metallifere	MI	SI	51	51	36,39	28.861.041.000	4.329.156.150	11.139.570.840
13	C.S.A. S.p.A.	Terranuova Bracciolini	AR	S. Barbara	PI	NO	60	5	36,22	25.250.000.000	3.937.500.000	15.077.070.840
14	REFRATTARI REGGELLO S.r.l.	Reggello	FI	S. Barbara	PI	NO	2	1	36,03	1.900.000.000	285.000.000	15.362.070.840
15	R.V.M. S.r.l.	Bucine	AR	S. Barbara	PI	NO	5	1	35,87	1.750.000.000	263.750.000	15.625.820.840
16	PASTICCERIA MARABISSI S.n.c.	Chianciano Terme	SI	Amiata	PI	NO	3	1	34,45	1.602.000.000	240.300.000	15.866.220.840
17	C.O.M.E.V. S.p.A.	Montevarchi	AR	S. Barbara	PI	NO	2	1	34,03	1.285.236.830	150.000.000	16.016.220.840
18	BELLUGOLI S.r.l.	Scarlino	GR	Colline metallifere	PI	SI	25	12	32,86	4.816.430.000	822.086.000	16.838.306.840
19	CASA DI RIPOSO BELVEDERE di F.M. Alessandro	Cavriglia	AR	S. Barbara	PI	NO	15	6	31,27	7.304.760.000	1.197.714.000	18.036.020.840
20	SIENAAMBIENTE S.p.A.	Abbadia S. Salvatore	SI	Amiata	PI	SI	6	2	31,12	2.000.000.000	0	18.036.020.840
21	EQUIPE S.r.l.	Terranuova Bracciolini	FI	S. Barbara	PI	NO	6	1	31,08	462.500.000	0	18.036.020.840
22	STOSA S.r.l.	Barberino Val d'Elsa	FI	Amiata	MI	SI	6	4	30,20	5.750.000.000	0	18.036.020.840
23	CONSORZIO MAREMMANO CAVE BRIZZI MASSA	Campagnatico	GR	Colline metallifere	PI	SI	2	2	30,06	850.000.000	0	18.036.020.840
24	SABA AGRISERVICE GEST S.r.l.	Chianciano Terme	SI	Amiata	PI	NO	3	1	29,45	1.256.000.000	0	18.036.020.840
25	ITALCABIN S.p.A.	S. Giovanni Valdarno	AR	S. Barbara	PI	NO	13	13	28,22	2.281.485.000	0	18.036.020.840
26	PARCO NATURALE ATTREZZATO CHIANTI - VALD	Cavriglia	AR	S. Barbara	PI	NO	6	6	27,38	2.495.000.000	0	18.036.020.840
27	BETAMOTOR S.p.A.	Rignano sull'Arno	FI	S. Barbara	MI	NO	6	3	27,16	2.457.980.000	0	18.036.020.840
28	TOSTI di Fosco Tosti & C. S.a.s.	Castel del Piano	GR	Amiata	PI	SI	2	2	22,06	1.290.000.000	0	18.036.020.840
29	I VASSALLETTI di Righi Elisabetta D.I.	S. Giovanni Valdarno	AR	S. Barbara	PI	NO	4	4	21,77	430.000.000	0	18.036.020.840
30	S.A.L.P. S.p.A.	Pergine Valdarno	AR	S. Barbara	MI	NO	3	3	21,52	1.215.400.000	0	18.036.020.840
31	SCENARIO di Mayer Christian S.a.s.	Gavorrano	GR	Colline metallifere	PI	SI	3	3	18,52	858.047.000	0	18.036.020.840
32	AUTOLINEE FABBRI di Fabbri Walter & C. S.a.s.	Laterina	AR	S. Barbara	PI	NO	1	1	18,00	440.000.000	0	18.036.020.840

Il contributo in conto capitale da concedere ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, è stato determinato sull'investimento accertato come ammissibile nella fase istruttoria, nonché tenendo conto dei limiti massimi di intensità degli aiuti di Stato consentiti dalle vigenti normative nazionale e comunitaria.

Art. 5.

In attuazione. del presente accordo di programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana si impegnano:

a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'accordo stesso;

ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo;

ad indirizzare secondo le linee del presente accordo di programma le società, le aziende e gli Enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo stesso;

a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di riconversione produttiva e dell'accordo di programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonché allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'accordo.

Art. 6.

I contributi di cui all'art. 2 verranno disposti, a favore delle società e delle ditte presentatrici dei progetti di investimento ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, ed elencate all'art. 4, con decreti emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le norme vigenti.

Art. 7.

In caso di improcedibilità alla concessione del contributo per una o più delle prime 19 società e/o ditte elencate all'art. 4, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana convengono, fin da ora e senza necessità di ulteriori atti congiuntivi, la possibilità di ammettere direttamente a contributo - ove detta improcedibilità sopravvenga prima dell'avvio istruttorio della fase di valutazione successiva a quella cui il presente accordo fa riferimento - le altre società e/o ditte comprese nella stessa graduatoria riportata all'art. 4, secondo l'ordine della graduatoria stessa, comunque fino a concorrenza dell'importo rimasto disponibile sul piano di gestione n. 05 del capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999 e per gli eventuali esercizi successivi.

Le iniziative sostitutive comprese nella allegata graduatoria di merito e non ammesse a contributo sulla base del presente accordo di programma verranno ricomprese nella successiva fase istruttoria di valutazione delle iniziative ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione nell'ambito del territorio della regione Toscana e valutabili, in quanto in regola con la prescritta documentazione alla data del 15 settembre 1999, per l'erogazione di contributi a valere sullo stanziamento disponibile.

Art. 8.

Il presente accordo di programma ha validità fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

Per la completa attuazione del Piano di riconversione produttiva, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana stipulano altri accordi di programma tenendo conto della disponibilità dei fondi relativamente agli esercizi finanziari successivi, nonché delle domande di contributo e dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel Piano stesso.

Art. 10.

Il presente Accordo di programma sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1999

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il presidente della giunta regionale della Toscana
GINANNESCHI

N° ord.	Denominazione della Società / Ditta	Localizzazione dell'iniziativa sostitutiva			Tipo di impresa	Deroga 92.3.c	Increm. occupaz.	reimpiego minerario	Punteggio riportato	Investimento ammesso	Contributo da concedere	Contributi cumulati
		Comune	Prov.	Bacino minerario								
1	NUOVA RIVART S.p.A.	Radicofani	SI	Amiata	GI	SI	14	4	41,94	7.676.590.000	767.659.000	767.659.000
2	BORGO SCOPETO S.r.l.	Castelnuovo B.	SI	S. Barbara	PI	NO	15	8	41,39	8.000.500.000	900.075.000	1.667.734.000
3	TERRIFLORA di Bartolini Giancarlo D.I.	Pergine Valdarno	AR	S. Barbara	PI	NO	12	3	40,45	6.062.100.000	909.315.000	2.577.049.000
4	BERTOLOTTI S.p.A.	Incisa Valdarno	FI	S. Barbara	PI	NO	8	2	39,55	2.942.100.000	441.315.000	3.018.364.000
5	METAL DECO S.r.l.	Montevarchi	AR	S. Barbara	PI	NO	20	2	39,10	2.495.000.000	374.000.000	3.392.364.000
6	CASTAGNO AMIATA S.r.l.	Castel del Piano	GR	Amiata	PI	SI	8	8	37,82	1.950.000.000	390.000.000	3.782.364.000
7	ITLA S.p.A.	Casole d'Elsa	SI	S. Barbara	PI	NO	3	3	37,52	2.968.480.000	445.272.000	4.227.636.000
8	TOSCANA VERDE S.r.l.	Laterina	AR	S. Barbara	PI	NO	7	4	37,42	6.917.000.000	1.037.499.090	5.265.135.090
9	LE MACINAIE S.n.c.	Castel del Piano	GR	Amiata	PI	SI	6	3	37,16	521.248.000	104.249.600	5.369.384.690
10	LINARI UMBERTO D.I.	Massa Marittima	GR	Colline metallifere	PI	SI	2	1	37,03	870.000.000	124.000.000	5.493.384.690
11	AUTETRURIA S.r.l.	Grosseto	GR	Colline metallifere	PI	SI	11	7	36,44	6.585.150.000	1.317.030.000	6.810.414.690
12	PRO.MO.MAR. S.p.A.	Scarlino	GR	Colline metallifere	MI	SI	51	51	36,39	28.861.041.000	4.329.156.150	11.139.570.840
13	C.S.A. S.p.A.	Terranuova Bracciolini	AR	S. Barbara	PI	NO	50	5	36,22	26.250.000.000	3.937.500.000	15.077.070.840
14	REFRATTARI REGGELLO S.r.l.	Reggello	FI	S. Barbara	PI	NO	2	1	36,03	1.900.000.000	285.000.000	15.362.070.840
15	R.V.M. S.r.l.	Bucine	AR	S. Barbara	PI	NO	5	1	35,87	1.759.000.000	263.850.000	15.625.920.840
16	PASTICCERIA MARABISSI S.n.c.	Chianciano Terme	SI	Amiata	PI	NO	3	1	34,45	1.602.000.000	240.300.000	15.866.220.840
17	C.O.M.E.V. S.p.A.	Montevarchi	AR	S. Barbara	PI	NO	2	1	34,03	1.285.236.630	150.000.000	16.016.220.840
18	BELLIGOLI S.r.l.	Scarlino	GR	Colline metallifere	PI	SI	25	12	32,96	4.615.430.000	923.086.000	16.939.306.840
19	CASA DI RIPOSO BELVEDERE di Falvi Alessandro &	Cavriglia	AR	S. Barbara	PI	NO	15	6	31,27	7.304.760.000	1.095.714.000	18.035.020.840
20	SIENAMBIENTE S.p.A.	Abbadia S. Salvatore	SI	Amiata	PI	SI	6	2	31,12	2.969.000.000	0	18.035.020.840
21	EQUIPE S.r.l.	Terranuova Bracciolini	FI	S. Barbara	PI	NO	6	1	31,08	462.500.000	0	18.035.020.840
22	STOSA S.r.l.	Barberino Val d'Elsa	FI	Amiata	MI	SI	6	4	30,20	5.759.000.000	0	18.035.020.840
23	CONSORZIO MAREMMANO CAVE BRIZZI MASSAI	Campagnatico	GR	Colline metallifere	PI	SI	2	2	30,06	650.000.000	0	18.035.020.840
24	SABA AGRISERVICE GEST S.r.l.	Chianciano Terme	SI	Amiata	PI	NO	3	1	28,45	1.259.000.000	0	18.035.020.840
25	ITALCABIN S.p.A.	S. Giovanni Valdarno	AR	S. Barbara	PI	NO	13	13	28,22	2.291.485.000	0	18.035.020.840
26	PARCO NATURALE ATTREZZATO CHIANTI - VALDA	Cavriglia	AR	S. Barbara	PI	NO	6	6	27,28	2.495.000.000	0	18.035.020.840
27	BETAMOTOR S.p.A.	Rignano sull'Arno	FI	S. Barbara	MI	NO	6	3	27,16	2.457.580.000	0	18.035.020.840
28	TOSTI di Fosco Tosti & C. S.a.s.	Castel del Piano	GR	Amiata	PI	SI	2	2	22,06	1.290.000.000	0	18.035.020.840
29	I VASSALLETTI di Righi Elisabetta D.I.	S. Giovanni Valdarno	AR	S. Barbara	PI	NO	4	4	21,77	620.000.000	0	18.035.020.840
30	S.A.L.P. S.p.A.	Pergine Valdarno	AR	S. Barbara	MI	NO	3	3	21,52	1.215.400.000	0	18.035.020.840
31	SCENARIO di Mayer Christian S.n.c.	Gavorrano	GR	Colline metallifere	PI	SI	3	3	19,52	858.047.000	0	18.035.020.840
32	AUTOLINEE FABBRI di Fabbri Walter & C. S.n.c.	Laterina	AR	S. Barbara	PI	NO	1	1	18,00	440.000.000	0	18.035.020.840

00A1246

Accordo di programma del 29 dicembre 1999, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi.

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Premesso che:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2, Presidenza, foglio n. 75, ha approvato il Piano di riconversione produttiva delle aree della regione autonoma della Sardegna interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario».

Le finalità del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria.

L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonché la disponibilità di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia.

La citata legge 23 giugno 1993, n. 204, prevede che il Piano di riconversione produttiva venga attuato mediante accordi e contratti di programma.

Il Piano di riconversione produttiva prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa.

La legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attività sostitutive nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione.

La deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per attività sostitutive di quelle minerarie.

Le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi mineraria ed i comuni in esse compresi.

Il Piano di riconversione produttiva comprende, tra l'altro, la promozione di nuove attività sostitutive, con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1999 sono disponibili per l'intero territorio nazionale, quali residui degli esercizi precedenti e quale competenza dell'esercizio corrente - sul piano di gestione n. 05 del capitolo n. 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fondi statali per lire 40.000.000.000 (quarantamiliardi) per la concessione di contributi a programmi di investimento per attività sostitutive di quelle minerarie, secondo quanto previsto dalla stessa legge 30 luglio 1990, n. 221.

I contributi ex legge n. 41/1989 e legge n. 221/1990 sono assoggettati alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI, approvata dalla Commissione dell'Unione europea il 20 maggio 1992, ed alla decisione della Commissione dell'Unione europea in data 1° marzo 1995.

In applicazione dei criteri e degli elementi stabiliti dalla citata deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proceduto alla graduazione delle iniziative proposte dalle imprese mediante il calcolo di un punteggio complessivo composto dagli indicatori più avanti dettagliati, i primi 4 calcolati secondo le consolidate procedure adottate protempore dal Consiglio Superiore delle miniere ed il quinto mutuato dalla più recente normativa in materia di aiuti alle piccole e medie imprese:

indicatore 1 - settore di appartenenza: 10 punti per l'industria estrattiva, 9 punti per le attività manifatturiere, 8 punti per le attività turistico-ricettive, 6 punti per il terziario avanzato, 4 punti per il commercio, 2 punti per i servizi;

indicatore 2 - rapporto tra capitale investito e mezzi propri: 10 punti se maggiore del 27,50%, 9 punti tra 25,01 e 27,50%, 8 punti tra 22,51% e 25,00%, 7 punti tra 20,01% e 22,50%, 6 punti tra 17,51% e 20,00%, 5 punti tra 15,01% e 17,50%, 0 punti se inferiore al 15%;

indicatore 3 - entità dell'occupazione: composto da due addendi, di cui il primo è pari ad un massimo di 10 punti, rapportati al numero complessivo degli occupati incrementali, ed il secondo è pari ad un massimo di 20 punti, rapportati alla quota di occupati incrementali rappresentata dagli ex minatori reimpiegati a seguito dell'investimento;

indicatore 4 - situazione economica dell'area (parametrata al reddito pro-capite del comune in cui è ubicata l'iniziativa, dedotto dai rilevamenti ISTAT 1991): 10 punti se inferiore a 12 Ml l., 8 punti tra 12,01 Ml l. e 15,00 Ml l., 6 punti tra 15,01 Ml l. e 18,00 Ml l., 3 punti tra 18,01 Ml l. e 21 Ml l., 1 punto se superiore a 21,00 Ml l.;

indicatore 5 - compatibilità ambientale: da 0 a 10 punti, attribuiti conformemente a quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 237 della *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1997, n. 291, recante «modalità per l'individuazione delle prestazioni ambientali e per l'attribuzione del relativo punteggio utili per la determinazione dell'indicatore ambientale di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, punto 5, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche ed integrazioni», relativo alla legge n. 488/1992.

Considerato che:

La direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha redatto, a seguito delle istruttorie compiute, la graduatoria delle iniziative sostitutive proposte nell'ambito del territorio della regione autonoma della Sardegna e valutabili, in quanto presentate all'Amministrazione entro il 15 settembre 1999 - in osservanza a quanto stabilito con il decreto ministeriale 11 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 145 del 23 giugno 1999 - ed in regola con la documentazione prescritta, per l'erogazione di contributi a valere sulle sopra citate disponibilità di bilancio.

La giunta regionale della regione autonoma della Sardegna, con propria deliberazione del 28 dicembre 1999, ha espresso la propria intesa in merito alla suddetta graduatoria, conferendo mandato al presidente pro-tempore per la stipula del presente atto.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario», per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente Accordo, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione autonoma della Sardegna, avente la finalità di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla crisi mineraria.

Art. 2

Gli interventi che costituiscono la presente fase di attuazione del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione autonoma della Sardegna sono quelli per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie relative ai programmi di investimento proposti nell'ambito del territorio della regione autonoma della Sardegna elencati al successivo art. 4.

Per la realizzazione di tali interventi, verranno erogati contributi statali fino a concorrenza di lire 21.719.593.670 (ventunomiliardisettecentodiciannovemilionicinquecentonovantatremilaseicentosettanta), pari ad Euro 11.217.234,00, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.

L'impegno della relativa somma avverrà, con successivi provvedimenti, sul piano di gestione n. 05 del capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999, in conto residui degli esercizi precedenti ed in conto competenza dell'esercizio corrente.

Art. 3

È approvata l'allegata graduatoria di merito relativa alla valutazione delle iniziative sostitutive delle attività minerarie dismesse ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione nell'ambito del territorio della regione autonoma della Sardegna, e valutabili per l'erogazione di contributi a valere sulle disponibilità del bilancio 1999.

Art. 4

Saranno ammesse a contributo le seguenti iniziative sostitutive ubicate in bacini minerari di crisi della regione autonoma della Sardegna:

N° ord.	Denominazione della Società/Ditta	Localizzazione dell'iniziativa sostitutiva			Tipo di impresa	Deroga 92.3.c	Increm. occupaz.	Reimp. minerar.	Investimento ammesso	Contributo da concedere	Contributi cumulati
		Comune	Prov.	Bacino minerario							
1	Valorizzazione carni sarde - Valcarni S.r.	Uta	CA	Sulcis-Iglesiente	MI	SI	85	20	5.892.000.000	2.590.000.000	2.590.000.000
2	Cos.Mo.S. S.r.l.	Assemini	CA	Sulcis-Iglesiente	PI	SI	3	2	3.299.200.000	1.649.600.000	4.239.600.000
3	European vinyls corporation (Italia) S.p.	Assemini	CA	Sulcis-Iglesiente	GI	SI	7	4	6.898.200.000	2.759.267.120	6.998.867.120
4	Itticom S.r.l.	S. Antioco	CA	Sulcis-Iglesiente	PI	SI	2	2	805.900.000	371.235.960	7.370.103.080
5	Poliplastica del Vomano S.p.a.	Villacidro	CA	Guspinese	GI	SI	58	15	866.000.000	2.346.400.000	9.716.503.080
6	La Valle dei Lecci S.r.l.	Iglesias	CA	Sulcis-Iglesiente	PI	SI	13	6	3.461.700.000	1.462.000.000	11.178.503.080
7	Edilfer S.r.l.	Orani	NU	Nuorese	PI	SI	4	4	2.493.600.000	1.179.400.000	12.357.903.080
8	Cooperativa tipografica editoriale Coop.	Iglesias	CA	Sulcis-Iglesiente	PI	SI	4	1	2.611.900.000	1.305.950.000	13.663.853.080
9	Panificio Frongia di Marco Frongia S.n.c.	Fluminimaggiore	CA	Sulcis-Iglesiente	PI	SI	1	1	285.400.000	114.169.640	13.778.022.720
10	La Pinetina S.r.l.	Budoni	NU	Nuorese	PI	SI	50	30	9.202.100.000	4.601.050.000	18.379.072.720
11	Pi.Gau Carni Sud S.r.l.	Tertenia	NU	Nuorese	PI	SI	24	20	7.123.270.000	2.298.160.950	20.677.233.670
12	Gabbas Giuseppe D.I.	Oliena	NU	Nuorese	PI	SI	1	1	2.084.720.000	1.042.360.000	21.719.593.670

Il contributo in conto capitale da concedere ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, è stato determinato sull'investimento accertato come ammissibile nella fase istruttoria, nonché tenendo conto dei limiti massimi di intensità degli aiuti di Stato consentiti dalle vigenti normative nazionale e comunitaria.

Art. 5

In attuazione del presente accordo di programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna si impegnano:

a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'accordo stesso;

ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo;

ad indirizzare secondo le linee del presente accordo di programma le società, le aziende e gli enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'accordo stesso;

a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di riconversione produttiva e dell'accordo di programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonché allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'accordo.

Art. 6

I contributi di cui all'art. 2 verranno disposti, a favore delle società e delle ditte presentatrici dei progetti di investimento ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, ed elencate all'art. 4, con decreti emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le norme vigenti.

Art. 7

Il presente accordo di programma ha validità fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

Per la completa attuazione del Piano di riconversione produttiva, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna stipulano altri accordi di programma tenendo conto della disponibilità dei fondi relativamente agli esercizi finanziari successivi, nonché delle domande di contributo e dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel Piano stesso.

Art. 9

Il presente accordo di programma sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1999

Il presidente della giunta della regione Sardegna
FLORIS

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Nº ord.	Denominazione della Società/Ditta	Localizzazione dell'iniziativa sostitutiva			Tipo di impresa	Deroga 92 3 c	Increm. occupaz.	Reimp. minerar.	Punteggio riportato	Investimento ammesso	Contributo da concedere	Contributi cumulati
		Comune	Prov.	Bacino minerario								
1	Valorizzazione carni sarde - Valcarni S.r.	Uta	CA	Sulcis-Iglesiente	MI	SI	85	20	49,64	5.892.000.000	2.590.000.000	2.590.000.000
2	Cos.Mo.S. S.r.l.	Assemini	CA	Sulcis-Iglesiente	PI	SI	3	2	41,49	3.299.200.000	1.649.600.000	4.239.600.000
3	European vinyls corporation (Italia) S.p.	Assemini	CA	Sulcis-Iglesiente	GI	SI	7	4	40,42	6.898.200.000	2.759.267.120	6.998.867.120
4	Itticom S.r.l.	S. Antioco	CA	Sulcis-Iglesiente	PI	SI	2	2	40,06	805.900.000	371.235.960	7.370.103.080
5	Poliplastica del Vomano S.p.a.	Villacidro	CA	Guspinese	GI	SI	58	15	34,53	5.866.000.000	2.346.400.000	9.716.503.080
6	La Valle dei Lecci S.r.l.	Iglesias	CA	Sulcis-Iglesiente	PI	SI	13	6	33,83	3.461.700.000	1.462.000.000	11.178.503.080
7	Edilfer S.r.l.	Orani	NU	Nuorese	PI	SI	4	4	31,77	2.493.600.000	1.179.400.000	12.357.903.080
8	Cooperativa tipografica editoriale Coop.	Iglesias	CA	Sulcis-Iglesiente	PI	SI	4	1	31,66	2.611.900.000	1.305.950.000	13.663.853.080
9	Panificio Frongia di Marco Frongia S.n.c.	Fluminimaggiore	CA	Sulcis-Iglesiente	PI	SI	1	1	30,00	285.400.000	114.169.640	13.778.022.720
10	La Pinetina S.r.l.	Budoni	NU	Nuorese	PI	SI	50	30	29,70	9.202.100.000	4.601.050.000	18.379.072.720
11	Pi.Gau Carni Sud S.r.l.	Tertenia	NU	Nuorese	PI	SI	24	20	28,35	7.123.270.000	2.298.160.950	20.677.233.670
12	Gabbas Giuseppe D.I.	Oliena	NU	Nuorese	PI	SI	1	1	23,00	2.084.720.000	1.042.360.000	21.719.593.670

00A1247

Accordo di programma del 29 dicembre 1999, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nella regione Sardegna.

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Premesso che:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 75, ha approvato il Piano di riconversione produttiva delle aree della regione autonoma della Sardegna interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario.

Le finalità del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della Regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria.

L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonché la disponibilità di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia.

L'art. 1 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che il Piano, finanziato con il concorso di risorse statali regionali e comunitarie, venga attuato mediante accordi di programma e contratti di programma.

Il Piano prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa.

In attuazione del Piano sono stati già stipulati, in data 28 ottobre 1996, 31 dicembre 1996, 23 dicembre 1997 e 28 dicembre 1998, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna accordi di programma relativi ad interventi per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, e per programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nella regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge 23 giugno 1993, n. 204.

L'art. 1, comma 4 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che i programmi di recupero ambientale, di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie debbano essere destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi.

Il punto 2.4) del Piano ricomprende, tra gli interventi per la tutela ambientale da promuovere con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalla legge n. 204/1993, quelli per il recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, già dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi, attraverso progetti di valorizzazione del territorio e delle sue risorse.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1999 sono disponibili per l'intero territorio nazionale, quale competenza dell'esercizio corrente - sul piano di gestione n. 05 del capitolo n. 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fondi statali per lire 36.260.000.000 (trentaseimiliardiduecentosessantamilioni) per la concessione di contributi a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, secondo quanto previsto dalla stessa legge 30 luglio 1990, n. 221.

Con nota prot. n. 971621 del 21 luglio 1999 trasmessa alla regione Toscana, alla regione Sardegna e alla regione Piemonte, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha stabilito le modalità di presentazione delle domande di contributo ed i requisiti minimi dei progetti di intervento per il recupero ambientale dei predetti compendi immobiliari.

A seguito di intese con dette Regioni, si è ritenuto di procedere alla stipula di accordi di programma per la determinazione dei progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari, da promuovere con i fondi statali all'uopo disponibili fino a tutto l'esercizio finanziario 1999, concordando altresì di utilizzare, per la determinazione della quota parte di fondi spettanti alle stesse Regioni, il metodo già impiegato in occasione del perfezionamento dei sopra citati Accordi di programma già stipulati.

Considerato che:

Sono pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 21 domande di contributo per interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari da realizzare nelle aree della regione autonoma della Sardegna interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria.

L'Ente minerario sardo, con nota prot. n. 2565 del 30 novembre 1999, ha presentato la rinuncia alla realizzazione del progetto di «Ristrutturazione del magazzino generale della miniera di S. Giovanni per la realizzazione di un centro di accoglienza del museo della tecnologia mineraria», in territorio del comune di Iglesias (Cagliari) già approvato per un costo ritenuto ammissibile pari a lire 6.645.289.000 nell'accordo di programma sottoscritto in data 28 dicembre 1998, ma non ancora finanziato, in quanto nell'ambito dei programmi di valorizzazione del presidio minerario tale fabbricato si trova in posizione decentrata.

A seguito delle istruttorie effettuate dai competenti uffici della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i progetti risultati in atto ammissibili sono i seguenti:

a) progetto presentato dal comune di Arbus (Cagliari) per la realizzazione del recupero ambientale area laghetto in località Pitzinurri-Ingurtosu, per un costo preventivato di lire 5.400.000.000 (cinquemiliardiquattrocentomilioni), ritenuto ammissibile per lire 3.212.290.000 (tremiliardiduecentododicimilioniduecentonovantamila), percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

b) progetto presentato dall'Ente minerario sardo per la valorizzazione del percorso Masua - Nebia - Porto Flavia - Area Monteponi, in territorio del comune di Iglesias, (Cagliari), per un costo preventivato di lire 4.758.530.000 (quattromiliardisettecentocinquantoottomilionicinquecentotrentamila), ritenuto ammissibile limitatamente al 1° lotto per lire 768.270.000 (settecentosessantoottomilioniduecentosettantamila), percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

c) progetto presentato dall'Ente minerario sardo per la valorizzazione del percorso Monteponi e ricostruzione sala pompe liv. 60, in territorio del comune di Iglesias (Cagliari), per un costo preventivato di lire 2.618.000.000 (duemiliardiseicentodiciottomilioni), ritenuto ammissibile per lire 2.180.018.000 (duemiliardicentoottantamilionidiciottomila), percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

d) progetto presentato dall'Ente minerario sardo per la valorizzazione della grotta di S. Barbara e delle strutture minerarie annesse (2° lotto) della miniera di S. Giovanni, in territorio del

comune di Iglesias (Cagliari), per un costo preventivato di lire 1.053.000.000 (unmiliardocinquantatremilioni), ritenuto ammissibile per lire 876.366.000 (ottocentosettantaseimilionitrecentosessantaseimila), percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

e) progetto presentato dall'Ente minerario sardo per restauro a scopo museale di macchine da miniera e macchinari di Monteponi, in territorio del comune di Iglesias (Cagliari), per un costo preventivato di lire 1.565.100.000 (unmiliardocinquecentosessantacinquemilionicentomila), ritenuto ammissibile per lire 982.735.000 (novecentoottantaduemilionisettecentotrentacinquemila), percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

f) progetto presentato dall'Ente minerario sardo per la predisposizione di una stazione sperimentale mineraria nella miniera di S. Giovanni, in territorio del comune di Iglesias (Cagliari), per un costo preventivato di lire 732.100.000 (settecentotrentaduemilionicentomila), ritenuto ammissibile per lire 609.609.000 (seicentonovemilioniseicentonovemila), percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

g) progetto presentato dall'Ente minerario sardo per la valorizzazione del percorso di Montevecchio (Galleria Anglosarda - Pozzo S. Antonio), in territorio del comune di Guspini (Cagliari), per un costo preventivato di lire 7.422.600.000 (settemiliardiquattrocentoventiduemilioniseicentomila), ritenuto ammissibile limitatamente al 1° lotto per lire 2.988.986.000 (duemiliardinovecentoottantoottomilioninovecentoottantaseimila), percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

h) progetto presentato dal comune di Buggerru (Cagliari) per la realizzazione del recupero ambientale e valorizzazione dell'area mineraria di Malfidano, per un costo preventivato di lire 3.400.000.000 (tremiliardiquattrocentomilioni), ritenuto ammissibile per lire 2.797.358.000 (duemiliardisettecentonovantasettemilionitrecentocinquantottomila), percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

i) progetto presentato dal comune di Gadoni (Nuoro), con soggetto attuatore l'Ente minerario sardo, per la realizzazione di percorso turistico-culturale nella miniera di Funtana Raminosa, per un costo preventivato di lire 1.565.100.000 (unmiliardocinquecentosessantacinquemilionicentomila, ritenuto ammissibile per lire 1.208.933.000 (unmiliardoduecentoottomilioninovecentotrentatremila), percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

l) progetto presentato dal comune di Gadoni (Nuoro) per la realizzazione del ripristino dei fabbricati della miniera di Funtana Raminosa, per un costo preventivato di lire 1.622.971.000 (unmiliardoseicentoventiduemilioninovecentosettantunomila), ritenuto ammissibile per lire 1.351.022.000 (unmiliardotrecentocinquantunomilioniventiduemila), percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

m) progetto presentato dal comune di Villaputzu (Cagliari) per la realizzazione del recupero ambientale a fini turistici e museali dell'area della miniera di «Baccu Locci», per un costo preventivato di lire 6.000.000.000 (seimiliardi), ritenuto ammissibile limitatamente al 1° lotto per lire 2.500.000.000 (duemiliardicinquecentomilioni), percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

n) progetto presentato dal comune di Villasalto (Cagliari) per la realizzazione del recupero ambientale a fini turistico-ricettivi dei fabbricati e riqualificazione extraurbana del Borgo «Su Suergiu» (2° lotto), per un costo preventivato di lire 2.580.000.000 (duemiliardicinquecentoottantamilioni), ritenuto ammissibile per lire 2.559.121.000 (duemiliardicinquecentocinquantanovemilionicentoventunomila), percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

o) progetto presentato dal comune di Carbonia (Cagliari) per la valorizzazione della zona ex miniera di Serbariu, 1° stralcio funzionale: restauro ed allestimento museale ex lampisteria, per un costo preventivato di lire 3.700.000.000 (tremiliardisettecentomilioni), ritenuto integralmente ammissibile, percentuale di contributo richiesta pari al 100%.

L'importo complessivo dei costi ammissibili di detti progetti risulta pari a lire 25.734.708.000 (venticinquemiliardisettecentotrentaquattromilionisettecentoottomila).

La giunta regionale della regione autonoma della Sardegna, con propria deliberazione del 28 dicembre, ha espresso la propria intesa in merito ai risultati delle istruttorie svolte dagli uffici della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al presente atto, designando alla stipula il proprio Presidente *pro-tempore.*

Per fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria della Sardegna è opportuno proseguire nell'attuazione del piano di riconversione produttiva citato in premessa per ciò che riguarda gli interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, con la concessione di contributi statali, nei limiti dei fondi disponibili a tutto l'esercizio finanziario 1999, ai progetti finora presentati e ritenuti ammissibili.

Altri interventi o stralci operativi di progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle stesse aree della regione autonoma della Sardegna, ivi compresi quelli previsti dai progetti già presentati e ritenuti attualmente non ammissibili, potranno beneficiare di contributi con ricorso ai fondi statali eventualmente disponibili nei successivi esercizi finanziari, per la quota parte che competerà alla stessa regione sulla base delle intese citate in premessa nonché a risorse regionali e comunitarie, come previsto dall'art. 1 della citata legge n. 204/1993.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n.121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario», per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente accordo, per programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nei bacini minerari caratterizzati da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di riconversione produttiva delle aree della stessa regione destinato a favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla crisi mineraria.

Art. 2

Gli interventi che costituiscono l'ulteriore fase di attuazione del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione autonoma della Sardegna per la parte relativa al recupero ambientale dei compendi immobiliari sono costituiti dai progetti citati nella premessa ai punti contraddistinti con le lettere *a), b), c), d), e), f), g), h), i) l), m), n)* e *o).*

Per la realizzazione di tali interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari, verranno erogati contributi statali fino alla concorrenza dell'importo di lire 25.734.708.000 (venticinquemiliardisettecentotrentaquattromilionisettecentoottomila).

L'impegno della relativa somma avverrà, con successivi provvedimenti, sul piano di gestione n. 05 del capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999, in conto competenza dell'esercizio corrente.

Art. 3

In attuazione del presente accordo di programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna si impegnano:

a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'accordo stesso;

ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo;

ad indirizzare secondo le linee del presente accordo le società, le aziende e gli enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'accordo stesso;

a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di riconversione produttiva e del presente accordo di programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonché allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'accordo.

La regione autonoma della Sardegna si impegna ad assicurare ai soggetti destinatari dei contributi le concessioni e gli affidamenti eventualmente necessari per l'attuazione degli interventi previsti nel presente accordo.

Art. 4

I contributi per gli interventi di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 2 verranno concessi ai soggetti attuatori con decreti emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le norme vigenti.

Art. 5

Il presente accordo di programma ha validità fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.

Art. 6

Sono fatte salve le competenze delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, quelle riguardanti i temi della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori.

Art. 7

Per la completa attuazione del Piano di riconversione produttiva, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna stipulano altri accordi di programma tenendo conto della disponibilità dei fondi relativamente agli esercizi finanziari successivi, nonché delle domande di contributo e dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel Piano stesso.

Il presente accordo di programma sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1999

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il presidente della giunta
della regione Sardegna
FLORIS

00A1248

Accordo di programma del 21 dicembre 1999, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Piemonte per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi.

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

LA REGIONE PIEMONTE

Premesso che:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1998, ha approvato il Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Piemonte interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario».

Le finalità del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria.

L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonché la disponibilità di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia.

La citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che il Piano di riconversione produttiva venga attuato mediante accordi e contratti di programma.

Il Piano di riconversione produttiva prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa.

La legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attività sostitutive nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione.

La deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per attività sostitutive di quelle minerarie.

Le delibrazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi mineraria ed i comuni in esse compresi.

Il Piano di riconversione produttiva comprende, tra l'altro, la promozione di nuove attività sostitutive, con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1999 sono disponibili per l'intero territorio nazionale, quali residui degli esercizi precedenti e quale competenza dell'esercizio corrente, sul piano di gestione n. 05 del capitolo n. 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fondi statali per lire 40.000.000.000 (quarantamiliardi) per la concessione di contributi a programmi di investimento per attività sostitutive di quelle minerarie, secondo quanto previsto dalla stessa legge 30 luglio 1990, n. 221.

I contributi ex legge n. 41/1989 e legge n. 221/1990 sono assoggettati alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI, approvata dalla commissione dell'Unione europea il 20 maggio 1992, ed alla decisione della commissione dell'Unione europea in data 1º marzo 1995.

In applicazione dei criteri e degli elementi stabiliti dalla citata deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proceduto alla graduazione delle iniziative proposte dalle imprese mediante il calcolo di un punteggio complessivo composto dagli indicatori più avanti dettagliati, i primi 4 calcolati secondo le consolidate procedure adottate *pro-tempore* dal Consiglio superiore delle miniere ed il quinto mutuato dalla più recente normativa in materia di aiuti alle piccole e medie imprese:

indicatore 1 - settore di appartenenza: 10 punti per l'industria estrattiva, 9 punti per le attività manifatturiere, 8 punti per le attività turistico-ricettive, 6 punti per il terziario avanzato, 4 punti per il commercio, 2 punti per i servizi;

indicatore 2 - rapporto tra capitale investito e mezzi propri: 10 punti se maggiore del 27,50%, 9 punti tra 25,01 e 27,50%, 8 punti tra 22,51% e 25,00%, 7 punti tra 20,01% e 22,50%, 6 punti tra 17,51% e 20,00%, 5 punti tra 15,01% e 17,50%, 0 punti se inferiore al 15%;

indicatore 3 - entità dell'occupazione: composto da due addendi, di cui il primo è pari ad un massimo di 10 punti, rapportati al numero complessivo degli occupati incrementali, ed il secondo è pari ad un massimo di 20 punti, rapportati alla quota di occupati incrementali rappresentata dagli ex minatori reimpiegati a seguito dell'investimento;

indicatore 4 - situazione economica dell'area (parametrata al reddito pro-capite del comune in cui e ubicata l'iniziativa, dedotto dai rilevamenti ISTAT 1991): 10 punti se inferiore a 12 Ml L., 8 punti tra 12,01 Ml L. e 15,00 Ml L., 6 punti tra 15,01 Ml L. e 18,00 Ml L., 3 punti tra 18,01 Ml L. e 21 Ml L., 1 punto se superiore a 21,00 Ml L.;

indicatore 5 - compatibilità ambientale: da 0 a 10 punti, attribuiti conformemente a quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 237 della *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1997, n. 291, recante «modalità per l'individuazione delle prestazioni ambientali e per l'attribuzione del relativo punteggio utili per la determinazione dell'indicatore ambientale di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, punto 5, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche ed integrazioni», relativo alla legge n. 488/1992.

Considerato che:

La Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha redatto, a seguito delle istruttorie compiute, la graduatoria delle iniziative sostitutive proposte nell'ambito del territorio della regione Piemonte e valutabili, in quanto presentate all'amministrazione entro il 15 settembre 1999 - in osservanza a quanto stabilito con il decreto ministeriale 11 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1999, ed in regola con la documentazione prescritta, per l'erogazione di contributi a valere sulle sopra citate disponibilità di bilancio;

La giunta regionale della regione Piemonte, con propria deliberazione n. 91/29020 del 20 dicembre 1999, ha espresso la propria intesa in merito alla suddetta graduatoria e al presente atto ed ha designato alla stipula il proprio presidente *pro-tempore;*

Il Ministero dell'ambiente ha espresso, con nota n. 14238/VIA/B.60.7 in data 21 dicembre 1999 il proprio parere favorevole in merito alla suddetta graduatoria, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 1997 citato nelle premesse.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Piemonte concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario», per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente accordo, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Piemonte, avente la finalità di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla crisi mineraria.

Art. 2

Gli interventi che costituiscono la presente fase di attuazione del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Piemonte sono quelli per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie relative ai programmi di investimento proposti nell'ambito del territorio della regione Piemonte elencati al successivo art. 4.

Per la realizzazione di tali interventi, verranno erogati contributi statali fino a concorrenza di lire 2.012.280.000 (duemiliardidodicimilioniduecentoottantamila), pari ad euro 1.039.255,89, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.

L'impegno della relativa somma avverrà, con successivi provvedimenti, sul piano di gestione n. 05 del capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999, in conto residui degli esercizi precedenti ed in conto competenza dell'esercizio corrente.

Art. 3

È approvata l'allegata graduatoria di merito relativa alla valutazione delle iniziative sostitutive delle attività minerarie dismesse ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione nell'ambito del territorio della regione Piemonte, e valutabili per l'erogazione di contributi a valere sulle disponibilità del bilancio 1999, residui degli esercizi precedenti.

Art. 4

Saranno ammesse a contributo le seguenti iniziative sostitutive ubicate in bacini minerari di crisi della regione Piemonte:

Nº ord.	Denominazione della Società/Ditta	Localizzazione dell'iniziativa sostitutiva			Tipo di impresa	Deroga 92.3.c	Increm. occupaz.	Reimp. minerar.	Investimento ammesso	Contributo da concedere	Contributi cumulati
		Comune	Prov.	Bacino minerario							
1	Fullplast S.r.l.	Balangero	TO	Balangero	MI	SI	5	2	2.497.000.000	374.550.000	374.550.000
2	O.L.P. S.r.l.	Cafasse	TO	Balangero	MI	SI	4	2	3.416.600.000	512.490.000	887.040.000
3	R2A S.r.l.	Cafasse	TO	Balangero	MI	SI	3	2	5.368.000.000	805.200.000	1.692.240.000
4	Perucca S.n.c. di Perucca Livio & C.	Germagnano	TO	Balangero	PI	SI	3	1	1.600.200.000	320.040.000	2.012.280.000

Il contributo in conto capitale da concedere ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, è stato determinato sull'investimento accertato come ammissibile nella fase istruttoria, nonché tenendo conto dei limiti massimi di intensità degli aiuti di Stato consentiti dalle vigenti normative nazionale e comunitaria.

Art. 5

In attuazione del presente accordo di programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Piemonte si impegnano:

a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'accordo stesso;

ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo;

ad indirizzare secondo le linee del presente accordo di programma le società, le aziende e gli enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'accordo stesso;

a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di riconversione produttiva e dell'accordo di programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonché allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'accordo.

Art. 6

Il contributo di cui all'art. 2 verra disposto, a favore della società presentatrice del progetto di investimento ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, ed indicata all'art. 4, con un decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le norme vigenti.

Art. 7

Il presente accordo di programma ha validità fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

Per la completa attuazione del Piano di riconversione produttiva, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Piemonte stipulano altri accordi di programma tenendo conto della disponibilità dei fondi relativamente agli esercizi finanziari successivi, nonché delle domande di contributo e dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel Piano stesso.

Art. 9

Il presente accordo di programma sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il presidente della giunta
della regione Piemonte
GHIGO

Nº ord.	Denominazione della Società/Ditta	Localizzazione dell'iniziativa sostitutiva			Tipo di impresa	Deroga 92.3.c	Increm. occupaz.	Reimp. minerar.	Punteggio riportato	Investimento ammesso	Contributo da concedere	Contributi cumulati
		Comune	Prov.	Bacino minerario								
1	Fullplast S.r.l.	Balangero	TO	Balangero	MI	SI	5	2	31,91	2.497.000.000	374.550.000	374.550.000
2	O.L.P. S.r.l.	Cafasse	TO	Balangero	MI	SI	4	2	28,70	3.416.600.000	512.490.000	887.040.000
3	R2A S.r.l.	Cafasse	TO	Balangero	MI	SI	3	2	28,49	5.368.000.000	805.200.000	1.692.240.000
4	Perucca S.n.c. di Perucca Livio & C.	Germagnano	TO	Balangero	PI	SI	3	1	25,45	1.600.200.000	320.040.000	2.012.280.000

00A1249

Accordo di programma del 20 dicembre 1999, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Piemonte per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi.

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

LA REGIONE PIEMONTE

Premesso che:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 2 gennaio 1998, n. 1, ha approvato il Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Piemonte interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario».

Le finalità del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessata dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria.

L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonché la disponibilità di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia.

La citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che il Piano di riconversione produttiva venga attuato mediante accordi e contratti di programma.

Il Piano di riconversione produttiva prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa.

La legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attività sostitutive nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione.

La deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per attività sostitutive di quelle minerarie.

Le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi mineraria ed i comuni in esse compresi.

Il Piano di riconversione produttiva comprende, tra l'altro, la promozione di nuove attività sostitutive, con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1999 sono disponibili per l'intero territorio nazionale, quali residui degli esercizi precedenti - sul piano di gestione n. 05 del capitolo n. 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fondi statali per lire 49.660.676.000 per la concessione di contributi a programmi di investimento per attività sostitutive di quelle minerarie, secondo quanto previsto dalla stessa legge 30 luglio 1990, n. 221.

I contributi ex legge n. 41/1989 e legge n. 221/1990 sono assoggettati alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI, approvata dalla Commissione dell'Unione europea il 20 maggio 1992, ed alla decisione della Commissione dell'Unione europea in data 1° marzo 1995.

In applicazione dei criteri e degli elementi stabiliti dalla citata deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proceduto alla graduazione delle iniziative proposte dalle imprese mediante il calcolo di un punteggio complessivo composto dagli indicatori più avanti dettagliati, i primi 4 calcolati secondo le consolidate procedure adottate protempore dal Consiglio Superiore delle miniere ed il quinto mutuato dalla più recente normativa in materia di aiuti alle piccole e medie imprese:

indicatore 1 - settore di appartenenza: 10 punti per l'industria estrattiva, 9 punti per le attività manifatturiere, 8 punti per le attività turistico-ricettive, 6 punti per il terziario avanzato, 4 punti per il commercio, 2 punti per i servizi;

indicatore 2 - rapporto tra capitale investito e mezzi propri: 10 punti se maggiore del 27,50%, 9 punti tra 25,01 e 27,50%, 8 punti tra 22,51% e 25,00%, 7 punti tra 20,01% e 22,50%, 6 punti tra 17,51% e 20,00%, 5 punti tra 15,01% e 17,50%, 0 punti se inferiore al 15%;

indicatore 3 - entità dell'occupazione: composto da due addendi, di cui il primo è pari ad un massimo di 10 punti, rapportati al numero complessivo degli occupati incrementali, ed il secondo è pari ad un massimo di 20 punti, rapportati alla quota di occupati incrementali rappresentata dagli ex minatori reimpiegati a seguito dell'investimento;

indicatore 4 - situazione economica dell'area (parametrata al reddito pro-capite del comune in cui e ubicata l'iniziativa, dedotto dai rilevamenti ISTAT 1991): 10 punti se inferiore a 12 Ml di lire, 8 punti tra 12,01 Ml di lire e 15,00 Ml di lire, 6 punti tra 15,01 Ml di lire e 18,00 Ml di lire, 3 punti tra 18,01 Ml di lire e 21 Ml di lire, 1 punto se superiore a 21,00 Ml di lire;

indicatore 5 - compatibilità ambientale: da 0 a 10 punti, attribuiti conformemente a quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 237 della *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1997 n. 291, recante «modalità per l'individuazione delle prestazioni ambientali e per l'attribuzione del relativo punteggio utili per la determinazione dell'indicatore ambientale di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a),* punto 5, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche ed integrazioni», relativo alla legge n. 488/1992.

Considerato che:

La Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle Imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha redatto, a seguito delle istruttorie compiute, la graduatoria delle iniziative sostitutive proposte nell'ambito del territorio della regione Piemonte e valutabili, in quanto presentate all'Amministrazione entro il 31 dicembre 1997 ed in regola con la documentazione prescritta, per l'erogazione di contributi a valere sulle disponibilità del bilancio 1999 - residui degli esercizi precedenti.

La giunta regionale della regione Piemonte, con proprie deliberazioni n. 35/28204 del 20 settembre 1999 e n. 12/28494 del 3 novembre 1999, ha espresso la propria intesa in merito alla suddetta graduatoria, conferendo mandato al presidente *pro-tempore.*

Il Ministro dell'Ambiente ha espresso, con nota n. 14237/VIA/B.60.7 in data 21 dicembre 1999 il proprio parere favorevole in merito alla suddetta graduatoria, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 1997 citato nelle premesse.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Piemonte concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario», per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente accordo, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Piemonte, avente la finalità di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla crisi mineraria.

Art. 2.

L'intervento che costituisce la presente fase di attuazione del Piano di riconversione Produttiva delle aree della regione Piemonte sono quelli per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie relative ai programmi di investimento proposti nell'ambito del territorio della regione Piemonte elencati al successivo art. 4.

Per la realizzazione di tale intervento, verrà erogato un contributo statale fino a concorrenza di lire 138.600.000, pari ad euro 71.580,93, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.

L'impegno della relativa somma avverrà, con successivo provvedimento, sul piano di gestione n. 05 del capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999, in conto residui degli esercizi precedenti.

Art. 3.

È approvata l'allegata graduatoria di merito relativa alla valutazione delle iniziative sostitutive delle attività minerarie dismesse ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, proposte nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione nell'ambito del territorio della regione Piemonte, e valutabili per l'erogazione di contributi a valere sulle disponibilità del bilancio 1999 - residui degli esercizi precedenti.

Art. 4.

Saranno ammesse a contributo le seguenti iniziative sostitutive ubicate in bacini minerari di crisi della regione Piemonte:

Nº ord.	Denominazione della Società/Ditta	Localizzazione dell'iniziativa sostitutiva			Tipo di impresa	Deroga 92.3.c	Increm. occupaz.	Reimp. minerar.	Investimento ammesso	Contributo da concedere	Contributi cumulati
		Comune	Prov.	Bacino minerario							
1	Lamat S.p.a.	Corio	TO	Balangero	MI	SI	3	1	924.000.000	138.600.000	138.600.000

Il contributo in conto capitale da concedere ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, è stato determinato sull'investimento accertato come ammissibile nella fase istruttoria, nonché tenendo conto dei limiti massimi di intensità degli aiuti di Stato consentiti dalle vigenti normative nazionale e comunitaria.

Art. 5.

In attuazione del presente accordo di programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Piemonte si impegnano:

a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'accordo stesso;

ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo;

ad indirizzare secondo le linee del presente accordo di programma le società, le aziende e gli enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'accordo stesso;

a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di riconversione produttiva e dell'accordo di programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonché allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'accordo.

Art. 6.

Il contributo di cui all'art. 2 verra disposto, a favore della società presentatrice del progetto di investimento ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, è indicata all'art. 4, con un decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le norme vigenti.

Art. 7.

Il presente accordo di programma ha validità fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Per la completa attuazione del Piano di riconversione produttiva, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Piemonte stipulano altri accordi di programma tenendo conto della disponibilità dei fondi relativamente agli esercizi finanziari successivi, nonché delle domande di contributo e dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel Piano stesso.

Art. 9.

Il presente accordo di programma sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il presidente della giunta
regionale del Piemonte
GHIGO

Nº ord.	Denominazione della Società/Ditta	Localizzazione dell'iniziativa sostitutiva			Tipo di impresa	Deroga 92.3.c	Increm. occupaz.	Reimp. minerar.	Investimento ammesso	Contributo da concedere	Contributi cumulati
		Comune	Prov.	Bacino minerario							
1	Lamat S.p.a.	Corio	TO	Balangero	MI	SI	3	1	924.000.000	138.600.000	138.600.000

00A1250

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 106 del 20 gennaio 2000 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «S.O.S. Servizi soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Trieste, costituita il 28 luglio 1995 per rogito notaio dott. Fulvio Dei Rossi di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Lorella Torchio, con studio in Trieste, via Fabio Severo, 48.

Con deliberazione n. 107 del 20 gennaio 2000 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Il Picchio soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 1° marzo 1988 per rogito notaio dott. Massimo Paparo di Gorizia, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Palumbo, con studio in Gorizia, via IX agosto, 9.

00A1380

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 3 6 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77